

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

# RESOCONTO STENOGRAFICO

317.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Dichiarazione di urgenza di proposte di legge</b>	PRESIDENTE . . . 19687, 19689, 19690, 19691, 19692, 19693, 19694, 19695
PRESIDENTE . . . . .	19685
<b>Disegni di legge di conversione:</b>	CALEFFI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 19688, 19692, 19693, 19694
(Annunzio della presentazione) . . . . .	19683
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) . . . . .	19683
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	19684
<b>Disegno di legge di conversione: (Discussione e approvazione):</b>	CASTELLANI GIOVANNI (gruppo PPI) . . . 19692
S. 2362. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3758).	CASTELLAZZI ELISABETTA (gruppo lega nord) . . . . . 19690
	CONTE GIANFRANCO (gruppo forza Italia) 19689, 19693, 19694
	MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . . 19693
	PACE GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale) . . . . . 19690
	PALEARI PIERANGELO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . . 19687, 19692, 19693
	PISTONE GABRIELLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . . 19694
	TRINCA FLAVIO (gruppo CCD) . . . . . 19691
	TURCI LANFRANCO (gruppo progressisti - federativo) . . . . . 19691

317.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge di conversione:</b> (Discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (3634).	
PRESIDENTE . . . . .	19695, 19696
CALEFFI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19695
PALEARI PIERANGELO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . .	19695
<b>Gruppi parlamentari:</b> (Modifica nella composizione) . . . . .	19684
<b>In morte dell'onorevole Gerbino:</b> PRESIDENTE . . . . .	19684
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b> PRESIDENTE . . . . .	19686
<b>Missioni</b> . . . . .	19683
<b>Per una inversione dell'ordine del giorno:</b> PRESIDENTE . . . . .	19684, 19685
PALEARI PIERANGELO (gruppo forza Italia)	19684
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
S. 2154 — AMICI ed altri: Norme contro la violenza sessuale ( <i>approvazione dalla Camera e modificata dal Senato</i> ) (2576-B).	
PRESIDENTE . . . . .	19686, 19696, 19699, 19700, 19702, 19704, 19705, 19707, 19708, 19710, 19711, 19712, 19713, 19714, 19715, 19716, 19717, 19718, 19719, 19720, 19721, 19722, 19723, 19724, 19725, 19726
APREA VALENTINA (gruppo forza Italia) . . . . .	19712, 19723
BARESI EUGENIO (gruppo CCD) . . . . .	19724
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA (gruppo FLD) . . . . .	19705, 19713
BELLEI TRENTI ANGELA (gruppo rifondazione comunista - progressisti) . . . . .	19721
CECCONI UGO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	19725
COLOMBINI EDRO (gruppo forza Italia) . . . . .	19716
COMMISSO RITA (gruppo misto) . . . . .	19715
DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Italia) . . . . .	19699, 19711, 19717
DE SIMONE ALBERTA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19725
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19700, 19719
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (gruppo CCD) . . . . .	19715, 19718
GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo CCD) . . . . .	19686, 19696
GRIGNAFFINI GIOVANNA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19719
GUBETTI FURIO (gruppo forza Italia) . . . . .	19709
GUIDI ANTONIO (gruppo forza Italia) . . . . .	19722
MAIOLO TIZIANA (gruppo forza Italia) . . . . .	19710, 19723
MAZZUCA CARLA (gruppo i democratici) . . . . .	19712, 19719
MICHELINI ALBERTO (gruppo FLD) . . . . .	19723
MONTICONE ALBERTO (gruppo PPI) . . . . .	19722
MUSSOLINI ALESSANDRA (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> . . . . .	19704, 19711, 19725
NARDINI MARIA CELESTE (gruppo rifondazione comunista - progressisti) . . . . .	19725
PAGGINI ROBERTO (gruppo i democratici) . . . . .	19702, 19726
PALEARI PIERANGELO (gruppo forza Italia)	19686
PISANU BEPPE (gruppo forza Italia) . . . . .	19699
PRESTIGIACOMO STEFANIA (gruppo forza Italia) . . . . .	19718
PROCACCI ANNAMARIA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19714, 19725
PUOTI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione</i> . . . . .	19711, 19718
SORO ANTONELLO (gruppo PPI) . . . . .	19708
TADDEI PAOLO EMILIO (gruppo misto) . . . . .	19713
VALPIANA TIZIANA (gruppo rifondazione comunista - progressisti) . . . . .	19723
VIALE SONIA (gruppo lega nord) . . . . .	19707, 19719
VIETTI MICHELE (gruppo CCD) . . . . .	19711
<b>Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione:</b> PRESIDENTE . . . . .	19685
<b>Sull'ordine dei lavori:</b> PRESIDENTE . . . . .	19683, 19726, 19727, 19728, 19729
MATACENA AMEDEO (gruppo forza Italia)	19728
MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	19727
PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19727
RAFFAELLI PAOLO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19726
SCANU GIAN PIERO (gruppo PPI) . . . . .	19729
SILVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	19728
SGARBI VITTORIO (gruppo misto) . . . . .	19728

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

	PAG.		PAG.
<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	19729	<b>Considerazioni integrative della dichiarazione di voto finale del deputato Giovanna Grignaffini sulla proposta di legge n. 2576-B.</b>	19738
<b>Dichiarazioni di voto finale dei deputati Stefania Prestigiacomò, Carla Mazzuca, Sonia Viale, Alberto Monticone, Tiziana Maiolo, Valentina Aprea, Alberto Michelini, Eugenio Baresi, Annamaria Procacci e Alberta De Simone sulla proposta di legge n. 2576-B.</b>	19730	<b>Elenco degli strumenti di sindacato ispettivo presentati dal deputato Amedeo Maticena, ai quali non è stata data risposta.</b>	19739

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

---

**La seduta comincia alle 10.**

ENRICO NAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 febbraio 1996.

(È approvato).

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Decorre altresì da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti, previsto anch'esso dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento, per le votazioni elettroniche senza registrazioni di nomi.

Prego il deputato segretario di dare lettura di alcune comunicazioni.

**Missioni.**

ENRICO NAN, *Segretario*, legge:

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bampo, Gatto, Galileo Guidi, Mastrangelo, Romani e Ruffino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sei, come risulta dall'elenco

depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

ENRICO NAN, *Segretario*, legge:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro con lettera in data 3 febbraio 1996, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i seguenti disegni di legge, che sono stati assegnati, in pari data, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, in sede referente, alle Commissioni sottoindicate:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» (3790), assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), con i pareri delle Commissioni V, VII e X.

«Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione» (3791), assegnato alla

XI Commissione permanente (Lavoro), con i pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X, nonché XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 8 febbraio 1996.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 6 febbraio 1996, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44 recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano» (3792).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, V, VI e X.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del regolamento.

#### **Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.**

ENRICO NAN, *Segretario*, legge:

Il deputato Marco Romanello ha comunicato, con lettera in data 1° febbraio 1996, di essersi dimesso dal gruppo parlamentare federalisti e liberaldemocratici e di aderire al gruppo misto.

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Prego il deputato segreta-

rio di dare lettura di una richiesta di autorizzazione di relazione orale.

ENRICO NAN, *Segretario*, legge:

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995» (3724).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **In morte dell'onorevole Gerbino.**

PRESIDENTE. Comunico che lo scorso dicembre è deceduto il deputato Giuseppe Gerbino, già membro della Camera in diverse legislature.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più viva partecipazione al loro dolore, sentimenti che desidera ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea.

#### **Per un'inversione dell'ordine del giorno (ore 10,10).**

PIERANGELO PALEARI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANGELO PALEARI. Signor Presidente, vorrei chiedere di approfittare di questo lasso di tempo — i venti minuti di preavviso — che ci separa dalle votazioni con il sistema elettronico, previste per il seguito della discussione e della proposta di legge contro la violenza sessuale, per discutere rapidamente due disegni di legge di conversione di cui ai punti 7 e 8 dell'ordine del giorno, perché la scadenza dei relativi decreti-legge è imminente.

Il primo riguarda i crediti d'imposta, il secondo la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto; si tratta di provvedimenti assolutamente urgenti: se ne fosse consentita l'immediata discussione sulle linee generali, con il rinvio della votazione al termine della seduta, si potrebbe pervenire alla conversione dei decreti legge in questione nella seduta di oggi.

**PRESIDENTE.** Deputato Paleari, poiché ella muove dalla preoccupazione di far decorrere il preavviso di venti minuti (che scade alle 10,22, poiché è stato dato alle 10,2), potrà riproporre la questione dopo che si sarà proceduto alla dichiarazione di urgenza di progetti di legge e alla deliberazione per la fissazione di un termine ulteriore per l'esame in sede referente di progetti di legge, che comunque precedono il seguito della discussione della proposta di legge recante norme contro la violenza sessuale. Se ancora vi sarà un lasso di tempo, potrà — ripeto — riproporre la richiesta, che mi riservo di prendere in esame. Inoltre, il seguito della discussione della proposta di legge sulla violenza riprenderà, come lei giustamente ricordava, con una votazione; dovremo avere però conferma dai presentatori della richiesta di voto nominale se intendano mantenerla, perché in caso contrario si procederà ad una votazione per alzata di mano, senza attendere il decorso del termine di preavviso.

#### **Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

**CENNAMO** ed altri: «Modifiche alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e istituzione del Consorzio denominato 'La città vesuviana' per la valorizzazione dei beni culturali del territorio vesuviano» (3379).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo

69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 3379.

*(È approvata).*

Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

**CALZOLAIO** ed altri: «Istituzione del parco culturale leopardiano per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi» (3498).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 3498.

*(È approvata).*

Avverto che, a seguito delle dichiarazioni di urgenza di proposte di legge testé deliberate, il tempo a disposizione delle competenti Commissioni per riferire all'Assemblea e ridotto della metà, facendo riferimento, per le proposte già assegnate con termini ordinari, al tempo ad oggi residuo.

#### **Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il deputato Amedeo Maticena ha richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea a' termini dell'articolo 81, comma 4, del regolamento:

**MATACENA** ed altri: «Interventi per la salvaguardia, il sostegno e l'incremento della pesca del pesce spada praticata con le caratteristiche imbarcazioni denominate 'passe-relle'» (705).

La IX Commissione permanente (Trasporti), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, propone che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, l'ulteriore termine del 29 febbraio 1996 per la presentazione della relazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 2154 - Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2576-B) (ore 10,13).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amici ed altri, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Norme contro la violenza sessuale.

Ricordo che nella seduta del 22 dicembre 1995 si è passati all'esame dell'articolo 5 nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti (*vedi l'allegato A*).

Ricordo altresì che è stata chiesta la chiusura della discussione sull'articolo e che in tale votazione è mancato il numero legale.

Pertanto dobbiamo procedere ad una nuova votazione sulla richiesta di chiusura della discussione.

Chiedo quindi al presidente del gruppo del centro cristiano democratico, che l'aveva avanzata, se mantenga la richiesta di votazione nominale.

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. La ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione la proposta di chiusura della discussione.

*(È approvata):*

Conformemente a quanto già dichiarato dalla Presidenza nella seduta del 22 dicembre 1995, senza pregiudizio per eventuali diverse soluzioni, avverto che sull'articolo 5 del provvedimento, del quale l'Assemblea ha appena deliberato la chiusura della discussione, sarà consentito in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, ancora un intervento per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta, oltre ad eventuali interventi in dissenso.

PIERANGELO PALEARI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANGELO PALEARI. Propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge recante norme contro la violenza sessuale ad un momento successivo della seduta per procedere ora, come avevo richiesto in precedenza, all'esame dei provvedimenti di cui ai punti 7 ed 8 dell'ordine del giorno. Si tratta infatti di due provvedimenti, di scarso peso per la discussione in Assemblea ma di grande importanza per i contribuenti, che corrono il serio rischio di essere reiterati, con grave danno per i contribuenti stessi.

PRESIDENTE. Su tale proposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta formulata dal deputato Paleari.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

*(La proposta è approvata).*

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Avverto che si procederà, coerentemente con quanto testè dichiarato dall'Assemblea, ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al punto 7 e immediatamente dopo al punto 8.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia**

**di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (approvato dal Senato) (3758) (ore 10,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 30 gennaio 1996 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di tale decreto-legge.

Ricordo altresì che nella seduta del 2 febbraio 1996 la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Colleghi, in questo modo non si può lavorare!

Chi desidera lasciare l'aula è invitato a farlo, in modo che chi rimane possa lavorare!

Il relatore, deputato Paleari, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERANGELO PALEARI, *Relatore*. Signor Presidente, sarò brevissimo, allo scopo di consentire la più ampia discussione di un provvedimento che è molto sentito da tutta l'Assemblea.

Il testo al nostro esame ha la funzione di completare l'estinzione dei crediti di imposta tramite titoli di Stato avviata da un provvedimento che era già stato approvato nel corso del 1994, con il quale erano stati stanziati in totale 10 mila miliardi, cifra che si è rivelata poi insufficiente.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame amplia ulteriormente la disponibilità di titoli di Stato con cui consentire il rimborso di crediti di imposta. Nel corso della discussione al Senato è stato poi aggiunto un articolo 1-bis, proposto dal Governo, il quale detta ulteriori norme, parallele alle precedenti, volte a consentire il rimborso di crediti

di imposta, sino al 31 dicembre 1992, tramite la conversione in titoli del debito pubblico. Con l'articolo 1-bis si stabilisce un nuovo principio, perché vengono praticamente costituiti due panieri, relativi, rispettivamente, ai crediti che hanno consistenza superiore agli 80 milioni ed a quelli di consistenza inferiore; dell'importo messo a disposizione per la conversione in titoli di credito, il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti di importo superiore a 80 milioni ed il 30 per cento ai crediti di importo inferiore a tale somma. A questo riguardo, sono stati presentati dagli onorevoli Pistone e Muzio una serie di emendamenti, volti a ridurre l'entità del paniere riservato ai crediti di maggiore importo, nonché l'importo stesso. Si tratta di una serie di emendamenti a scalare che propongono di ridurre la quota del 70 per cento al 50, 55, 60 o 65 per cento e l'entità dei crediti da 80 milioni fino a 50, sempre con proposte a scalare che diminuiscono l'importo di 5 milioni in milioni.

È già stato richiesto al Governo, durante l'esame in Commissione, quali fossero le modalità con cui aveva fissato le quote del 70 e del 30 per cento, nonché il limite di 80 milioni. Al fine di consentire la conversione del decreto-legge, in qualità di relatore ritengo sia necessario approvarlo nella stesura già approvata dal Senato. Chiedo, pertanto, agli onorevoli Pistone e Muzio di ritirare i loro emendamenti.

Vi è poi un articolo aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Jannone e Conte, che ha maggiore rilevanza, perché tende a precisare l'effettiva trasferibilità ed il reale utilizzo dei crediti nell'ambito di uno stesso gruppo, anche per consentire la circolazione cartolare dei crediti di imposta. Ritengo che anche questo articolo aggiuntivo — che pure è corretto nella sua formulazione, perché intende ovviare ad una difficile interpretazione della norma esistente — debba essere ritirato proprio per consentire la conversione in legge del decreto stesso. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo, per trasferirne eventualmente il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il

rappresentante del Governo, sottosegretario Caleffi.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, le finalità del provvedimento sono state già ricordate dal relatore, e quindi non mi attardo oltre.

Desidero invece procedere a qualche puntualizzazione che, durante la discussione in Commissione, mi ero riservato di fare in aula.

Vorrei però svolgere preliminarmente una premessa: la tempestiva effettuazione dei rimborsi è uno degli obiettivi principali che l'amministrazione finanziaria si è proposta di perseguire proprio al fine di migliorare il rapporto tra fisco e cittadino.

Desidero ricordare brevemente i provvedimenti varati negli ultimi tempi e quelli che ci accingiamo a prendere: innanzitutto, il problema della formazione dei crediti di imposta è stato in un certo senso aggredito alla radice. È stata infatti prevista la possibilità di compensare il credito relativo ad una certa imposta con il debito relativo ad un'altra imposta, nell'ambito di quelle dirette. È stata prevista l'attivazione di una procedura di rimborso attraverso la presentazione del modello 730 ai centri di assistenza o ai datori di lavoro e quindi, tramite tale meccanismo, è possibile il rimborso delle posizioni creditorie entro il giugno dello stesso anno.

È possibile attivare il conto corrente fiscale, entro il limite — quest'anno — di 80 milioni. Abbiamo introdotto, con la legge finanziaria, la possibilità di un consolidato finanziario nell'ambito dei gruppi, venendo incontro forse ad una delle cause principali della formazione di rilevanti crediti di imposta; attuando la delega in materia di revisione di trattamento delle ritenute sui titoli obbligazionari si consentirà l'eliminazione, nei confronti delle persone giuridiche, di un'altra rilevante causa di formazione di crediti d'imposta.

Abbiamo effettuato delle rilevazioni: nel 1995 sono stati eseguiti 7 milioni 650 rimborsi, con un incremento rilevante, pari al 58 per cento, rispetto al 1992; l'ammontare complessivo rimborsato con le procedure

ordinarie per quanto riguarda l'IRPEF (imposta ed interessi) è di circa 6 mila miliardi, con un incremento del 40 per cento rispetto al 1992. Si sono ridotte del 32 per cento le giacenze di rimborsi ancora da effettuare e si sono notevolmente abbreviati i tempi di attesa da parte dei contribuenti (attualmente sono di 2 anni e 11 mesi a fronte dei precedenti 4 anni e 5 mesi del 1992).

Con riguardo alle scelte effettuate e ricordate dal relatore, onorevole Paleari, in riferimento alla proposta di estensione della procedura di rimborso dei crediti mediante assegnazione di titoli per gli anni 1990, 1991 e 1992, non posso che ribadire che la scelta operata tiene conto dell'esperienza precedente, vale a dire dell'applicazione della medesima procedura agli anni fino al 1989.

Dividendo lo stanziamento in due parti — il 70 per cento destinato al rimborso dei crediti superiori ad 80 milioni ed il 30 per cento a quelli di ammontare inferiore —, abbiamo inteso applicare un principio che era stato affermato in Parlamento. Si era infatti stabilito di consentire l'applicazione di questa procedura anche per crediti meno rilevanti (ricordo che in passato essa veniva adottata solo per quelli di ammontare superiore a 100 milioni).

Nel 1994 il Parlamento aveva previsto che la procedura si applicasse a tutti i crediti. Se nel passato, dunque, le richieste non erano mai state superiori a 4 mila, oggi la nuova procedura ha prodotto una lievitazione delle istanze: ne sono state presentate, addirittura, più di 120 mila. Ciò ha naturalmente creato problemi per l'effettuazione dei rimborsi ed ha comportato ritardi — come per altro si può apprendere dalla stampa — con particolare riguardo alla restituzione mediante assegnazione di titoli dei crediti IVA, i quali erano i meno numerosi (erano state presentate 4 mila istanze di rimborso).

Proprio, dunque, per non incontrare le difficoltà riscontrate in passato si è presa questa decisione. La scelta non è pertanto casuale, ma fondata su dati dell'esperienza. Come ricordavo, infatti, sono state inviate oltre 120 mila domande, un terzo delle quali (circa 40 mila) per importi inferiori al milione di lire. Si pensi dunque ai problemi che sorgono dal fatto che il rimborso viene effet-

tuato con titoli di valore nominale di un milione. Delle restanti 80 mila domande, 8 mila riguardavano debiti superiori ad 80 milioni, per un importo pari a 10 mila miliardi; l'ammontare complessivo è dunque di circa 12-13 mila miliardi. Da ciò si desume che il 70 per cento dello stesso riguarda, presumibilmente, le istanze di rimborso per crediti superiori ad 80 milioni e il 30 per cento è sufficiente per rimborsare i crediti di importo inferiore. Questi ultimi, però, sono più numerosi e dunque le procedure sono più lente, mentre i primi sono meno numerosi e le procedure più rapide.

Abbiamo dunque cercato di velocizzare al massimo tutte le procedure, evidentemente non sottraendo liquidità al sistema economico.

Credo di aver dato conto delle scelte del Governo e dunque invito i presentatori degli emendamenti a ritirarli. Le percentuali indicate non sono casuali: il fatto che si rimborsi l'80 per cento risponde ad una prassi seguita anche nei precedenti provvedimenti. Si tratta dunque di una scelta dettata da ragioni di cautela.

Ribadisco l'invito agli onorevoli Jannone e Conte a ritirare i loro emendamenti (anche per favorire la conversione in legge del decreto, con ciò rendendo definitivo il provvedimento e consentendo di avviare le procedure) che potrebbero eventualmente trasformare in ordini del giorno che il Governo si impegna ad accettare.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è il deputato Conte. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO CONTE.** Nel paese c'è molta attenzione al tema dell'equità fiscale. Mi meraviglia dunque molto vedere che in Parlamento vi è disattenzione nei confronti di temi tanto importanti.

Stiamo parlando di crediti di imposta, stiamo parlando dunque del diritto dei cittadini a vederli riconosciuti in tempi ragionevoli. Il sottosegretario ci ha detto che il provvedimento al nostro esame serve proprio a soddisfare questa esigenza e, segnatamente, quella dei cittadini che vantano crediti superiori ad 80 milioni.

D'altra parte questo provvedimento giun-

ge all'esame del Parlamento con due anni di ritardo e dopo che si era avanzata l'esigenza di abbassare il tetto dei cento milioni per il rimborso dei crediti attraverso i titoli di Stato.

Ora, che l'amministrazione impieghi tutto questo tempo per procedere alla restituzione di quanto i cittadini hanno versato in più mi pare un brutto segnale. Ma vorrei richiamare l'attenzione di quest'aula — e sarò brevissimo perché ne abbiamo già parlato in Commissione finanze e presto affronteremo nuovamente l'argomento — su tutti quei cittadini che aspettano ancora rimborsi per importi abbastanza modesti e che sono, come abbiamo sentito, centinaia di migliaia.

Io ho compiuto una piccola indagine presso il centro servizi di Roma ed ho potuto rilevare che sono in corso progetti in base ai quali si potrebbe addirittura, nel primo semestre 1996, procedere alla definizione di tutte le richieste presentate tra il 1990 e il 1993. Questo, è vero, costerebbe all'amministrazione statale 1 miliardo 200 milioni, ma essa risparmierebbe circa 374 miliardi di interessi che non sarebbero più corrisposti, ed oltre 300 miliardi di iscrizioni al ruolo, il che significa un risparmio totale di almeno 674 miliardi per il solo centro servizi di Roma.

Oltre tutto, verrebbero in evidenza le quote non esigibili, che solo per Roma pare ammontino ad 1 miliardo 324 milioni. E quando ci arrampichiamo sugli specchi per reperire stanziamenti per finanziare questo o quel provvedimento, dovremmo vedere, tra le pieghe dell'organizzazione dello Stato, in quale modo si perdono questi soldi e per quale motivo non si affronta veramente il problema della riorganizzazione degli uffici finanziari.

Detto questo, credo che la Commissione si impegnerà per verificare il fenomeno su tutto il territorio nazionale e, pur essendo d'accordo sulla necessità di convertire in legge questo provvedimento, ritengo che con il prossimo Governo dovremo affrontare tale tema e cercare di dare certezza ai diritti dei contribuenti.

Non voglio prendere altro tipo alla discussione. Ritiro senz'altro l'articolo aggiuntivo Jannone 1.bis.01 di cui sono cofirmatario,

preannuncio che ne trasfonderemo il contenuto in un ordine del giorno ed invito il Governo ad essere su questi temi il più possibile solerte per garantire la certezza dei diritti dei contribuenti.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il deputato Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PACE.** Presidente, dopo i chiarimenti e le dichiarazioni del sottosegretario, che ha dato risposta alle tante domande, alle tante perplessità ed anche alle tante curiosità, tra virgolette, sorte durante i lavori della Commissione, credo che i deputati del gruppo di alleanza nazionale possano esprimere la loro soddisfazione nel merito. Dovrei ripetere quanto appena detto dal collega Conte ma, anche se *repetita iuvant*, credo che sarebbe perfettamente inutile poiché la Camera è già stata, per così dire, atenzionata sul problema.

Pertanto, i deputati del gruppo di alleanza nazionale voteranno a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 526. (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare il deputato Castellazzi. Ne ha facoltà.

**ELISABETTA CASTELLAZZI.** Sarò brevissima, signor Presidente, perché il provvedimento la cui discussione seguirà quella attualmente in corso, cioè quello sulla violenza sessuale, credo abbia una rilevanza almeno pari a quella delle disposizioni urgenti in materia di crediti di imposta, tema che, come abbiamo sentito dal collega Conte, è sicuramente di grande importanza per il rispetto dei diritti dei cittadini. Non ripeterò quanto detto dal collega, che condivido in pieno e che, d'altra parte, il gruppo della lega nord ha sottolineato fortemente in Commissione, cioè che se pur ci soddisfano i nuovi strumenti approntati dal Ministero delle finanze per evitare che si creino nuovi crediti di imposta, ciò vale per il futuro — bisogna sottolinearlo, signor sottosegretario — mentre per il passato permane una situazione di grossa difficoltà di evasione delle

pratiche, che continuano a rimanere incagliate quando si incontrano anche solo piccoli problemi interpretativi o di contestazione di alcune voci. Questo significa che il provvedimento che oggi affrontiamo — che ovviamente condividiamo e per il quale ci auguriamo una pronta approvazione — riguarda soltanto quelle pratiche per le quali non vi è alcuna contestazione, mentre continuano a rimanere incagliate tutte quelle per le quali sorge qualche piccolo problema. Piccolo relativamente, poiché, spesso, si tratta di importi molto grossi che per alcune società, aziende, piccole e medie imprese, se non per l'artigianato, contano a tal punto da costringere l'impresa alla chiusura. Laddove si accumulano crediti di imposta elevatissimi sappiamo che i tempi di rimborso sono lunghissimi, cosa che spesso costa, per così dire, la vita delle aziende e delle stesse attività. Detto questo, vorrei fare alcuni rilievi. In primo luogo la distinzione tra gli importi superiori e quelli inferiori agli 80 milioni ci vede scettici, in quanto la motivazione addotta dal Governo è quella dei tempi di evasione o addirittura di rilevazione delle domande; abbiamo sentito che in occasione del precedente provvedimento sono state presentate — mi corregga il sottosegretario se sbaglio — più di 120 mila domande e, di fronte alla difficoltà di venirne a conoscenza e di metterle in ordine, il criterio adottato dalla Commissione è stato quello del rimborso a partire dalle somme più piccole per poi giungere agli importi più rilevanti (privilegiando quindi un ampio numero di aventi diritto per poi giungere al rimborso degli importi più grandi, che sono inferiori dal punto di vista numerico). Evidentemente questo criterio ha comportato qualche problema all'amministrazione statale, perché ancora oggi siamo nella fase di raccolta dei dati: non sono stati, infatti, ancora pagati i crediti di imposta agli aventi diritto che hanno già presentato regolare domanda. Questa è la motivazione per la quale ci è stato detto che si sarebbe provveduto a rimborsare più velocemente gli importi superiori agli 80 milioni.

Come ho già avuto modo di sottolineare in sede di Commissione finanze, vi è da domandarsi se si tratti di un problema di

organizzazione della macchina finanziaria o di una questione diversa. Nel caso si trattasse della prima ipotesi, bisognerà pur fare qualcosa perché i tempi — come abbiamo appreso dal sottosegretario Conte, che ci ha esposto dati molto significativi — comportano per lo Stato esborso di denaro (e si tratta di centinaia di miliardi) pagamento di interessi, nuove iscrizioni a ruolo ed impiego del personale. Questo significa, signor Presidente, signor sottosegretario ed onorevoli colleghi che vi è da parte mia del mio gruppo il sospetto che non siamo in presenza di un'organizzazione efficiente (ma questo forse è lapalissiano), perché decisamente non ci soddisfa il sentir affermare che si sta contando il numero delle domande al fine di formare gli elenchi.

Chiedo dunque ufficialmente al presidente della Commissione finanze, onorevole Paleari, che la Commissione stessa esca dalle aule parlamentari e si rechi almeno nei centri più grossi a prendere visione delle procedure: immagino in quali difficoltà possa trovarsi un funzionario, posto davanti a grosse pile di pratiche e di rapporti, nello svolgere efficientemente ed in tempi brevi il proprio lavoro. Non voglio certo rivolgere un'accusa al funzionario che deve assolvere il proprio dovere, ma poiché da tempo esistono l'automazione e l'informatizzazione è forse il caso di verificare se questi strumenti siano stati applicati. Questa è la sottolineatura che intendevo fare, perché riteniamo che al di sotto degli 80 milioni di rimborso vi sia comunque un vasto numero di aventi diritto che vorrebbero vedere i propri crediti rimborsati, ma che invece vengono messi da parte perché evidentemente considerati come cittadini di serie B: io non credo nei diritti di serie B, bensì nei diritti uguali per tutti e pertanto anche per questi cittadini creditori nei confronti dello Stato deve essere previsto lo stesso trattamento riservato a coloro che hanno crediti di imposta superiori agli 80 milioni.

Nonostante i miei rilievi i deputati del gruppo della lega non sono contrari al provvedimento in esame ed anzi preannunciano il proprio voto favorevole; un nostro voto negativo potrebbe infatti essere interpretato come la volontà di rallentare le procedure di

rimborso, cosa che noi non vogliamo assolutamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo progressisti-federativo desidero aggiungere una sottolineatura. Il problema del rimborso dei crediti di imposta sia per le voci contenute nel presente decreto-legge sia per i rimborsi IVA, costituisce un tema di grande sofferenza sociale che tocca centinaia di migliaia di cittadini e di imprese e rappresenta uno di quei fattori di quotidiano inasprimento epidermico dei rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria che crea elementi periodici di insofferenza e di rivolta fiscale (i quali poi, a volte, si scaricano su provvedimenti che nulla hanno a che vedere con una protesta giustificata). Penso, per esempio, al dibattito di questi giorni sul cosiddetto «ricavometro» su cui, inevitabilmente, si scaricano tensioni come queste.

Chiedo pertanto al sottosegretario Caleffi di valutare l'opportunità di costituire una sorta di *task force* che esamini in termini organizzativi quali siano gli impedimenti per un sollecito rimborso di questi crediti. Non basta, infatti, che noi stanziamo le disponibilità nel bilancio dello Stato, essendo l'importo già deciso con altri decreti, se non compiamo una valutazione attenta, responsabile ed urgente di quei piccoli e meno piccoli inghippi che impediscono i concretamente di rimborsare i cittadini dei loro crediti. Ribadisco che questo è l'impegno che io chiederei di assumere al sottosegretario ed al Governo in questa occasione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Trinca. Ne ha facoltà.

FLAVIO TRINCA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del centro cristiano democratico sul disegno di legge di conversione n. 3758, condividendo però le perplessità espresse dal collega Conte, in particolare sull'attività e sul lavoro dei centri servizi delle imposte dirette. In effetti, devo rilevare che i risultati delle

indagini effettuate dal collega Conte nel centro servizi di Roma sono identici a quelli delle indagini svolte nel centro servizi di Venezia.

Chiediamo pertanto una maggiore efficienza soprattutto in queste località dove, forse, l'attività del ministero ha incontrato ed incontra dei blocchi e delle lungaggini.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il deputato Castellani. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI CASTELLANI.** Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto favorevole dei deputati del gruppo del partito popolare italiano sul disegno di legge di conversione n. 3758, il quale va incontro ad una situazione difficile nel rapporto tra fisco e contribuenti; vorrei sottolineare che si tratta, comunque, di un'azione tardiva di equità rispetto alla situazione di tali contribuenti.

Anche noi nutriamo talune perplessità sulla costituzione di questi due panieri; riteniamo tuttavia che, vista la difficoltà dell'amministrazione finanziaria a far fronte rapidamente all'erogazione dei rimborsi, questa sia al momento attuale una via pressoché obbligata.

Riteniamo inoltre che l'amministrazione finanziaria dovrà compiere ogni sforzo per incrementare la propria efficienza perché, soltanto in questo modo, il rapporto tra il cittadino ed il fisco potrà migliorare.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Paleari.

**PIERANGELO PALEARI, Relatore.** Rinunzio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**FRANCO CALEFFI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Intervengo brevemente per dire che, evidentemente, vi è la massima attenzione del Governo attuale (naturalmen-

te, signaleremo la questione all'esecutivo che subentrerà) sul problema dei rimborsi.

Come ho già avuto modo di sottolineare in precedenza, vorrei dire che il Governo ha cercato di incidere soprattutto sulle cause; mi pare che questa sia la garanzia affinché il fenomeno non si possa ripetere nel futuro. Vorrei sottolineare, tra l'altro, come questa procedura rappresenti una delle procedure di rimborso, forse la minore; nel 1995, infatti, lo Stato ha rimborsato circa 20 mila miliardi di crediti di imposta, di cui 13.500 per l'IVA. Ho inteso fare tale precisazione per dire che le procedure ordinarie di rimborso proseguono normalmente, anche per importi consistenti.

Ribadisco in conclusione che il Governo ha recepito le istanze avanzate in questa sede e che si premurerà di segnalarle al responsabile del dicastero che subentrerà, come uno dei problemi sul quale si dovrà continuare a prestare la massima attenzione.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato segretario di dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

**ENRICO NAN, Segretario,** legge:

La Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

sul testo;

#### PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Jannone 1-bis.01, in quanto suscettibile di recare oneri per il bilancio dello Stato, non quantificati né coperti;

#### NULLA OSTA

sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

Avverto che gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

**PIERANGELO PALEARI, Relatore.** Nel corso della relazione ho invitato i presentatori degli emendamenti a ritirarli, diversamente il parere è contrario, non perché non li condivide, ma perché ritengo che ciò sia opportuno dal punto di vista funzionale, in modo da garantire la conversione in legge del decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FRANCO CALEFFI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Mi associo all'invito rivolto dal relatore ai presentatori degli emendamenti, diversamente il parere è contrario.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro degli emendamenti.

**ANGELO MUZIO.** No, signor Presidente, non intendiamo ritirarli, anzi ne raccomandiamo l'approvazione.

**GIANFRANCO CONTE.** Signor Presidente confermo, come già preannunciato in sede di discussione generale, il ritiro dell'articolo aggiuntivo Iannone 1-bis.01, di cui sono cofirmatario, e l'intenzione di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pistone 1-bis.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Conte e Jannone n. 9/3758/1 (*vedi l'allegato A*).

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tale ordine del giorno.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetto, Presidente.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la votazione?

GIANFRANCO CONTE. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Conte e Jannone n. 9/3758/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Rinuncio ad intervenire, Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, è quasi paradossale che si debba discutere in quest'aula su un decreto-legge che prevede rimborsi di crediti. Infatti, è evidente a tutti che l'esigenza di rimborsare un credito ad un cittadino sia ovvia ed è doveroso che lo Stato vi provveda.

La ragione per la quale abbiamo presentato ed insistito affinché si votassero i nostri emendamenti — e ci fa piacere che quanto meno il principio che li ha ispirati sia stato condiviso sia dalla Commissione sia dal Governo — non consisteva certo nella volontà di far perdere del tempo all'Assemblea. In realtà era piuttosto complesso far recepire con un ordine del giorno il contenuto dei nostri emendamenti a differenza di quanto

è avvenuto per l'articolo aggiuntivo dei colleghi Jannone e Conte.

Con la presentazione e richiesta di votazione abbiamo voluto sottolineare ancora una volta, poiché in altre occasioni sono stati adottati decreti-legge di contenuto analogo a quello oggi in esame, che vi è uno squilibrio notevole tra i grossi ed i piccoli crediti. Ciò evidentemente dipende anche da un problema di proporzioni: i crediti consistenti sono pochi, mentre i piccoli crediti sono di numero sicuramente superiore; si preferisce, quindi, seguire la strada delineata nel provvedimento del Governo rispetto ad altre alternative. Sappiamo perfettamente che un credito consistente non rimborsato può creare grandi problemi alle aziende anche in ordine alla loro sopravvivenza; tuttavia le medesime difficoltà, con le debite proporzioni, possono insorgere per un cittadino che dovesse trovarsi in condizioni disagiate, situazione questa che si verifica nella grande totalità dei casi.

Vogliamo dunque ribadire con forza che occorre superare un mal costume — e non sto qui a fare il processo alle amministrazioni, poiché vi sono uffici che funzionano benissimo — che di fatto crea disparità anche a livello territoriale. Bisogna quindi convincerci del fatto che il cittadino deve recuperare un rapporto di fiducia con lo Stato e ciò può avvenire soltanto se l'approccio muta completamente, non certo se le modalità rimangono quelle previste anche dal decreto-legge all'ordine del giorno, in base al quale un cittadino, se vanta un credito di ridotte dimensioni, non sa quando potrà essere rimborsato. È chiaro che in tal modo si accontenteranno coloro che hanno un credito grosso, ma quanti attendono il rimborso di un piccolo credito saranno ovviamente scontentissimi.

Nel settore fiscale si continua a procedere con un'evasione massiccia, con concordati, che poi sono condoni, generalizzati e con rimborsi sperequati rispetto ai bisogni della gente, che non sono certo determinati dall'importo di un credito. Invece occorre riaffermare — ed è l'ennesima volta che lo ribadiamo — un rapporto fiduciario tra Stato e cittadino, evitando di creare situazioni di disparità per cui vi sono cittadini furbi e

fortunati e cittadini malcapitati. Quindi occorre riaffermare che di fronte al fisco ci deve essere un'equità, un'efficienza: un'efficienza dimostrata dalle amministrazioni e forse anche da un nuovo modo di gestire il fisco, il quale non può essere così centralizzato ma realmente decentrato, quanto meno a livello regionale.

Anche in questo senso il controllo dell'evanore sarebbe sicuramente molto più semplice, in quanto la platea si ridurrebbe. Viceversa, quando ci si trova dinanzi ad un numero incredibile di utenti da controllare, il controllo diventa certamente molto più complesso e inefficace.

Con questa dichiarazione di voto preannuncio che il gruppo di rifondazione comunista-progressisti si asterrà sul disegno di legge n. 3758, non certo perché siamo contrari alla restituzione dei soldi ai cittadini che hanno invece pieno diritto, ma proprio per riaffermare il principio della necessità di imboccare una strada di risanamento di questo settore e perché non possiamo condividere queste differenze di percentuali (70 e 30, a seconda che si sia sopra o sotto gli 80 milioni). Vorrei arrivare al giorno in cui non si dovranno più votare questi provvedimenti perché non ci saranno più i crediti di imposta. Questo sarebbe uno Stato efficiente, giusto e sano! In tal senso dichiariamo il nostro voto di astensione (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato Pitone.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

La votazione finale del disegno di legge n. 3758 avrà luogo nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (3634) (ore 11).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversio-

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto.

Ricordo che, nella seduta del 24 gennaio 1996, la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 556 del 1995 di cui al disegno di legge di conversione n. 3634.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 2 febbraio 1996, la VI Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, deputato Paleari, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERANGELO PALEARI, *Relatore*. Quello al nostro esame è un provvedimento di natura tecnica, che aveva subito una prima valutazione negativa da parte della I Commissione. Successivamente, il problema è stato risolto nel merito e pertanto in aula si è poi deciso diversamente.

Il decreto-legge n. 556 reca la proroga della concessione, peraltro già concessa, al CONI per il gioco dell'Enalotto, che nella stesura originaria era stata fissata al 30 giugno. Poiché nel merito il problema è stato risolto con l'aggiudicazione della concessione ad una nuova società, il termine è stato portato a non oltre il 31 marzo, e comunque sino all'inizio della nuova gestione.

Non credo vi sia altro da aggiungere perché su tale argomento si è avuta un'ampissima discussione in occasione della votazione ex articolo 96-bis del regolamento. Il relatore è del parere che il disegno di legge debba essere rapidamente approvato proprio per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo concessionario. Colgo l'occasione per dichiarare che concordo con la modifica introdotta su suggerimento del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, dottor Caleffi.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla da aggiun-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

re alle considerazioni espresse dal relatore, alle quali mi associo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza del deputato Marengo, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prego il deputato segretario di dare lettura del parere della Commissione bilancio.

**ENRICO NAN, Segretario, legge:**

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, parere favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico si procederà direttamente alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3634, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto» (3634):

Presenti . . . . .	430
Votanti . . . . .	427
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	214
Hanno votato sì . . . . .	426
Hanno votato no . . . . .	1

*(La Camera approva).*

### **Votazione finale di un disegno di legge di conversione.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3758, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2362. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (*approvato dal Senato*) (3758):

Presenti . . . . .	433
Votanti . . . . .	415
Astenuti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	208
Hanno votato sì . . . . .	415

*(La Camera approva).*

### **Si riprende la discussione della proposta di legge n. 2576-B (ore 11,10).**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione della proposta di legge n. 2576-B.

Per cortesia...! Se vi sono colleghi che devono allontanarsi dall'aula, sono invitati a farlo adesso.

Signori, per piacere! Non riprenderemo la discussione con questo frastuono! Per cortesia, i colleghi lascino libero l'emiciclo!

Ha chiesto di parlare il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

**CARLO AMEDEO GIOVANARDI.** Signor Presidente, colleghi deputati, siamo alle battute finali un provvedimento che, come era nostro obiettivo, siamo riusciti a far discutere non soltanto in quest'aula, ma anche nel paese. Si è aperto infatti un dibattito, anche appassionato, cui hanno partecipato i maggiori quotidiani di informazione e nel quale

sono intervenuti giuristi, psicologi, medici, moralisti.

Quando alla fine del mese di dicembre noi abbiamo contribuito ad aprire tale riflessione, eravamo di fronte ad una novità di non scarso conto, che si era presentata anche in maniera abbastanza estemporanea: il Senato, cioè, aveva spostato a dodici anni il limite di età per i rapporti sessuali tra minorenni consenzienti.

Vorrei subito sgombrare il campo da una delle tante «leggende metropolitane» che cominciano a circolare e che poi è difficile smentire: vale a dire quella secondo la quale il centro cristiano democratico ha avuto un ruolo, al Senato, in questa decisione. Per la verità, il relatore Belloni si è opposto in Commissione ad una modifica che, in prima istanza, consentiva addirittura i rapporti tra dodicenni e maggiorenni, ma è stato battuto in sede di votazione.

Ha poi cercato in aula, assieme a deputati di tutti i gruppi, di attenuare quella norma, almeno eliminando la possibilità di rapporti tra maggiorenni e bambini di 12 anni.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia, non si sente nulla!

**CARLO AMEDEO GIOVANARDI.** Tale obiettivo è stato raggiunto ma la mediazione è stata insufficiente perché l'articolo 5 è giunto all'esame della Camera modificato in modo tale da consentire rapporti tra dodicenni ed infra-diciottenni. Abbiamo addotto alcune ragioni, che questa mattina confermiamo, affinché questa Camera riporti il limite a 14 anni. Le riteniamo ragioni fondate e sensate.

La prima è di ordine sistematico ed è stata richiamata dall'avvocato Ricciardi, a nome del Governo, alla fine del mese di dicembre, quando ha fatto riferimento a ragioni sistematiche di un principio generale del nostro ordinamento, che ritiene i minori di 14 anni incapaci di intendere e di volere. Tante volte ci siamo interrogati sul fatto che la legge possa o meno porre un limite ai comportamenti, alle responsabilità; ebbene, nel nostro ordinamento questo limite è stato individuato nell'età di 14 anni. Una norma come quella al nostro esame, che in modo estem-

poraneo modifica tale limite solo con riferimento ai rapporti sessuali, senza inserire la questione in un ambito più vasto, pone tutta una serie di problemi di relazione che non vengono risolti ma, anzi, aggravati.

Come dicevo, si è anche sviluppato in proposito un dibattito nel paese che ci ha confortati rispetto alla ragionevolezza degli argomenti cui abbiamo fatto riferimento in quest'aula. Si è infatti registrata la quasi unanimità — fatto stranissimo e singolare nel nostro paese — dei commentatori di aria sia cattolica sia laica dei quotidiani *Corriere della sera*, *La Stampa*, *la Repubblica*, *Avvenire*, nel determinare un limite, questa volta non giuridico ma fisiologico e psicologico con riferimento alla maturità del soggetto, al di sotto del quale il rapporto sessuale non può più essere definito consenziente perché solo uno dei soggetti in relazione fra loro aveva sviluppo e maturità sufficienti, divenendo l'altro non soggetto ma oggetto di attività sessuale.

Abbiamo ricordato come i bambini, i fanciulli (come vengono definiti nella legislazione dei paesi europei i dodicenni) per mancanza di maturazione psicologica e per mancanza assoluta di maturità fisica (ossia prima della pubertà e, per le ragazzine di prima e seconda media, del menarca) possono — specie nel caso dei bambini — essere oggetto di attenzione sessuale senza essere in alcun modo consapevoli soggetti della propria sessualità. Il limite di 14 anni non è quindi banale né rappresenta un numero estratto a sorte tra i tanti possibili, ma fondato. Mi richiamo all'articolo della Bossi Fedrigotti sul *Corriere della sera* ed a quello di Caviario su *il Sole 24 ore*, per citare due osservatori, certamente laici, per i quali si tratta di un limite al di sotto del quale mancano i presupposti del libero esercizio della propria sessualità.

Si dice che sia arbitrario fissare un limite. Se così fosse non dovremmo porre limiti neanche all'utilizzo dei bambini di cinque, sette o otto anni rispetto all'esercizio della sessualità. Riteniamo invece che il limite sia opportuno, utile e doveroso proprio per fissare un confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, tra ciò che esalta la personalità dell'adolescente che sta diventando uomo o

donna e quello che lede in modo irreversibile la sua psicologia e la sua personalità.

Certo, il dibattito c'è stato ed abbiamo registrato come si sia passati dalla difesa acritica del limite di 12 anni ad una modifica degli atteggiamenti di difesa di quanto operato dal Senato; oggi, infatti, oltre al nostro emendamento, che reintroduce il limite dei 14 anni, è stata presentata da vari altri gruppi politici una proposta di modifica che fissa tale limite in 13 anni con una differenza di età tra i soggetti che hanno rapporti sessuali non superiore a 3 anni. Certamente riteniamo l'emendamento in questione migliorativo del testo. Indubbiamente, il fatto di aver eliminato il riferimento ai dodicenni rappresenta la presa di coscienza di ciò che affermavo poc'anzi, ossia che era contraddittorio, inaccettabile qualificare come soggetto capace di avere una sessualità propria chi, per ragioni psicologiche e fisiche, non ha la maturità necessaria per compiere con un minimo di consapevolezza quel gesto. Lo consideriamo, quindi, un miglioramento, ma non lo giudichiamo sufficiente, in quanto, per le ragioni di ordine sistematico che sono state illustrate e per le motivazioni di carattere psicologico e fisiologico che sono state sottolineate, crediamo sia molto meglio mantenere il limite dei quattordici anni.

Ci è stato obiettato che in tal modo non saremmo all'avanguardia rispetto a legislazioni di altri paesi dell'Unione europea che si confrontano con uno sviluppo della società e delle relazioni interpersonali a livello del nostro. Non è così. Il codice penale tedesco, infatti, punisce chi compie atti sessuali con minori di quattordici anni, anche consenzienti (che definisce «fanciulli»); addirittura, il codice penale svizzero pone il limite a sedici anni ed altrettanto fa il codice penale belga (prevedendo come sanzione un periodo da dieci a quindici anni di lavori forzati), mentre il codice penale francese fissa tale limite a quindici anni. Vi sono due eccezioni. Una è rappresentata dalla Spagna, che pone il limite a dodici anni, ma con una definizione dello stupro che, in caso di rapporto con persone di età tra i dodici ed i quattordici anni, rende quasi impossibile il riconoscimento della consensualità. L'altra eccezione è costituita dalla legislazione penale inglese,

che però va letta bene: è vero, infatti, che in Inghilterra anche i soggetti con più di dieci anni sono considerati responsabili dell'attività sessuale che compiono, però in quel paese è ancora in vigore la norma che punisce con l'ergastolo — attenzione, l'ergastolo! — i casi di sodomia, anche consensuale, che coinvolgano minori di anni sedici. Quindi, quando alla fine di dicembre noi disinvoltamente immaginavamo che un bambino di dodici anni potesse avere un rapporto omosessuale, consentito dall'ordinamento, con un diciottenne, come se nulla fosse, dovevamo tener presente che in ordinamenti come quello inglese, definito *liberal*, è previsto l'ergastolo per chi tocca un ragazzino al di sotto dei sedici anni.

Devo dire, quindi, che la legislazione europea nel suo complesso è molto più severa e rigorosa della nostra, sia per quanto concerne le pene sia per quanto riguarda i limiti di età. Prevedendo, quindi, il limite dei quattordici anni, ci poniamo un po' al di sotto della media europea, ma riconfermiamo un indirizzo ormai consolidato, che si fonda sulle solide ragioni che ricordavo poc'anzi.

Comunque, onorevoli colleghi, il nostro gruppo ha accettato che questo confronto avvenisse oggi in aula, perchè — lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo oggi — il nostro non era un atteggiamento pregiudiziale contro questo provvedimento, che intende inasprire le pene previste per i reati di violenza sessuale, definendoli reati contro la persona. Vogliamo che questa proposta diventi legge, ma vogliamo che ciò avvenga senza che nel testo sia presente quell'anomalia che risultava del tutto eccentrica rispetto alle finalità che la proposta di legge si pone, in quanto, anziché restringere, allargava un ambito di possibile violenza nei confronti proprio dei soggetti più indifesi, ossia i bambini. Abbiamo acconsentito, quindi, a venire in aula e riteniamo, pur riconoscendo il passo avanti rappresentato dall'emendamento cui ho fatto più volte riferimento, che la saggezza dell'Assemblea sia tale da portare a ripristinare il testo che tutti, all'unanimità avevamo votato quando la proposta di legge era stata esaminata da questa Camera in prima lettura.

Chiediamo quindi a tutti di compiere un atto di saggezza, per riportare nel nostro ordinamento il buon senso di una costruzione sistematica che pone a quattordici anni il discrimine — comprensibile da tutti, dalla gente — tra rapporti sessuali leciti ed illeciti tra minorenni (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico*).

GIUSEPPE PISANU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

BEPPE PISANU. Soltanto per precisare, signor Presidente, che il gruppo di forza Italia su questo provvedimento riconosce libertà di coscienza ai propri parlamentari: quindi, tutti i colleghi che intervengono lo faranno a titolo personale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Della Valle, che ne ha facoltà, intendendosi l'intervento del deputato Pisanu come una precisazione...

RAFFAELE DELLA VALLE. Signor Presidente, avevo regolarmente e ritualmente chiesto di parlare sull'emendamento formulato dall'onorevole Giovanardi ieri sera, e quindi credo di essere assolutamente in sintonia con il regolamento. Evidentemente non ne è stato preso atto, ma — ripeto — già da ieri sera avevo chiesto di parlare su questo argomento. Ho ribadito la richiesta anche questa mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, deputato Della Valle.

RAFFAELE DELLA VALLE. Grazie, signor Presidente.

Credo che alcune osservazioni ulteriori rispetto all'intervento svolto durante la precedente seduta dedicata a questo problema vadano formulate sul tema sottoposto alla nostra attenzione. Si tratta di un problema che da parte degli organi di stampa è stato molto spesso banalizzato addirittura con slogan del tipo «amore è bello anche a 12 anni». Ritengo non sia serio ridurre la questione a questo slogan e ritengo altresì di manifestare il nostro disappunto e il nostro

dispiacere allorché, da parte di qualcuno, si assume o si dice che opponendosi all'emendamento introdotto dal Senato si andrebbe in un certo senso a «guastare la festa» e quindi ci si presenterebbe con un atteggiamento ostruzionistico.

Sappiamo tutti che la legge è da lungo tempo attesa come segnale di un maggiore impegno delle istituzioni contro un costume ed una mentalità inaccettabili. Deve però altrettanto spiacere che anche stavolta tornino ad affiorare gli anatemi e le intemperanze nei confronti di coloro che pongono tematiche di coscienza e di scienza e che soprattutto cercano di capire il perché dell'improvviso ed improvvisto emendamento formulato dal Senato.

Nelle università ci hanno insegnato che in genere una nuova norma è necessaria quando la precedente appaia ingiusta o inadeguata o quando sia richiesta per prevenire o per sanare situazioni di palese sofferenza. Allora formulo a me stesso e a tutti voi una prima domanda: davvero sono così tanti i dodicenni e le dodicenni in impellente attesa di realizzare lo slogan «amore è bello»? È questo il primo punto. La legge deve rispondere soltanto a principi di carattere generale di ampia statistica.

La seconda domanda è la seguente: la norma trova analogie nelle altre legislazioni? Dobbiamo forse adeguarci agli altri paesi? Già il collega Giovanardi vi ha illustrato la legislazione degli altri paesi. Attraverso uno studio di diritto comparato apprendiamo per esempio che in Belgio e in Svizzera la soglia minima è 16 anni e che in Francia, Danimarca e in Svezia è 15 anni e ancora che in Germania, in Austria e in Inghilterra è 14 anni.

Cosa ci dicono gli esperti sul tema? Non si può spostare la soglia di 14, 13 o 12 anni con grande disinvoltura, ma bisogna chiedersi cosa suggeriscano gli esperti *in subiecta materia*. Richiamo a tutti voi la relazione del Consiglio nazionale dei minori, organo di assoluta competenza in materia, e la decisione che ha adottato nel corso del convegno sul diritto alla protezione. Con tale decisione si stabilisce che: «È giusto mantenere la violenza presunta in età al di sotto dei 14 anni». E si aggiunge la ragione per la

quale è giusto, astenendosi dunque dal fare una affermazione apodittica o ingiustificata. Si dice infatti: «La liceità degli atti sessuali tra minori rischia di banalizzare la sessualità e» — aggiunge sempre il consiglio nazionale — «è meglio lasciare al giudice minorile la discrezionalità di decidere circa la non punibilità».

Onorevoli colleghi, se le cose stanno dunque così, se è giusto che finalmente si vari una legge che protegga di fatto la donna, non ha alcun senso sancire il «via libera» sulle bambine o sui bambini di 12 anni.

È difficile, pertanto, riconoscere come equilibrata una soluzione che escluda la punibilità del comportamento di un giovane pressoché diciottenne, il quale approfitti dell'im maturità di una dodicenne. Così come ripugnante apparirebbe la soluzione giuridica di un caso scolastico che potrebbe pur sempre verificarsi e che, di fatto si è verificato più di una volta.

Già nel mio precedente intervento avevo citato un esempio al limite. Ne cito un altro, e state ad ascoltare. Una giovane ragazza — chiamiamola Claudia — di anni 13, la mattina compie atti sessuali con il suo giovane *partner* — chiamiamolo Giovanni — di anni 17. Il suo consenso è validamente prestato perché non viziato: *ergo* non è punibile. Ha infatti la capacità di intendere e di volere, ha la capacità di disporre del proprio corpo, è capace, insomma, in tutto e per tutto.

La stessa Claudia il pomeriggio, non già commette il reato di furto, come è stato detto, ma facendo la *baby-sitter*, sevizia un bambino di anni 10. Questa è l'ipotesi. Non c'è processo: non è punibile perché non è capace di intendere e di volere e dunque non può essere sottoposta ad alcuna sanzione. La stessa persona la mattina è capace, il pomeriggio è incapace: si coglie chiaramente la distonia!

Credo allora che la disciplina adottata dalla Camera non debba essere toccata e che l'emendamento proposto dal Senato non debba essere approvato. Penso sia più conveniente che le cose rimangano sul punto così come sono attualmente disciplinate, perché esistono istituti che il diritto penale ed il diritto processuale minorile consentono di applicare con una certa elasticità, proprio

per evitare il più possibile ai giovani l'impatto con il carcere e, addirittura, con pene di qualsiasi specie.

Ricordo — e mi avvio alla conclusione — che esiste la regola per cui l'imputabilità del minore tra gli anni 14 e i 18 va sempre valutata in concreto e in relazione alla specifica consapevolezza che egli dimostra circa il carattere della condotta, pur astrattamente delittuosa, che gli si addebita. Cosicché pure per i reati più gravi può sempre essere emessa, in base ad una valutazione del giudice, sentenza di proscioglimento.

Ricordo quindi che queste normative sono a tutela dell'imputato minore e, soprattutto, di quello che non abbia compiuto i 14 anni ma ne abbia già 12.

Per queste ragioni, non essendovi motivazioni di carattere tecnico, giuridico, morale ed etico, credo che la soluzione proposta dal Senato vada respinta e che si debba invece approvare l'emendamento presentato dal collega Giovanardi soppressivo di quella norma (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico e di deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi degli onorevoli Giovanardi e Della Valle, quest'ultimo con una punta di stupore. Non vorrei infatti che oggi in quest'aula la discussione su un punto delicatissimo — per carità —, assolutamente delicato, della legge venisse rappresentata in maniera falsata rispetto al contesto reale.

Qual è, infatti, il contesto reale?

Quello nel quale, accanto alla posizione rappresentata dagli emendamenti firmati dall'onorevole Giovanardi, il quale in assoluta legittimità chiede il ripristino della disciplina prevista dal codice Rocco, le stesse donne che si sedettero attorno ad un tavolo e dettero vita ad una proposta di legge unitaria sulla violenza sessuale sono riuscite a raggiungere una soluzione che tiene conto delle obiezioni serie, legittime, motivate che al testo del Senato sono state fatte.

Quindi, onorevole Della Valle, non stiamo più ragionando del testo del Senato ma credo che, più propriamente, dobbiamo informare i colleghi di quest'aula, che oggi devono votare, che sono chiamati a ragionare ed a scegliere su due emendamenti: quello che ripristina il testo del codice Rocco e quello che stabilisce che non sono punibili gli atti consensuali tra minorenni quando il minore di età abbia superato gli anni 13 e quando la differenza di età fra i due non sia superiore a tre anni; quando, cioè, ci troviamo in una situazione di rapporto affettivo tra adolescenti tra i quali lo scarto di età è, appunto, tale da non configurare quella disparità nel rapporto che condusse il legislatore del codice Rocco, ed ha ancora condotto quest'aula e il Senato, a ritenere che possa essere configurata la violenza presunta. Credo che questo sia un punto molto delicato, perchè tengo molto ad un rapporto di lealtà reciproca — lo dico senza alcuna ombra di polemica nei confronti dell'onorevole Della Valle — e mi rendo conto che si tratta di una situazione difficile che investe — se volete — non soltanto la cultura politica, ma anche la coscienza — per usare una parola che riassume molte cose: l'esperienza personale, il rapporto che si ha con i figli, il tipo di educazione che si è ricevuta, quella che si ritiene di dover trasmettere alle nuove generazioni. Si tratta dunque di una scelta davvero delicata, ma vorrei che ragionassimo in termini reali, non di polemica che prescindano dal merito e, in qualche misura, lo falsi.

Detto questo, credo che già possa essere smontata in quest'aula la finta contrapposizione, la falsa contrapposizione tra pazzi libertari, che vogliono indurre i dodicenni ad avere rapporti sessuali prematuri, e coloro che, invece, si occupano di minori. Non è questo il punto, davvero, colleghi, non lo è; non è questa la questione. Credo, invece, che stiamo ragionando su un passaggio della vita di ciascun essere umano, quello dell'adolescenza, che è estremamente difficile, critico e nel quale la scoperta della sessualità è un fatto fisiologico in ordine alla crescita ma, certo, va trattato con grande attenzione. Per questo noi abbiamo ritenuto di sostenere la tesi che limitasse l'invasività del

giudice penale all'interno di questo momento delicato che è la scoperta dell'affettività, dell'altro, della capacità di amministrarsi, di disporre di sé, della propria libertà, di rispettare l'altro e di rispettarci ed abbiamo ritenuto che vi fosse una fascia in cui questi rapporti andassero governati non dal codice penale, non dal giudice penale in un regime di azione penale obbligatoria — perché i sistemi dei quali lei ha parlato, onorevole Della Valle, sono sistemi nei quali l'azione penale non è obbligatoria, non si mette in moto il meccanismo di polizia e via dicendo — ma, ad esempio, dalla scuola, dalla famiglia, dagli adulti di riferimento, dalla guida spirituale, insomma da tutti quegli adulti che guardano con attenzione a questo periodo delicatissimo di crescita e sono in grado di fornire strumenti di aiuto che sono, secondo me, più validi ed efficaci di quanto possano essere una sanzione penale ed un intervento di un giudice penale, per quanto motivato, attento, preparato questi sia.

Questo volevamo affermare, onorevole Della Valle, non l'«amore bello» a dodici anni, non l'amore libero a dodici anni; perché avremmo anche negato quella parte della nostra cultura che ci insegna che la libertà è cosa che si impara ad usare, che rispetto reciproco è cosa che si impara a coltivare in se stessi, che il rispetto di se stessi e la dignità di se stessi, che vengono in gioco nel rapporto affettivo ed in quello sessuale, sono una cosa che bisogna imparare a conoscere e ad usare guidati, ma non dal codice penale, non dal giudice penale. Questa era la nostra opinione e noi la rassegniamo ai colleghi perché di questo si discute e non d'altro, non di contrapposizioni che falsano i termini della questione e possono falsare anche la decisione dei colleghi, allorché si troveranno a votare su una legge che, magari, non tutti hanno seguito come alcuni di noi, come spesso accade.

Il nostro è un paese nel quale fino a poco più di venti anni fa una dodicenne poteva sposarsi in regime di indissolubilità del matrimonio sia per il codice civile sia per il codice canonico, nei quali era prevista la possibilità di vendere, per così dire, la vita di una ragazza ad una persona magari molto più adulta sotto il manto del vincolo del

matrimonio: allora ci battemmo contro quel principio e ciascuno di noi ricorda quel periodo come una positiva stagione di riforma intensa, appassionata e feconda. Credo che la strada che oggi abbiamo imboccato discutendo di questo articolo della legge di riforma in materia di violenza sessuale si innesti in quel filone di pensiero, di cultura, di innovazione, di affermazione di civiltà.

I colleghi sono ora chiamati ad esprimersi sull'emendamento dell'onorevole Giovanardi, sicuramente del tutto legittimo, volto a ripristinare la concezione del codice Rocco e quindi a rendere suscettibile di intervento da parte del giudice penale anche l'ipotesi di un rapporto affettivo: non il caso di un rapporto sessuale completo, colleghi, ma di manifestazioni di affettività normali fra adolescenti, per esempio fra un ragazzino di 14 anni ed un mese ed una ragazzina di 14 anni meno una settimana, da noi contemplato nell'emendamento che abbiamo faticosamente costruito. Non intendo l'avverbio «faticosamente» in un'accezione negativa, al contrario: la nostra è stata una fatica positiva e l'emendamento presentato in quest'aula è stato il frutto di un conflitto positivo. Esso prevede il caso di un minorenne che consensualmente compia atti sessuali — in un'accezione molto vasta, che comprende qualunque forma di esternazione di affettività e di sessualità — con una ragazza maggiore di 13 anni quando lo scarto di età fra i due non superi i 3 anni (quindi si tratta davvero di coetanei, di due soggetti che vivono la stessa fase, lo stesso momento, con la stessa ansia, gli stessi timori, le stesse incertezze ed uguale slancio e felicità) Sottraiamo dunque questa situazione al codice penale, sottraiamola all'intervento del giudice penale e recuperiamo la capacità di ciascuno di noi di essere genitore, adulto di riferimento, per così dire. Muovendoci in questa direzione non credo che faremo del male ai ragazzi: credo, anzi, che forniremo loro uno strumento in più per imparare ad usare la loro libertà, per divenire capaci di rispettare se stessi e gli altri, per introiettare questo modulo di rispetto, di conoscenza reciproca e di libertà governata, che probabilmente potrà servire loro nell'evoluzione dei rapporti interpersonali che avranno nel

corso della loro vita (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, i democratici, della componente comunisti unitari del gruppo misto e di deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Paggini. Ne ha facoltà.

ROBERTO PAGGINI. Signor Presidente, l'emendamento Giovanardi 5.1, sul quale ci accingiamo a votare, tende a mantenere inalterata la normativa del codice Rocco per quanto riguarda i rapporti tra i minori. Tale normativa stabilisce la presunzione che ogni rapporto avuto con un minore di 14 anni sia comunque violento: si tratta di una presunzione assoluta, invincibile, nei confronti della quale non si può neppure opporre l'ignoranza circa l'età del partner. Certamente si tratta di uno dei reati più odiosi che esistano, nei confronti del quale ci accingiamo giustamente ad elevare le pene previste, un reato che richiede una grandissima capacità di delinquere: ebbene, se dovessimo continuare a sancire, come faremmo approvando l'emendamento Giovanardi 5.1, che un ragazzino di età di poco superiore ai 14 anni il quale abbia un rapporto affettivo con una ragazzina di poco meno di 14 anni, sia un delinquente che rischia 10 anni di galera, saremmo al di fuori della realtà, al di fuori dei tempi! In questa sede sono state utilizzate alcune argomentazioni, a mio avviso fallaci, a sostegno della tesi che viene prospettata con questo emendamento. L'argomentazione principale mi sembra essere la seguente: il nostro codice prevede la non imputabilità dei minori di 14 anni e lo fa perché presume che questi ultimi siano incapaci di intendere e di volere. Vorrei dire all'onorevole Della Valle e ad altri colleghi che questa è una finzione giuridica a tutela del minore. Il legislatore, dichiarando non imputabili i minori di 14 anni, non ha ritenuto che l'insieme di tali soggetti fossero incapaci di intendere e di volere, bensì che possono esservi alcuni minori di 14 anni incapaci di intendere e di volere. Poiché non si può andare a verificare caso per caso, il legislatore ha dettato questa norma a tutela dei minori. Non si può, quindi, invocare ora

un principio che — ripeto — è a tutela dei minori, a sostegno di una norma che non li tutelerebbe per nulla, tanto che un minore che avesse rapporti affettivi con un quasi coetaneo (perché è chiaro che vi saranno minori di 14 anni capaci di intendere e di volere!) risulterebbe comunque essere un delinquente. Sotto questo aspetto, se un problema di compatibilità con il sistema vi è, esso è di segno opposto rispetto a quello che qui è stato lamentato. Ribadisco pertanto che questo non è un argomento adeguato.

Vi è poi un altro argomento che lei, onorevole Della Valle, ha ripreso in maniera diversa questa mattina, avendolo già trattato in prima lettura. Stamane lei ha parlato della ragazzina Claudia, l'altra volta della ragazzina Maria. Lei, onorevole Della Valle, è a giudizio unanime un bravo avvocato; tuttavia, capita anche agli avvocati più bravi — anzi proprio a loro! — di dover sostenere tesi molto ardite e, quindi, di utilizzare argomenti fallaci. Nella precedente occasione l'onorevole Della Valle citò il caso della ragazzina Maria di 13 anni, la quale è fidanzata con un ragazzo di 17 anni e mezzo. Ebbene, quando la ragazzina Maria arriva a compiere i 13 anni e mezzo e il ragazzo i 18 anni, se continua il rapporto con quest'ultimo oppure se Maria intrattiene un rapporto con un altro maggiorenne, quest'ultimo commetterebbe il reato. Onorevole Della Valle, se si tratta dello stesso ragazzo, nessun interprete dirà mai che esso ha commesso un reato; se si tratta invece di un altro maggiorenne, sì! Il problema, infatti, non è quello di dire che, una volta consapevole, il soggetto in questione è sempre consapevole. Le dimostrerò la validità di questa mia affermazione: nella parte della normativa che voi accettate, è già previsto che la ragazzina Maria di 14 anni ed un giorno abbia un rapporto ritenuto consapevole; allorquando essa raggiungerà l'età di quindici anni e mezzo e s'imbatterà nel tutore o nel convivente della madre e via dicendo, avrà un rapporto ritenuto dalla legge non più pienamente consapevole, ma che in qualche maniera plagiato! Mi pare che voi ragionate come se il valore da tutelare sia quello della verginità, il quale si tutela una volta per tutte! Non è così; il valore che deve essere

tutelato è quello della libertà all'interno del rapporto: essa vi può essere, quindi, nel caso di una ragazzina di quattordici anni e un giorno nell'ambito di un determinato rapporto, e non in quello di una ragazzina di 15 anni e mezzo nell'ambito di un altro rapporto (come dicevo, ciò è già previsto dal codice nella parte che voi approvate!).

Onorevole Della Valle, i fatti stanno nel modo nel quale li ho descritti! Ciò, tuttavia, non fa venir meno la mia stima nei suoi confronti.

Dicevo in precedenza che il valore da tutelare è quello della libertà. Ricordo che il codice vigente in Italia nel 1889 prevedeva il limite di 12 anni per la presunzione di incapacità sotto il profilo della violenza sessuale. Quando il codice Rocco modificò tale previsione elevando il limite ai 14 anni, la Commissione parlamentare — composta da esperti — espresse un parere contrario; lo fece anche perché fino al 1927 la donna aveva potuto sposarsi benissimo all'età di 12 anni; (dopo tale data, e fino agli anni 80, ugualmente fino ai 12 anni ma solo in regime derogatorio rispetto alla regola dei 14 anni: una deroga, comunque, facilmente ottenibile!).

Onorevoli colleghi, poniamoci la seguente domanda: quale era il valore che il codice Rocco voleva tutelare? Era quello della libertà della persona o un altro valore? Perché a dodici anni la donna poteva sposarsi — e quindi era ritenuta capace di intendere e di volere — e contemporaneamente si riteneva che esso fosse sempre violentata nell'aver un rapporto a quell'età? Perché il valore che il codice Rocco intendeva proteggere non era quello della libertà dell'individuo, bensì quello della tutela della procreazione nell'ambito del matrimonio. Con ciò si spiega il matrimonio riparatore: l'uomo poteva usare violenza alla donna, ma la violenza non era più tale se si arrivava al matrimonio. Con ciò si giustificava anche quell'assurda distinzione — che per fortuna viene meno — tra violenza carnale in senso stretto e atti di libidine violenti. Questi ultimi, anche quelli più odiosi, venivano puniti in misura minore rispetto all'unico atto che permetteva la procreazione. Questo, signori, era il valore di base della filosofia del codice Rocco!

Consapevolmente, o inconsapevolmente, voi vi richiamate ancora a tali valori, quindi a principi che definirei oscurantisti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono portatore di una visione edonistica e lassista, tanto che avevo proposto che non vi fosse possibilità di patteggiamento per un reato così odioso. Avevo anche proposto che si eliminasse l'attenuante del fatto di lieve gravità, perché mi sembra che così facendo, in via surrettizia, si rischi di reintrodurre la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti. Ho, dunque, la piena consapevolezza di quanto sia delicato anche il problema dei minori.

Personalmente ero favorevole a che si agisse attraverso l'articolo 609-*bis* del codice penale, che già prevede che possa essere punito chi approfitta di condizioni di inferiorità psichica o fisica di una persona. Si poteva anche modificare tale articolo in modo da dare all'interprete la certezza di poterlo applicare alle fattispecie che qui ci interessano, ma verificando i casi di volta in volta e non attraverso la presunzione assoluta di violenza in tutti i rapporti sessuali tra minori. In via subordinata avevo anch'io presentato, durante l'esame in prima lettura, alcuni emendamenti che tenevano conto della differenza di età. È una via che può essere seguita, non è una via scandalosa per i motivi che ho in parte indicato. Avrei preferito che si partisse dai 12 anni, sia pure con la differenza di tre anni di età tra i soggetti. Ripeto: è una linea di compromesso, però sin da ora posso dichiarare, anche a nome dei deputati del gruppo i democratici, che il provvedimento nel suo complesso è largamente positivo ed esprimeremo su di esso voto favorevole. Il provvedimento è positivo per quanto ho già avuto modo di dire anche in commissione, e, principalmente, ma non vi è tempo di soffermarvisi, perché finalmente questo reato viene inserito tra quelli contro la persona e non tra quelli contro la morale. Tuttavia, onorevole Giovanardi, e concludo, se passasse la norma che ci accingiamo a votare, per i motivi poc'anzi richiamati e per quella che ne è la filosofia, questa nuova dislocazione finirebbe con il risolversi in qualcosa di puramente formale (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Mussolini. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRA MUSSOLINI.** Signor Presidente, avevo chiesto in precedenza la parola sull'ordine dei lavori per fare chiarezza sul punto della discussione. Com'è stato anticipato dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, voteremo un emendamento della Commissione giustizia, che si è riunita ieri, che non rappresenta un puro, semplice e freddo compromesso, ma un punto di equilibrio che si è raggiunto mantenendo l'autonomia di giudizio sia della Camera che del Senato. Abbiamo svolto infatti intense riunioni alle quali hanno partecipato i deputati interessati alla discussione sul delicato punto relativo all'articolo 5, e alle quali abbiamo invitato anche i senatori che, molto gentilmente, sono intervenuti.

Abbiamo svolto una seduta congiunta delle Commissioni per trovare, ripeto, un punto di equilibrio, una mediazione costruttiva che recepisce da una parte le legittime istanze di alcuni gruppi, che riguardavano soprattutto il punto critico relativo all'abbassamento del limite di età operato dal Senato e dei 12 anni, e dall'altra parte quanto era stato giustamente affermato. L'articolo 5 non può prevedere punizioni per l'affettività. Noi dobbiamo trovare — e ritengo ciò sia stato fatto con l'emendamento predisposto dalla Commissione — una posizione intermedia che da una parte garantisca liberamente, in uno Stato libero, l'affettività, ed è bene chiarire che per atti sessuali...

**PRESIDENTE.** Deputato Savarese, per cortesia!

**ALESSANDRA MUSSOLINI.** Dicevo che è opportuno chiarire che quando si parla di atto sessuale si intende o il bacio oppure il rapporto sessuale vero e proprio. Per tale motivo nella proposta di legge abbiamo introdotto l'espressione «atti sessuali» e si parla di violenza sessuale e non più di congiunzione carnale. Si tratta, infatti, di un punto molto delicato: abbiamo fatto tanto affinché con il provvedimento in esame il reato venisse riferito non più alla morale ed al buon costume bensì alla persona. A tale proposito

ritengo che ciò non sia tanto una vittoria delle donne: bisogna abbattere e non rialzare gli steccati e, se la legge verrà approvata, si tratterà della riaffermazione della dignità sociale.

Abbiamo dunque affermato il principio che il reato in questione è contro la persona, ma non si può ledere l'affettività; perché la sessualità — poiché di ciò si è parlato in quest'aula a proposito dell'articolo 5 — è argomento assai delicato. L'affettività e la sessualità fanno parte della costruzione della personalità; su ciò occorre essere chiari anche da un punto di vista fisiologico.

Ho sentito alcuni colleghi parlare del menarca come evento fisiologico spostato all'età di 14 anni. Innanzitutto non è così: sappiamo che da un punto di vista scientifico il menarca interviene tra i 12 ed i 13 anni; ma la questione non è solo di natura fisiologica. Il fatto è che non possiamo traumatizzare dei ragazzi che si accingono ad una vita sociale spesso complicata, difficile e pericolosa, qual è quella attuale, inculcando loro il concetto di sessualità come peccato, come frustrazione. Spesso dai giornali è emersa una spiacevole distinzione tra chi vuole tutelare i minori e chi vuole a tutti i costi consentire la sessualità — intendendo con sessualità un rapporto completo che non può essere imposto e che certamente non è questa legge ad imporre — ai dodicenni.

In proposito occorre essere molto chiari, così come ha affermato l'onorevole Finocchiaro, mettendo in luce i punti salienti del provvedimento e ciò che esso vuole cambiare. Non si può parlare nuovamente di moralità, ma si deve pensare a quelli che possono essere i veri rapporti nonché i traumi che possono seguire all'intervento di genitori i quali, vedendo due ragazzi che si baciano, possono andare dal giudice e farli incriminare. Non possiamo tra l'altro sapere quale possa essere la preparazione di natura psicologica di un giudice né quale trauma possa derivare da situazioni del genere.

Ripeto, dunque, che l'emendamento predisposto dalla Commissione, che — come dicevo prima — tiene conto delle varie posizioni, prevede l'innalzamento di un anno, fissando il limite a 13 anni. In generale sono contraria a fissare dei limiti, tuttavia le leggi

devono prevederli per correttezza, poiché altrimenti non si potrebbe nemmeno legiferare.

Oltre all'innalzamento ai 13 anni di età, si è prevista una differenza di età di tre anni. Se si tornasse al testo originario, un quattordicenne potrebbe compiere atti sessuali con un diciottenne, quindi con quattro anni di differenza; mentre l'emendamento predisposto è in un certo senso più restrittivo, riducendo a tre anni la differenza di età. Ciò deriva dal fatto che il principio che lo ha ispirato è quello della tutela dei rapporti tra minori. Il tredicenne o la tredicenne, quindi, possono compiere atti sessuali con una sedicenne od un sedicenne; e questo per tutelare il rapporto tra coetanei.

Mi auguro che ciò sia compreso dall'aula, anche perché si tratta di un passaggio importante di questa legge che io chiamo «la legge del dialogo», perché ha fatto dialogare forze politiche diverse, forze politiche opposte, così come ha fatto dialogare — ed è la cosa più importante — le istituzioni, deputati e senatori, con la cosiddetta società civile, con le associazioni, con le donne, con i minori, con i ragazzi che sono attenti al problema e vogliono da noi delle risposte e non delle punizioni; altrimenti si innesta quel meccanismo morboso di tensione verso qualcosa che diventa peccato, che diventa proibito.

Mi auguro pertanto, non come relatore ma come parte politica, che venga compreso il senso di questo emendamento che — lo ripeto — non è un compromesso ma un punto di equilibrio (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, deputato Mussolini.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassi Lagostena. Ne ha facoltà.

**AUGUSTA BASSI LAGOSTENA.** Signora Presidente, colleghe, colleghi, credo che dobbiamo porre mente a cosa abbiamo voluto allorquando abbiamo preparato questa legge, la quale vuole punire i rapporti sessuali violenti ma non vuole regolamentare la sessualità dei cittadini. A tale riguardo vorrei ricordare che la Corte costituzionale, con una sentenza del dicembre del 1987, stabili

che la sessualità è un bene intrinseco della persona e la libertà sessuale è un diritto inviolabile che non può essere in alcun modo conculcato.

Questa legge si ispira a tali principi, punendo chi viola la libertà sessuale senza però regolamentare i rapporti consensuali. Vi è una sola eccezione ed è quella prevista dall'articolo 5, laddove si presumono sempre atti sessuali violenti quelli compiuti da un adulto nei confronti di un minore di anni 14. Inoltre, all'articolo 3 si dice che si presumono atti sessuali violenti quelli compiuti «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto», oppure «traendo in inganno la persona offesa...».

C'è ancora un dato che vorrei illustrare: la ragione per la quale si è proceduto alla riunione dei reati, attualmente previsti dal codice Rocco, di violenza carnale (atti con la penetrazione completa) ed atti di libidine violenta (atti violenti ma senza penetrazione). Il primo problema che ci siamo posti è proprio quello della tutela dei minori, dei bambini. L'esperienza ci insegna che quando la vittima è un bambino di pochi anni (5 o 6) non vi è mai penetrazione, altrimenti il bambino rischierebbe la vita, ma si tratta di atti di libidine violenta; atti che non volevamo lasciare impuniti o puniti con una sanzione puramente simbolica.

Vi sono poi atti di libidine violenta perpetrati da gruppi di adulti nei confronti di una donna, atti che sono altrettanto violenti ed offensivi della dignità personale della violenza carnale e della penetrazione vera e propria.

Da qui l'unificazione dei due reati in atti sessuali violenti. Ovviamente, poiché tra gli atti sessuali vi può essere una diversa gradazione di gravità, la norma prevede all'articolo 3 la diminuzione della pena fino a due terzi per i casi di minore gravità.

Qualcuno ci ha accusato di aver omesso di tutelare i minori. Vorrei far notare che tutta la legge è a tutela non solo delle donne o comunque delle vittime della violenza sessuale, ma in particolar modo dei minori. Così, quando la violenza sessuale è perpetrata contro un bambino le pene sono molto più gravi; quando la vittima è un bambino

vi è la possibilità di interrogarla con molte cautele (procedendo per esempio ad un incidente probatorio in una zona o in un locale protetto). Pertanto, tutta la proposta di legge — lo ribadisco — si ispira alla tutela dei minori.

E veniamo all'articolo 5, che rappresenta un'eccezione al fatto di prevedere la punibilità soltanto degli atti di violenza sessuale.

La modifica introdotta dal Senato ha aperto molte discussioni; il gruppo del centro cristiano democratico, con un suo emendamento, ne chiede la soppressione. La Commissione...

**PRESIDENTE.** Deputato Toia, per cortesia, si può alzare? Grazie.

**AUGUSTA BASSI LAGOSTENA.** La Commissione ha predisposto un emendamento alternativo secondo il quale non sono punibili — già è stato detto — gli atti consensuali. Testualmente, l'emendamento 5.5 della Commissione recita: «Non è punibile il minore che, al di fuori dalle ipotesi previsto nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni». Richiamo la vostra attenzione sull'inciso «al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis». In esso si dice anche, al comma 2, che è violenza sessuale quella commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Ebbene, questa norma è esclusa: qui si parla di rapporti consensuali tra adolescenti.

Se è vero che la sessualità è un dato fisiologico, se è vero che gli adolescenti, tutti — e chi non lo ha fatto scagli la prima pietra! — intorno ai tredici anni cominciano a scoprire il proprio corpo e quello dell'altro ed hanno le prime emozioni sentimentali, non credo che dobbiamo richiamarci alle norme che prevedono che la capacità di intendere e di volere sia esclusa al di sotto dei quattordici anni.

La capacità di intendere e di volere viene esclusa non per compiere atti fisiologici, ma unicamente per compiere atti straordinari come commettere un reato, che non è certo

un atto fisiologico come stipulare contratti, che non è un atto fisiologico, come lavorare, che non è un atto fisiologico! Al contrario, la sessualità è un atto fisiologico: non occorre una capacità di intendere e di volere specifica, altrimenti dovremmo dire che occorre capacità di intendere e di volere anche per compiere una gita in bicicletta!

Allora, il problema sta nel sottrarre al giudice penale la possibilità di giudicare la sessualità tra adolescenti coetanei.

Se infatti l'unificazione dei due reati di violenza sessuale e di atti di libidine violenta da un lato era necessaria, dall'altro essa comporta il rischio che i primi rapporti sessuali, spesso ancora innocenti (baci, *petting* tra adolescenti), finiscano nelle aule del tribunale. E, come ha detto la relatrice, si creerebbero tabù che provocherebbero certamente conseguenze assai gravi nell'età adulta.

Dunque, il problema della sessualità degli adolescenti non può essere rimesso al giudice penale, che ha l'obbligo di iniziare l'azione penale sempre, ma riguarda le famiglie, l'educazione che ognuno di noi è in grado di dare ai propri figli, aiutandoli a crescere, a maturare, anche sotto il profilo della sessualità.

A mio avviso non è dunque assolutamente accettabile che la sessualità degli adolescenti finisca nelle aule del tribunale. I miei figli sono ormai grandi, ma penso con terrore che i miei nipoti, se compissero atti che tutti hanno compiuto nell'adolescenza (amoreggiamenti, carezze, baci), potrebbero finire di fronte al giudice penale sulla base di una norma troppo rigida e assolutamente — essa, sì! — contraria all'etica. La disposizione in esame vuole invece tutelare i minori e le loro libertà, la loro crescita fisiologica (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** a chiesto di parlare il deputato Viale. Ne fa facoltà.

**SONIA VIALE.** Presidente, colleghi, siamo giunti ad esaminare la norma più dibattuta dell'intera proposta di legge, che ha rischiato di far sì che l'opinione pubblica pensasse che l'intero lavoro fin qui svolto dai deputati avesse il fine di consentire una sessualità

libera tra minori e con i minori, facendo invece passare in secondo piano la parte più propriamente a tutela della persona e dei minori stessi dalla violenza — e sottolineo violenza — sessuale. È stato però importante che il Parlamento si sia interrogato e si sia espresso sulla moderna evoluzione dei costumi sessuali e si sia soffermato così lungamente sulle relazioni tra adolescenti.

Il problema è molto complesso, dal momento che occorre mantenersi in un delicato equilibrio tra il consentire la libertà dei minori ed il tutelarne lo sviluppo da possibili inganni o abusi commessi da chi può esercitare influenza su di loro. Inizialmente, la scelta della Camera è stata quella di mantenere inalterata l'attuale disciplina del codice Rocco con la previsione di considerare punibili gli atti sessuali compiuti sui minori di quattordici anni anche da parte degli infradiciottenni. Il Senato, invece, ha introdotto una modifica che a molti di noi è sembrata non tutelare la formazione e lo sviluppo dei minorenni; consentire libertà di rapporti fra i dodici e i diciotto anni pone, ed ha posto, seri problemi a ciascuno di noi, che ha modo di constatare, nella propria esperienza di vita, come fra un dodicenne ed un diciottenne molte volte esista una diversa maturità e capacità di influire l'uno sull'altro. Ancora più grave sarebbe stato se fosse passata la norma approvata dalla Commissione giustizia del Senato, con la quale veniva abbassata l'età della violenza presunta a dodici anni anche con riferimento ai maggiorenni. Su tale punto sarebbe stata certamente condivisibile un'opposizione dura fino all'ostruzionismo. Invece sull'articolo 5, così come esso risulterebbe riformulato sulla base dell'emendamento presentato dalla Commissione, ritengo si possa esprimere parere favorevole.

Mi riferisco al fatto di elevare a 13 anni il limite della non punibilità degli atti sessuali consensuali tra minori, con l'introduzione altresì del differenziale di età di 3 anni. Il dibattito, anche acceso, che si è sviluppato sul punto rivela come nel paese il problema sia sentito e come da un lato non si possa certo giungere ad una eliminazione totale della regolamentazione della sessualità tra minori e dall'altro occorra prendere atto

dell'evoluzione del costume sessuale, che comunque dovrà soprattutto essere valutato e considerato nell'ambito del processo educativo all'interno della famiglia, più che dalla norma penale.

Per quanto detto risulta ampiamente superata la critica mossa da alcuni secondo la quale si introdurrebbe nel nostro ordinamento una innovazione sconosciuta fissando in 13 anni il momento in cui si acquista la capacità di disporre del proprio corpo. Numerose sono infatti le disomogeneità nel nostro codice penale. Potrebbe essere portata come esempio la norma che prevede la presunzione assoluta della conoscenza dell'età della persona offesa quando la vittima di reati sessuali è infraquattordicenne, violando così uno dei principi fondamentali delle responsabilità dolose. Eppure, si giustifica la presenza di tale norma, seppure disomogenea, con valutazioni di ordine politico-criminale che il legislatore, se crede, può legittimamente addurre a sostegno delle sue scelte.

Per tutte le considerazioni svolte ritengo condivisibile l'emendamento 5.5 della Commissione e pertanto voterò a favore; esprimerò invece un parere contrario sull'emendamento Giovanardi 5.1 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Soro. Ne ha facoltà.

**ANTONELLO SORO.** Signor Presidente, questa proposta di legge ha segnato una parte importante del dibattito di questa legislatura ed anche la qualità delle relazioni politiche intercorse tra molti gruppi parlamentari. La norma sulla quale si è incentrato il confronto è quella contenuta nell'articolo di cui stiamo discutendo. Sia nella discussione in aula in sede di prima lettura, sia nel confronto che si è aperto a seguito delle modifiche apportate dal Senato abbiamo espresso con molta chiarezza la nostra contrarietà rispetto all'ipotesi che stabiliva in 12 anni il limite al di sotto del quale vi era presunzione di violenza. Abbiamo espresso questo giudizio in Commissione e lo abbiamo confermato in aula. Tuttavia, ritengo che il lavoro maturato nel corso dell'ultimo

mese (di fronte alla prospettiva, che abbiamo considerato pericolosissima, di un blocco del processo legislativo che, dopo una lunga serie di tentativi, sta per portare a termine una conquista che noi riteniamo non solo delle donne ma di civiltà per il nostro paese), un lavoro di mediazione cui abbiamo concorso in sede di Commissione e nello svolgersi delle relazioni tra i gruppi, abbia portato ad un esito positivo. Fin dall'inizio abbiamo avuto due obiettivi; uno, principale, era quello della tutela dei minori, l'altro quello di portare a termine comunque questa legge dopo un confronto serrato ed appassionato svolto sia alla Camera sia al Senato. Riteniamo che la mediazione, alla quale abbiamo contribuito in Commissione e nel dibattito di questi giorni, rappresenti comunque un fatto positivo perché va nella direzione che ci eravamo proposti.

Per questo voteremo a favore del testo proposto dalla Commissione, ritenendo che le perplessità e le ragioni su cui si fondava la posizione che ha segnato l'atteggiamento ostile al testo pervenuto dal Senato, nella quale ci siamo riconosciuti, sussistano ancora. Nessuna legge è mai perfetta ed anche questa sarà caratterizzata da qualche imperfezione nella lettura che i cittadini ne faranno. Lasciemo quindi ai colleghi libertà di coscienza nell'esprimere il proprio voto sull'emendamento Giovanardi, ma siamo convinti che l'emendamento presentato dalla Commissione rappresenti comunque un fatto positivo e debba pertanto essere approvato (*Applausi dei deputati del gruppo del partito popolare italiano*).

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto di parlare altri due deputati del gruppo di forza Italia, Gubetti e Maiolo. Tenuto conto delle precisazioni fatte dal deputato Pisanu, secondo cui ciascuno dei deputati del suo gruppo parla a titolo personale, non potendosi considerare tali interventi come in dissenso, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò eccezionalmente la parola ai deputati Gubetti e Maiolo per lo stesso tempo, cinque minuti, attribuito al deputato Della Valle.

Ha chiesto dunque di parlare il deputato Gubetti. Ne ha facoltà, per non più di cinque minuti.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

FURIO GUBETTI. Signor Presidente, colleghi, avevo votato a favore di questa proposta di legge nell'originaria versione licenziata dalla Camera perché, pur presentando queste nuove norme alcune imperfezioni tecniche, condividevo i principi generali che le avevano ispirate, nonché la loro urgenza. Le modifiche apportate dal Senato, in particolare quelle riferite all'articolo 5, che abbassano da quattordici a dodici anni l'età minima per dare un consenso valido ad un rapporto sessuale, rendono però queste norme assolutamente inaccettabili. Innanzitutto, esse sono in contrasto con quanto prevede il nostro codice penale, che molto saggiamente ha fissato nell'età di quattordici anni il momento in cui si diventa responsabili dei propri atti: ma se sotto i quattordici anni non vi può essere responsabilità, non può nemmeno esservi un consenso realmente valido, cioè pienamente libero e consapevole, e senza un consenso realmente valido, senza libertà e consapevolezza, la sessualità non può essere che violenza, se non fisica, almeno psicologica. Questa evidente verità non può essere modificata dal fatto che il *partner* abbia meno di diciotto anni — come invece prevede la modifica introdotta dal Senato —, sia perché la validità del consenso dipende esclusivamente dalla maturità di chi lo esprime e non dall'età del *partner*, sia perché una bambina — o un bambino — di dodici anni è, di norma, in una situazione di inferiorità psichica rispetto ad una persona di quasi diciotto anni. Le eventuali eccezioni a questa regola sono già ampiamente tutelate dalle vigenti leggi, le quali prevedono che il tribunale dei minori valuti caso per caso la maturità e la conseguente imputabilità di tutti coloro che hanno un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Contraddicendo questa illuminata normativa, l'articolo 5, come modificato dal Senato, prevede invece per tutti coloro che hanno meno di diciotto anni l'automatica non imputabilità per un reato gravissimo, ossia l'aver indotto a rapporti sessuali un bambino o una bambina che non ha ancora compiuto quattordici anni.

Insomma, da una parte, giustamente, si rendono più severe le pene per questo odioso reato, dall'altra, in modo incoerente,

rinunciando a perseguire i minorenni li si induce a ritenere questo comportamento non grave, di fatto legittimo. Inoltre, così — lo ribadiamo ancora una volta — viene contraddetto il saggio presupposto che ha portato alla creazione del tribunale dei minori, cioè che tra l'assoluta non imputabilità sotto i quattordici anni e l'imputabilità di norma sopra i diciotto, esiste una fase intermedia di graduale maturazione che, per la sua grande variabilità individuale, richiede una valutazione caso per caso. L'aver invece introdotto al Senato, con una modifica, l'assurdità di un consenso che muta la sua validità in base all'età del *partner*, può creare situazioni talmente paradossali da farci pensare che questa norma non sia soltanto contro i bambini — che non difende —, ma anche contro la logica, come ha spiegato molto chiaramente l'onorevole Della Valle. Egli, in particolare, nell'intervento svolto in quest'aula nel mese di dicembre aveva fatto un'ipotesi, che io riprenderò, in quanto la ritengo particolarmente illuminante. L'onorevole Della Valle aveva immaginato il caso del diciassettenne Giovannino che ha rapporti sessuali con la dodicenne Marietta. Secondo la norma proposta, Giovannino non è punibile, ma passa un anno e la relazione continua, Marietta ha compiuto i tredici anni ed è un po' meno bambina ed un po' più consapevole, però Giovannino ha ormai diciotto anni, pertanto fila diritto in galera per gli stessi atti che fino ad un mese prima gli erano permessi. È chiaro che una simile norma, se approvata, finirà davanti alla Corte costituzionale per la sua evidente illogicità.

L'esempio del collega Della Valle mi sembra inconfutabile, difficile dire di più e di meglio; posso solo aggiungere qualche marginale spunto di riflessione. Per esempio, il limite di 12 anni non ha riscontro in nessun'altra legislazione europea, come ha esaurientemente illustrato l'onorevole Giovanardi. Non so quanto tempo mi rimanga...

PRESIDENTE. Ha disposizione quattordici secondi.

FURIO GUBETTI. Il troppo breve tempo disponibile non mi consente di fare degli

esempi che, come psicologo e psichiatra, potrei narrare dalla casistica dei danni che esperienze sessuali troppo precoci possono provocare sulla sessualità e sulle relazioni interpersonali nell'età adulta.

Concludo il mio intervento dichiarando il mio voto favorevole all'emendamento Giovanardi e annunciando il mio voto contrario all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Ha chiedo di parlare il deputato Maiolo. Ne ha facoltà, per non più di cinque minuti.

**TIZIANA MAIOLO.** Signor Presidente, mi atterrò rigorosamente ai cinque minuti a mia disposizione, anche perché vedo che l'attenzione è un po' caduta.

Colleghe e colleghi, due cose non vanno dimenticate: la prima è che qui stiamo parlando di rapporti consensuali la seconda e che questo provvedimento ha unificato la violenza sessuale e gli atti di libidine. Stiamo parlando quindi di rapporto consensuale tra minori, intendendo per rapporto non necessariamente quello sessuale completo, vale a dire di penetrazione. Stiamo legiferando su una questione che riguarda degli adolescenti che hanno le loro prime curiosità sessuali, ma all'interno di un rapporto di affettività; noi sappiamo, perché ce lo insegnano anche la scienza medica, la psicologia e non soltanto la sessuologia, che le curiosità hanno a che fare con la vita dell'individuo fin dall'infanzia e che non sono certamente appannaggio della persona in età matura. Stiamo intervenendo con una normativa che riguarda un'età molto delicata e che va curata con particolare attenzione, senza traumi.

In una società all'interno della quale secondo me vi è già un eccesso di intervento giurisdizionale nella vita e nella libertà dell'individuo, guardo con molta preoccupazione al fatto di intervenire in questa età introducendo sanzioni da codice penale, traumatizzando in modo particolare gli adolescenti considerando i loro primi rapporti affettivi non soltanto come peccaminosi ma addirittura come delittuosi. È questa mio avviso una preoccupazione che dobbiamo nutrire prima di tutte le altre.

Qui si è parlato di capacità di intendere e di volere fissata dal codice penale a 14 anni. Come ha già spiegato bene l'onorevole Bassi Lagostena — lo ripeto soltanto in modo sintetico — questa capacità di intendere e di volere riguarda atti straordinari e non fisiologici, quindi la capacità di delinquere, di stare in giudizio, di amministrare, di avere un rapporto di lavoro. Qui si tratta di fatti naturali e fisiologici che difficilmente possono essere riconducibili ad una capacità o incapacità di intendere e di volere. Se dovessimo seguire la fisiologia e determinare il momento in cui — per fare un esempio — una ragazza diventa matura, cioè diventa donna, dovremmo esaminare i casi uno per uno valutando l'età in cui inizia il ciclo mestruale. Voi capite che una legge non può seguire il particolare e soggettivo sviluppo fisiologico della persona, e quindi direi che si tratta di argomenti pretestuosi e certamente sbagliati.

Sbagliato è anche paragonare — come è stato già ricordato dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo — un ordinamento giudiziario in cui è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale con altri in cui invece vi la discrezionalità. È quindi evidente come non sia paragonabile una pena edittale in un regime di obbligatorietà dell'azione penale con una in un regime in cui tale azione è facoltativa e discrezionale. Quindi l'adolescente che abbia rapporti sessuali con altro adolescente non necessariamente finisce in giudizio.

Desidero fare un'ultima osservazione e poi concludo. Siamo dei parlamentari e siamo qui per fare le leggi. Non dobbiamo dunque creare, da un lato, il partito dei genitori e, dall'altro, quello dei figli, né possiamo creare, da una parte, il partito dei genitori di figlio maschio (nei cui confronti si usa una certa morale) e, dall'altra, il partito dei genitori di figlia femmina (nei cui confronti la morale deve essere diversa).

Il codice Rocco va modificato e, per fortuna, in alcune sue parti lo è già stato. In relazione alla materia che stiamo esaminando, infatti, esso difendeva la morale pubblica e non la libertà dell'individuo, tant'è che la morale cambiava a seconda che una ragazza della stessa età (per esempio di 12 o 13 anni) fosse sposata. Questa ispirazione rispecchia-

va una morale pubblica che, per fortuna, è stata superata dalla società.

Vorrei invitare le colleghe e i colleghi, in particolare del mio gruppo — ai quali è stata lasciata libertà di esprimersi secondo la propria coscienza — a dare un voto contrario sull'emendamento Giovanardi, anche perché, avendo la Commissione trovato un punto di equilibrio espresso nell'emendamento 5.5, qualora venisse approvato l'emendamento del collega Giovanardi, quello della Commissione risulterebbe precluso. Invito quindi tutti ad esprimere un voto contrario su di esso ed un voto favorevole su quello più equilibrato della Commissione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, avverto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Giovanardi 5.3 e 5.4 e Stajano 5.2.

Avverto infine che la Commissione ha presentato l'emendamento 5.5 (*vedi l'allegato A*).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

**ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Giovanardi 5.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.5.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIOVANNI PUOTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.** Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo apprezza il dibattito sviluppatosi anche nella seduta odierna sul rilevante punto disciplinato dall'articolo 5 della proposta di legge, che ha evidenziato, ancora una volta, la passione civile, le motivazioni culturali, le profonde radici ideali e lo spirito costruttivo che hanno animato gli interventi degli onorevoli deputati.

Pertanto, in conformità con la posizione già assunta nella seduta del 21 dicembre 1995, il Governo si rimette per questi emendamenti alla determinazione dell'Assem-

blea, sensibile interprete delle esigenze dell'evoluzione della società.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Giovanardi 5.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Della Valle. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE DELLA VALLE.** Signor Presidente, ribadisco il mio voto favorevole sull'emendamento Giovanardi 5.1, per altro preannunciato nel mio intervento sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

**MICHELE VIETTI.** Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la discussione su questa proposta di legge mi è parsa da sempre viziata da due equivoci che hanno condizionato lo svolgersi dell'iter parlamentare.

Il primo è che si è lasciato intendere che vi fosse un'assoluta urgenza di procedere alla modifica di queste norme del codice penale, perché la fattispecie della violenza sessuale *rebus sic stantibus* sarebbe stata priva di tutela.

Così, pacificamente, non è perché il codice Rocco, se pure con modalità e con titolazioni opinabili, provvedeva ad assicurare una tutela, anche abbastanza rigida, ai casi di violenza sessuale.

Altro problema era, e su questo non possiamo che essere d'accordo, quello di porre le fattispecie di violenza sessuale non più sotto il titolo di reati contro la moralità pubblica e il buon costume ma chiarire, anche con una modifica formale, che oggetto della tutela ordinamentale debbono essere la persona umana, le sue libertà individuali, i suoi sentimenti. E su questo c'è stato, da parte dei cristiani democratici, fin dall'inizio, cioè fin dall'esame in Commissione, assoluto consenso; senza però tacere che l'unificazione della fattispecie operata dalla legge qualche problema lo pone. L'ha detto il sottosegretario Ricciardi nella sua relazione alla Camera che qualche perplessità per l'ampiezza della discrezionalità lasciata al

giudice dall'unificazione della fattispecie permaneva.

Il secondo equivoco che, a nostro parere, ha viziato la discussione e che più attiene all'articolo 5, (al quale i cristiani democratici hanno presentato l'emendamento oggetto di questo intervento) è rappresentato dal fatto che le affettuosità tra minori avessero bisogno di essere ridefinite perché, diversamente, nella normativa vigente i minori che le avessero compiute sarebbero caduti sotto la sanzione penale; ciò in forza di quella presunzione di immaturità sessuale che nel nostro ordinamento vale per gli infraquattordicenni. A questo riguardo, secondo me, prescindendo dalle emotività, è bene chiarire due aspetti: il primo è quello relativo alla normativa vigente del codice penale; il secondo quello che introduciamo con questa proposta di legge.

La normativa del codice penale attualmente vigente prevede che i rapporti di infradiciottenni con infraquattordicenni consenzienti abbiano una procedibilità d'ufficio, che viene avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni ma che, come ha già detto il collega Della Valle, nella prassi corrente, nella giurisprudenza universalmente fin qui conosciuta, non sono mai approdati a condanne; infatti, queste vicende, statisticamente, sono sempre sfociate o in assoluzione per immaturità o in proscioglimenti per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale. Tuttavia, questa procedura consentiva un controllo, se pure eventuale, del giudice minorile, il quale, alla fine, poteva comunque applicare il perdono giudiziale; un controllo che aveva la funzione di verificare, nel caso concreto, l'esistenza o meno di un livello di consenso pieno ed integrale della propria disponibilità sessuale, che correttamente si presumeva non esistere per gli infraquattordicenni.

Questa la situazione secondo il codice vigente. Per quanto attiene, invece, e concludo, alla proposta di legge in discussione, non è vero, come ha detto l'onorevole Finocchiaro, che è prevista la procedibilità d'ufficio...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Non ho detto questo!

MICHELE VIETTI... perché l'articolo 8 prevede l'introduzione nel codice penale di un articolo 609-septies che espressamente stabilisce la punibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 609 bis del codice penale è stato ivi richiamato tra i casi di procedibilità d'ufficio ma fa riferimento soltanto al caso della violenza effettiva e non presunta; pertanto non è vero che quest'ultimo caso è procedibile d'ufficio, ma rimane nella previsione della proposta di legge di procedibilità a querela. Rimane dunque la possibilità per il genitore di intervenire esercitando la patria potestà...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

MICHELE VIETTI... che diversamente non si capirebbe più a che cosa servirebbe, se non a fini di tutela del minore.

Per tutti questi motivi invitiamo l'Assemblea a votare, con senso di responsabilità, a favore dell'emendamento 5.1 presentato dal gruppo dei cristiano democratici per eliminare il comma aggiunto dal Senato e ripristinare l'età di 14 anni per la non punibilità degli atti sessuali (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Aprea. Ne ha facoltà.

VALENTINA APREA. Preannuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di forza Italia sull'emendamento Giovanardi 5.1 e dichiaro altresì voto favorevole sull'emendamento 5.5 della Commissione, il quale, rappresentando un punto di equilibrio e di mediazione accettabile, va pertanto sostenuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mazzuca. Ne ha facoltà.

CARLO MAZZUCA. Desidero ricordare ai colleghi che fossero entrati soltanto adesso in aula e non avessero potuto seguire gli approfondimenti svolti precedentemente, in particolare dall'onorevole Finocchiaro ma

anche da altri, come l'emendamento 5.5 presentato dalla Commissione sia teso ad eliminare l'errore — riconosciamolo con grande sincerità e schiettezza — commesso dal Senato nel voler forzare una situazione che ha lasciato realmente sconcertati molti di noi in quest'aula.

Pertanto, per ripristinare l'equilibrio nei rapporti tra ragazzi di 13 anni e mezzo e 14 anni e mezzo o 15, che sono rapporti affettivi e non possono quindi rientrare nella presunzione di violenza, la Commissione ha elaborato l'emendamento 5.5; dunque soltanto votando a favore di tale emendamento i colleghi respingeranno la riproposizione del vecchio testo operata dall'emendamento Giovanardi 5.1.

Chiedo pertanto, non solo a nome del mio gruppo ma di tutte le donne e di tutte le persone di buona volontà che intendono dare a questo paese una vera legge di riforma in materia di violenza sessuale, di votare contro l'emendamento Giovanardi 5.1 ed invece a favore dell'emendamento 5.5 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Bassi Lagostena. Ne ha facoltà.

**AUGUSTA BASSI LAGOSTENA.** A nome del gruppo federalisti e liberaldemocratici preannuncio il nostro voto contrario sull'emendamento Giovanardi 5.1 e favorevole sull'emendamento 5.5 della Commissione. Vorrei inoltre ricordare al collega Vietti che, in base all'esperienza professionale da me acquisita sul territorio, i minori violenti i quali abbiano commesso reati di stupro (non quelli che hanno compiuto atti sessuali consensuali) finiscono nei carceri minorili, sia pure per breve tempo, e vengono processati. Ciò avviene perché forse i difensori delle parti offese sono più abili dei difensori degli imputati. Solo in fase di dibattimento, in qualche caso, tali soggetti vengono dichiarati non punibili perché non ancora maturi; in molti altri casi invece fanno l'esperienza del carcere, con tutto quello di negativo che ciò comporta.

Personalmente sono terrorizzata dall'idea che gli adolescenti, i nostri figli e nipoti,

possano finire in carcere per aver compiuto atti sessuali consensuali con una coetanea. Ribadisco quindi il voto contrario del mio gruppo sull'emendamento Giovanardi 5.1 ed invito a votare a favore di quello presentato dalla Commissione.

**PAOLO EMILIO TADDEI.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAOLO EMILIO TADDEI.** Signor Presidente, vorrei segnalare il fatto che nella terminologia del vigente codice penale il secondo capoverso non è quello di cui stiamo parlando, perché in quel contesto il primo comma è l'alea, il secondo comma è il primo capoverso e il terzo comma è il secondo capoverso. Preciso che stiamo parlando del secondo capoverso; non stiamo parlando dell'emendamento approvato dal Senato, bensì, per fare riferimento ai commi, del comma successivo.

Sarà forse opportuno che su questo elemento che ho indicato si presti una certa attenzione soprattutto da parte degli uffici della Camera a ciò preposti; ho infatti la sensazione che stiamo andando ad approvare un emendamento che non si riferisce — lo dico per chiarirci — alla pagina 5 dello stampato, a quanto scritto in grassetto, bensì alla previsione secondo la quale nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi. Il secondo capoverso, infatti, secondo la terminologia del codice penale è il terzo comma!

Osservo inoltre che in un'altra parte della legge si fa ricorso ad una terminologia in commi che non è assolutamente consona al nostro codice penale in quanto quest'ultimo si esprime in termini di alea, primo capoverso e secondo capoverso.

Tutto ciò dimostra, a mio avviso, la fretta e forse l'agitazione che ha caratterizzato i nostri lavori. Prego pertanto la Presidenza di controllare se questa mia osservazione sia esatta perché, altrimenti, anche l'emendamento della Commissione sarebbe tecnicamente impreciso, con tutto ciò che ne consegue.

La Presidenza dovrebbe a mio avviso chie-

dere che, in sede di coordinamento eventuale del testo, venisse modificata anche la terminologia ed utilizzata quella di alinea, primo e secondo capoverso, come si esprime il codice penale, e non in commi — quando ciò ricorra — perché ciò introdurrebbe un motivo di confusione.

**PRESIDENTE.** Deputato Taddei, la questione è perfettamente chiara e non vi è alcuna possibilità di equivoco in merito alla questione che lei sollevava.

Avverto che vi sono due richieste di parola che non possono essere esaudite, avendo già parlato deputati del gruppo di appartenenza dei due richiedenti: mi riferisco al deputato Moioli Viganò del gruppo del centro cristiano democratico ed al deputato Colombini del gruppo di forza Italia.

Vi sono altre richieste di intervento da parte di rappresentanti dei gruppi che non hanno chiesto la parola?

**EDRO COLOMBINI.** Presidente...

**ELIO VITO.** Vorrebbe parlare in dissenso dal suo gruppo!

**PRESIDENTE.** Per il gruppo di forza Italia non può esservi dissenso, perché il deputato Pisanu ha in precedenza sostenuto che ai suoi iscritti viene lasciata piena libertà di coscienza in materia.

Passiamo pertanto ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.1, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	473
Votanti . . . . .	449
Astenuti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	225
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	158
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	291

*(La Camera respinge).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Procacci. Ne ha facoltà.

**ANNAMARIA PROCACCI.** Desidero portare all'attenzione dell'Assemblea le perplessità che nutrono alcuni dei deputati verdi in relazione all'emendamento 5.5 della Commissione. Preciso, peraltro, che noi abbiamo votato con grande slancio contro l'emendamento Giovanardi 5.1.

D'altra parte, il risultato che è emerso, e che io rispetto, dai lavori della Commissione giustizia presenta alcuni punti che ci preoccupano.

Se vogliamo valutare in modo positivo come elemento di riferimento la diversità di età tra due minori nel caso di una sessualità e di una affettività condivisa, noi riteniamo anche che debba essere considerata una differenza di età tale da far ritenere che si possa verificare — come dire — una persuasione troppo forte da parte del soggetto più adulto nei confronti della personalità più giovane.

Ebbene, signor Presidente e colleghi, noi riteniamo che la differenza di età stabilita in tre anni sia troppo riduttiva e rischi di penalizzare una scoperta di affettività e sessualità tra minori verso la quale, invece, dobbiamo avere in primo luogo grande rispetto. Come ci porremo, infatti, di fronte ad un'affettività condivisa tra chi ha tredici anni e chi ne ha diciassette? In altre parole, colleghi, pur avvertendo sino in fondo la difficoltà di trovare soluzioni soddisfacenti per tutti, nutriamo la preoccupazione di incidere in modo pesante, con una visione della sessualità da adulti, nell'universo adolescenziale, che è così complesso e delicato.

Ci asterremo, dunque. Però, il nostro voto di astensione non può assolutamente incrinare il giudizio complessivamente positivo — lo dico in modo convinto — su un provvedimento fondamentale, storico, che avrebbe già di per sé raggiunto la grande vittoria di affermare il principio del rispetto nei confronti degli altri.

Ho ascoltato, signor Presidente, diverse affermazioni in quest'aula, compresa quella, se ho ben capito il senso di quanto il collega

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

voleva significare, per la quale al di sotto dei quattordici anni la sessualità è violenza fisica e psicologica. Se è davvero questo il concetto espresso, noi non possiamo assolutamente dividerlo. Credo che mai come per questo provvedimento siano state spese da parte di molti di noi capacità e volontà di equilibrio e di valutazione, di rispetto del mondo dei più giovani. Per tali motivi, Presidente, ci asterremo sulla votazione dell'emendamento in esame, ma voglio ribadire ancora una volta, a nome di tutti i deputati verdi, il nostro «sì» convinto, partecipe, ad un provvedimento così importante (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Commisso. Ne ha facoltà.

**RITA COMMISSO.** Svolgerò, signor Presidente, un brevissimo intervento per esprimere il sostegno dei comunisti unitari all'emendamento in esame, che, se approvato, modificherà certamente i tempi di approvazione del provvedimento. L'emendamento 5.5 della Commissione non rappresenta un segno di resa a logiche «bacchettone», che pure vi sono state e sono state espresse nell'ultimo spiacevolissimo dibattito tenutosi su questo argomento in Assemblea, soprattutto da parte di coloro che hanno dimostrato di non saper neppure distinguere tra violenza sessuale nei confronti dei minori e rapporti consenzienti tra minori. L'emendamento in questione, ripeto, non rappresenta un segno di resa a quelle logiche, bensì capacità di ascolto rispetto a dubbi e perplessità emersi, che sono più che legittimi quando è necessario normare indicando addirittura le soglie di età su una questione — è stato detto e lo ripeto — delicatissima, sulla quale credo nessuno e nessuna di noi abbia la ricetta giusta in tasca.

Da questo punto di vista, sempre tenendo ferme relatività e problematicità della strada che scegliamo...

**PRESIDENTE.** Deputato Conte, per cortesia!

**RITA COMMISSO.** ... e tenendo conto che

quello che vogliamo salvaguardare è, lo ripeto anch'io, l'esercizio di atti sessuali tra minorenni consenzienti e coetanei a mio avviso l'emendamento in esame corregge la soluzione, francamente esasperata, individuata dal Senato e nello stesso tempo — perché no? — migliora la soluzione insoddisfacente che avevamo accolto in sede di prima lettura del testo da parte della Camera. Per tale motivo dichiaro il voto favorevole dei deputati della componente dei comunisti unitari su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto fare riferimento ad una battuta dell'onorevole Mazzuca secondo la quale tutte le donne di quest'aula sarebbero state d'accordo nel sopprimere l'articolo 5. In proposito desidero precisare che ella ha parlato per se stessa e non certo per noi, poiché né la collega Fuscagni né l'onorevole Moioli Viganò né chi vi parla avevano intenzione di votare nel senso auspicato dall'onorevole Mazzuca nella precedente votazione.

Vorrei ora soffermarmi molto brevemente sull'emendamento in votazione. È vero che quest'ultimo, rispetto al testo licenziato dal Senato, elimina una certa iniquità. Siamo senz'altro lieti del fatto che la formulazione prevista dal Senato sia stata abbandonata e riteniamo che la nostra insistenza abbia avuto un effetto positivo.

L'emendamento 5.5 della Commissione, prevedendo una differenza di soli tre anni tra i due soggetti, certamente elimina un'aspetto di particolare iniquità presente nel testo del Senato, il quale prevede la possibilità di atti sessuali tra persone di 12 e 18 anni; aspetto di iniquità rappresentato dalla maggiore superiorità fisica dovuta all'età. Tuttavia, nonostante venga meno una delle ragioni di iniquità della legge, riteniamo che permangano altre ragioni. Mi riferisco in particolare all'aver sganciato la capacità di dare il consenso, fissata dall'emendamento della Commissione a 13 anni, dalla capacità di intendere e volere, che la legge fissa a 14

anni; il che comporta tutta una serie di conseguenze negative come si è evidenziato in precedenti sedute.

Desidero soprattutto far riflettere su un punto: è proprio vero che la norma in oggetto protegga meglio i bambini? A mio avviso la risposta è negativa, basti pensare che una bambina di 13 anni, se dovesse compiere un atto sessuale con un bambino di 10 anni, non sarebbe punibile. Per dare alla bambina una sorta di edonismo (la non punibilità in fondo significa edonismo) finiamo per compromettere il minore, cioè il bambino di 10 anni, che è ancora più indifeso. A tale conseguenza, onorevoli colleghi, si arriva proprio perché la capacità di dare il consenso, fissata appunto all'età di 13 anni, è stata sganciata dalla capacità di intendere e volere.

Ha pertanto pienamente ragione l'onorevole Della Valle allorché, anche con l'efficacia degli esempi, richiama l'attenzione — peraltro abbastanza scarsa — dell'Assemblea su un tema che invece dovrebbe preoccupare tutti noi. Infatti la cronaca di ogni giorno ci dà conferme drammatiche circa il fatto che a rischio sono soprattutto i soggetti più deboli; e i più deboli sono coloro che si trovano nel passaggio tra la pubertà e l'adolescenza.

Qualcuno ha evocato le nozze a 12 anni, se non erro l'onorevole Paggini. Tuttavia nel passato, e non certo oggi, le nozze a 12 anni erano consentite solo per dispensa e quest'ultima veniva concessa solo in base a forti motivazioni, spesso per le nozze riparatrici. Quindi, la capacità non era certo considerata a 12 anni, solo in via del tutto eccezionale ciò veniva consentito.

I minori da questa legge sono, sotto altri profili, certo meglio tutelati nell'aspetto processuale, tuttavia non possiamo esporre quelli che sono appunto più indifesi alle «attenzioni» di chi, avendo magari soltanto tre anni di più, appartiene però ad una fascia che è già l'inizio della pubertà e non è più quella dell'infanzia.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia. Il tempo a sua disposizione è terminato.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Presi-

dente, nel ringraziarla di avermi avvisata che il tempo è terminato, vorrei dire che dovremo occuparci (non oggi perché non è oggetto della discussione), poiché sono state già presentate alcune proposte di legge in Parlamento, di un fenomeno, quello della pornografia, che spesso è causa scatenante di episodi di violenza. Ed è in questo senso che preannuncio la presentazione di un ordine del giorno (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato Fumagalli Carulli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Colombini. Ne ha facoltà.

EDRO COLOMBINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per manifestare la mia perplessità per ciò che abbiamo votato pochi attimi fa e per quello che ci accingiamo a votare.

Ho sentito dire in quest'aula che lo sviluppo fisiologico, in particolare della donna, è del tutto soggettivo e non può essere quantificato precisamente nello spazio e nel tempo: il che risponde ad una parziale verità perché anche la medicina vive di statistiche.

In tutto il mondo l'età di 14 anni non è stata presa in considerazione casualmente, ma a seguito di una statistica fatta, in particolare sulle donne, per quello che stiamo discutendo adesso. Mi sembra pertanto per lo meno singolare il fatto che noi in questo momento ci accingiamo a portare il limite, che nelle legislazioni straniere è stato semmai elevato, a 13 anni. È singolare anche perché ciò vorrebbe dire che la cultura, l'educazione sessuale in questo paese è all'avanguardia, che abbiamo decenni di cultura in questo senso, che la scuola, da decenni, informa e forma le ragazze e i ragazzi. Ebbene, a me non risulta che ciò avvenga né mi risulta che, dal punto di vista dei *media*, questo fenomeno sia stato preso in considerazione con scopo educativo, almeno negli ultimi tempi.

Voterò dunque a favore di quest'ultimo emendamento, rammaricandomi perché ancora una volta si è cercato un compromesso invece di affrontare il problema alla radice

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

*(Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 5.5, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	431
Votanti . . . . .	342
Astenuti . . . . .	89
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato sì . . . . .	294
Hanno votato no . . . . .	48

*(La Camera approva).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Della Valle. Ne ha facoltà.

RAFFAELE DELLA VALLE. Presidente, interverrò brevemente anche perché, nella sostanza, ciò che avrei voluto dire l'ha appena sostenuto l'onorevole Colombini.

Vorrei osservare che in tema di capacità di intendere e di volere, la medesima non può essere stabilita sulla base di colpi di maggioranza né tanto meno sulla base di criteri di carattere transattivo; la capacità di intendere e di volere va stabilita sulla base di criteri medici, di criteri sorretti dalla psicologia. Ma soprattutto la capacità di intendere e di volere va stabilita sulla base di criteri che si ispirino a larghe statistiche. Nella fattispecie tutto questo non è avvenuto: si è voluto ad ogni costo arrivare ad una soluzione transattiva del problema, una soluzione che sicuramente lascia l'amaro in bocca e che conseguentemente evidenzia in questa legge aspetti più oscuri che chiari.

Pertanto, per tali motivi ribadisco il mio dissenso sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo del centro cristiano

democratico ha ritirato la richiesta di votazione nominale. Pertanto, da ora in poi, per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Ricordo che gli articoli 6 e 7 non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dal Senato rispetto al testo già approvato in prima lettura dalla Camera.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Avverto peraltro che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giovanardi 9.1.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Avverto peraltro che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giovanardi 10.1.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel

testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 14, 15, 16 e 17 non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dal Senato rispetto al testo già approvato in prima lettura dalla Camera.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Fumagalli Carulli ed altri n. 9/2576-B/1 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

**GIOVANNI PUOTI**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

**PRESIDENTE**. Dopo le dichiarazioni del Governo, chiedo ai presentatori se insistano per la votazione del loro ordine del giorno.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI**. Insieme, Presidente.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi l'ordine del giorno Fuma-

galli Carulli ed altri n. 9/2576-B/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato - *Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico e di deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Prestigiacomò.

Deputato Prestigiacomò, forse è meglio attendere un istante che i colleghi escano dall'aula. Naturalmente, il tempo a lei spettante sarà computato dall'inizio... della quiete!

Per cortesia, invito i deputati che intendono lasciare l'aula a farlo celermente ed a lasciare sgombro l'emiciclo.

Ha facoltà di parlare, deputato Prestigiacomò.

**STEFANIA PRESTIGIACOMO**. Presidente, vorrei formulare una proposta, perché credo sia importante che oggi si giunga alla votazione finale sul provvedimento. Tenevo molto a svolgere in Assemblea il mio intervento per dichiarazione di voto a nome dei deputati del gruppo di forza Italia; tuttavia, se i colleghi si trattengono in aula e se gli altri colleghi che hanno chiesto di parlare sono disponibili a chiedere che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo del proprio intervento, io rinuncio ad intervenire affinché si proceda al voto (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Questa, naturalmente, è una facoltà spettante a ciascuno dei deputati che hanno chiesto di intervenire.

Deputato Prestigiacomò, lei chiede che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo del suo intervento?

**STEFANIA PRESTIGIACOMO**. Sì, signor Presidente, se anche gli altri colleghi sono disponibili in tal senso.

**PRESIDENTE**. Comprendo la sua preci-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

sazione, tuttavia i colleghi si pronunceranno al riguardo successivamente, secondo l'ordine previsto degli interventi.

Lei dunque chiede che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della sua dichiarazione di voto?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, deputato Prestigiaco.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Per quanto riguarda il mio gruppo, Presidente, vorrei precisare che chi ha chiesto o intendesse chiedere di parlare per dichiarazione di voto è assolutamente disponibile a domandare alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della propria dichiarazione di voto, al fine di consentire la rapida approvazione della proposta di legge, rapida approvazione che mi parrebbe compromessa, data l'ora tarda, qualora tutte le dichiarazioni di voto previste venissero svolte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mazzuca. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA. Anch'io sono disponibile ad accogliere la proposta che è stata formulata. Chiedo però alla Presidenza di far sì che la nostra disponibilità consenta di richiamare in aula rapidamente i colleghi, qualora si dovesse procedere alla votazione finale del provvedimento in tempi brevi, dal momento che molti deputati se ne sono allontanati ritenendo che tutti gli interventi previsti sarebbero stati svolti.

Chiedo dunque anch'io che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, deputato Mazzuca.

Quanto alla preoccupazione da lei espressa, le faccio presente che all'esterno dell'aula viene già segnalato, tramite i segnali acustico e luminoso, che stanno per avere luogo votazioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Viale. Ne ha facoltà.

SONIA VIALE. Chiedo anch'io che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, deputato Viale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, il deputato Grignaffini. Ne ha facoltà.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Mi spiace per l'Assemblea, ma non rinuncerò ad occupare per intero questo spazio, definito «del dissenso», visto che ad esso è consegnata l'unica possibilità di esprimere il senso di un impegno etico e politico che si muove, in questo caso, fuori dal gruppo. Infatti, assieme a Fulvia Bandoli e Franca Chiaromonte, che come me non condividono l'impianto generale di questa legge, abbiamo deciso di non perseguire la strada dell'ostruzionismo, del boicottaggio, dell'urlo e della provocazione, ma di mantenere aperta la relazione di scambio, proposta e conflitto regolato con quante in questa legge hanno creduto e investito. È stato il nostro modo per dire cosa può significare il rispetto della dialettica parlamentare e, insieme, il riconoscimento che la paralisi del Parlamento su questo problema sarebbe stata una perdita irreparabile per ciascuna di noi e per l'intera società.

Non mi soffermerò pertanto sulla fretta, sul molto inutile rumore, le pressioni contingenti e la disinformazione che hanno accompagnato l'iter di questa proposta di legge. Non è sempre stato un percorso limpido, come quando si è teso a far credere ad un intero paese che non esistevano norme in materia di violenza sessuale; o come quando i giorni e le ore di una presunta maturità

sessuale degli adolescenti sono piombati in quest'aula come una clava. Non mi soffermerò neppure sulle modifiche apportate dal Senato e qui ribadite che, come nel caso della violenza di gruppo, ristabiliscono positivamente il principio della libertà e responsabilità individuale. Dirò invece che permangono in questa proposta di legge alcuni paradossi che ci porteranno a non partecipare al voto finale. Il primo di tali paradossi riguarda la libertà femminile, che è valore indivisibile e impossibile da patteggiare. La libertà femminile, infatti, o è principio fondante e regolativo di un'intera società oltre che delle singole coscienze o non è, visto che essa non va intesa come licenza ma come riconoscimento di autonomia, di capacità di giudizio, di azione e assunzione di responsabilità. È dunque paradossale il fatto che tale libertà da un lato costituisca la condizione che ci ha portato fin qui oggi e nello stesso tempo sia collocata fuori campo dalla lettera e dal senso di questa legge. Ciò vale per la querela, che, concepita come irrevocabile e da sporgere entro sei mesi, configura una condizione di libertà vigilata per le donne, così come vale per l'unificazione dei reati di violenza e di libidine che, riaprendo enormemente il campo alla discrezionalità dei giudici, limita ulteriormente l'espressione e l'ascolto della soggettività offesa delle donne.

Il secondo paradosso riguarda il fatto che le donne continuano, anche in questa occasione, a sopperire ad un vuoto e ad una vacanza della soggettività maschile. Non c'è infatti alcun dubbio, nonostante il rumore che sento in sala, che la violenza sessuale riguarda in prima istanza la coscienza e la sessualità maschile e sarebbe stato più proprio che, con maggiore consapevolezza e coscienza, gli uomini si fossero sentiti interpellati da questo problema in prima persona come soggetti situati e portatori di una differenza e non solo come soggetti astratti, portatori di competenze giuridiche. Questa funzione di aiuto e sostegno da parte delle donne viene da lontano. È una lunga storia che le donne conoscono assai bene e riguarda i luoghi che la cultura patriarcale assegna loro in dote: riempire i vuoti, fare le veci, occuparsi della tutela dei deboli e dei forti nei momenti di debolezza. Eppure, le donne

di ben altri pensieri, azioni e mediazioni sono capaci. Lo hanno già dimostrato in tutti questi anni, fino a far dire al Pontefice che il mondo, nella sua complessità, non può fare a meno del genio femminile, di quel genio femminile che già vive nella società, ma che fatica a trovare espressione nelle sue forme simboliche.

**PRESIDENTE.** La invito a concludere, deputato Grignaffini.

**GIOVANNA GRIGNAFINI.** Va anche sottolineato il paradosso che le parole della Chiesa trovano ascolto in quest'aula quando si tratta di strappare manciate di consenso al cuore tenero di questo paese e trovano invece quest'aula sorda e grigia quando riconoscono ed esaltano il valore della libertà femminile.

Per queste ragioni, considero una debolezza aver strutturato in questi ultimi tempi su un doppio binario, da una parte, la forza di una comunità femminile che ha continuato ad occuparsi della tutela e, dall'altra, una comunità maschile di soli uomini che sta pensando di fondare un intero paese senza tenere presente il riferimento delle donne (*Applausi*). Chiedo infine che la Presidenza autorizzi la pubblicazione di mie considerazioni integrative in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, deputato Grignaffini.

Invito i colleghi che si trovano nell'emiclo a lasciarlo libero, per cortesia. Ci sono capannelli molto fitti, che non si addicono al decoro dell'Assemblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Podestà. Ne ha facoltà.

**STEFANO PODESTÀ.** Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mazzetto. Ne ha facoltà.

**MARIELLA MAZZETTO.** Signor Presidente, anche io rinuncio ad intervenire.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Bellei Trenti. Ne ha facoltà.

**ANGELA BELLEI TRENTI.** Signor Presidente, non rinuncio a svolgere il mio intervento perchè vorrei poter argomentare i motivi che inducono il nostro gruppo — sembra sia l'unico — ad assumere una posizione negativa sulla proposta di legge in questione.

Si è detto, in questi mesi di confronto sul provvedimento, che quella che stiamo esaminando è l'unica legge possibile, in quanto frutto del trasversalismo tra donne parlamentari. Sono finalmente cadute — si è detto — in questi mesi, in queste settimane, le differenze, le divisioni, ed anche per questo quella di cui ci stiamo occupando è una buona legge. Ebbene, noi abbiamo sempre sostenuto invece, che la relazione tra donne è un fatto importante, ma è altra cosa rispetto a ciò che qui si è praticato. Non può essere un fatto autoreferenziale tra parlamentari; deve essere, sì, praticata qui, ma anche fuori, con le altre donne, con le tante donne che da tempo sono convinte che l'unica cosa che si può fare è inserire la violenza sessuale tra i reati contro la persona. Questa rappresentazione, per cui soltanto alcuni punti di vista delle donne hanno autorevolezza, mentre altri non ne hanno, ci pare mistificatoria, falsa e ci sembra non tenga conto del cammino non solo della legge ma anche di una cultura che deve essere ancora costruita. Soprattutto, essa non rispecchia il cammino di riflessione che tante donne hanno percorso su questa materia, giungendo a conclusioni diverse. Tale percorso ha costruito cose importanti e la più importante di tutte — vogliamo ribadirla, perchè l'abbiamo sempre fatta nostra — è che la violenza sessuale è un reato contro la persona. Avremmo voluto che l'intervento normativo si fermasse a questo, ma così non è stato. Oggi abbiamo riesaminato questa proposta di legge con la modifica apportata al Senato e con l'ulteriore emendamento che legittima la sessualità a tredici anni. Questa legge, che doveva essere risolutiva per punire lo stupro, voluta dalle donne, con la mediazione trasversale anticipatrice di chi

sa quale nuova forza femminile, in realtà mostra grandi debolezze. Il compromesso sull'età dei minori a tredici anni dimostra quanto sia fragile l'autonomia delle donne che hanno voluto la legge e quanto sia condizionata la loro indipendenza dai partiti e dal mercato delle alleanze di governi o governissimi. Le modifiche introdotte dal Senato agli articoli riguardanti i minori, il gratuito patrocinio, la violenza di gruppo e la pubblicazione della sentenza sui quotidiani rappresentano indubbi miglioramenti del testo licenziato dalla Camera. Certamente non saremo noi a far passare il tentativo di peggiorare ulteriormente un testo non buono. Le variazioni apportate non sono comunque sufficienti a modificare il nostro giudizio complessivo fortemente critico. Già la presunzione di risolvere con una legge, quale che sia, i problemi legati alla violenza sessuale è puramente illusoria; nessuna norma da sola può indurre modifiche culturali profonde e cambiamenti significativi nel sentire comune. Anzi, l'invocazione di una legge come risposta, come soluzione, rischia di determinare una sottovalutazione della complessità dell'argomento ed una rimozione delle cause vere e profonde del problema; rischia di escludere valutazioni ed aspetti necessari per un'analisi completa e corretta, quali i comportamenti, i valori, le culture, l'educazione, il ruolo e l'intervento di scuola, famiglia e mezzi di comunicazione; rischia di provocare una frattura profonda tra istituzioni o società, fra le parlamentari ed il resto delle donne, rischia di ridurre la discussione a pura tecnica giuridica, ignorando il fatto che normare sulla sessualità non solo è impossibile ma è anche ingiusto.

Nella fretta di concludere, di innalzare una bandiera, di dichiarare una vittoria si è lasciato alle spalle, con un taglio netto, tutto un dibattito relativo all'evoluzione femminile, alla difficoltà maschile di modificare la propria sessualità, al senso di perdita di potere dell'uomo nel rapporto tra i sessi. Non si è voluto ripensare al ruolo ed alla responsabilità primari avuti dall'uomo stesso nella costruzione del modello di società esistente, e si sono accantonate riflessioni non irrilevanti relative al fatto che la violenza sessuale non è sempre e soltanto un'e-

spressione patologica della propria sessualità ma è anche volontà di avvilito e di mortificare, tentativo di sancire e di riaffermare un potere che si sente a rischio e di risolvere una frustrazione profonda.

Si sono tralasciati i collegamenti con regole antiche che si sentono minacciate, con una violenza diffusa che percorre la società e si scarica sui più deboli ed indifesi, con un immaginario collettivo che ancora considera il corpo femminile possibile luogo di invasione o di esercizio del potere maschile. Ancora, con questa legge si rischia di esercitare, o si vuole esercitare, un controllo dei comportamenti sessuali e si riduce il ruolo positivo o determinante dell'informazione, del dibattito, del confronto; si nega il valore di una discussione ventennale che nessuna legge emergenziale, nata da una spinta emotiva, avrebbe potuto produrre.

Ci preoccupano un trasversalismo ed un unanimità visibilmente fragili, che hanno tarpato e a volte criminalizzato ogni dissenso. I democristiani riciclati qui, in quest'aula, si sono opposti al limite di 12 anni previsto dall'articolo 5, in realtà opponendosi a tutti i processi di ridefinizione culturale e politica. È un'opposizione ideologica, la loro, che vede solo nell'illuminazione della fede il buio della disgregazione dei valori dell'oggi e che individua esclusivamente nella famiglia l'istituzione fondante della società.

Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro la proposta di legge, in piena coerenza con l'atteggiamento già assunto nei passaggi precedenti. Le poche modifiche apportate non diminuiscono la gravità del contenuto di tale proposta, come ad esempio l'unificazione della fattispecie di reato e l'irrevocabilità della querela, lesiva della dignità e della libertà della donna di decidere di se stessa. Questa proposta di legge oggi verrà approvata: la Camera ed il Senato hanno imposto un percorso che ne ha limitato il confronto e l'approfondimento.

Si è parlato di una legge voluta fortemente dalle donne: noi pensiamo che non ha molto a che vedere con quello che le donne volevano. Se un progetto di legge non viene approvato per diciotto anni, se si arena sempre sugli stessi punti, se fa risorgere una

democrazia cristiana compatta nel difendere la moralità degli adolescenti, in questo progetto di legge e in chi lo sostiene ci deve pur essere qualcosa che non funziona. E per forza, io dico, se ogni volta, invece di limitarsi a sancire che la violenza sessuale è un reato contro la persona, ci si mette a regolamentare l'età della sessualità, a misurare con il centimetro la lieve e la grave entità degli atti sessuali, a decretare quando le donne possono sporgere e non ritirare la querela.

Noi volevamo qualcosa di diverso non, come si è detto, per indisponibilità al confronto e alla mediazione, non per la volontà di imporre il nostro pensiero, ma perché desideravamo che si prendesse atto in una legge dell'unica posizione davvero condivisa, davvero unanime, quella relativa alla necessità di ricollocare il reato.

Noi non volevamo innalzare inutili ed illusori vessilli, ma realisticamente prendere atto della situazione esistente e continuare a lavorare nella società con gli uomini e con le donne per un cambiamento culturale vero che una legge non potrà mai garantire (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che alle 14 la seduta terminerà per dare il tempo di allestire i seggi elettorali, poiché alle 15, come loro sanno, si riunirà in quest'aula il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Lo dico perché si sappiano regolare sui tempi degli interventi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Monticone. Ne ha facoltà.

**ALBERTO MONTICONE.** Chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo scritto della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Antonio Guidi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO GUIDI.** Signor Presidente, rinuncio al mio intervento con due precisazioni.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

Avrei inserito l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, previsto al comma 2 dell'articolo 3, nell'articolo 4 tra le circostanze aggravanti.

Molti hanno poi parlato di sessualità in senso claustrofobico, non considerando che, se essa è, certo, anche abuso e sfruttamento, è per molti ricchezza, affettività, sentimento, amore. Mi sembra che in vari interventi questo aspetto non sia stato valutato (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Constatato l'assenza del deputato Gasparri, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto; si intende vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Maiolo. Ne ha facoltà.

**TIZIANA MAIOLO.** Presidente, prima di annunciare che consegnerò il testo scritto della mia dichiarazione di voto perché venga pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, vorrei fare una sola segnalazione.

Si è già verificato che al momento delle dichiarazioni di voto finali taluni consegnino il testo scritto, mentre quanti giustamente intervengano in dissenso dal gruppo di appartenenza svolgono oralmente la loro dichiarazione di voto. Ciò naturalmente rileva ai fini della registrazione radiofonica da parte di *Radio radicale*.

Vorrei invitare le colleghe, e soprattutto i colleghi, in una prossima occasione a legarsi alla sedia, come faceva Vittorio Alfieri, e a non considerare questa come legge di serie B che riguarda solo le donne, perché essa riguarda la sessualità maschile (*Applausi*).

Chiedo dunque alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione del testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Aprea. Ne ha facoltà.

**VALENTINA APREA.** Chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Michelini. Ne ha facoltà.

**ALBERTO MICHELINI.** Chiedo alla Presidenza che autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo scritto della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, il deputato Valpiana. Ne ha facoltà.

**TIZIANA VALPIANA.** Signor Presidente, svolgerò oralmente la mia dichiarazione di voto e mi dispiace per i colleghi, ma finché sono in Parlamento considero mio dovere parlare ogni volta che ho qualcosa da dire (*Applausi*).

Non condivido il giudizio negativo sbrigativamente espresso dal mio gruppo su questa proposta di legge che, a mio parere, rappresenta invece inequivocabilmente un passo in avanti rispetto alla situazione attuale (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*), se non altro perché risponde all'esigenza primaria di rimettere a posto le cose, di inserire il reato di stupro là dove già da molti anni, grazie al lavoro ed al sacrificio di tante donne, lo pone la coscienza comune: tra i reati contro la persona, tra i reati più gravi ed odiosi contro la persona.

Ritengo anche positivo il tentativo di superare gli scogli che già in altre legislature avevano impedito di trovare l'accordo. Il confronto è stato inizialmente davvero positivo: donne diverse per appartenenza politica, età, esperienza, formazione professionale, hanno cercato di dare insieme una risposta alle attese, tentando di superare i personalismi e gli schieramenti precostituiti non per un trasversalismo nel quale non credo ma per una ricerca sincera — almeno così io ritenevo: lo dico con il senno di poi — di una risposta. Il dialogo ha cercato di non diventare mediazione nel senso accomodante del termine, ma sintesi.

Voglio qui sottolineare il ruolo fortemente

negativo, in questa vicenda, della stampa, dell'informazione tutta, che ha cominciato a parlare della proposta come di una legge già fatta, come di un annoso problema risolto, senza valutare a fondo i contenuti e la necessità di limature. Il resto l'ha fatto la richiesta di urgenza, la sede redigente che ha eccessivamente, a mio avviso in modo inaccettabile, ridotto ed occultato il dibattito con una iperprotezione dell'articolato che è andata a scapito della qualità del lavoro che non avrebbe avuto bisogno di urgenze e dell'occultamento dei problemi ma ancora di ulteriori riflessioni. Non è che in Italia come ha voluto far credere certa stampa — e, soprattutto, la rivista *Anna*, che ha fatto una pessima, irresponsabile e disinformante attività basandosi su un vuoto di conoscenza e millantando l'urgenza di legiferare — una legge non ci fosse già. Non abbiamo bisogno di una legge qualsiasi: abbiamo bisogno di una buona legge, più pensata, più ragionata, più discussa.

L'uso dissennato che di questo tema è stato fatto, l'allarme sociale conseguente al moltiplicarsi di notizie su stupri ed abusi sessuali di ogni genere era teso a determinare un clima in cui una soluzione, qualunque soluzione, sarebbe stata vista come positiva. Il gioco già visto sulla violenza sessuale quest'estate si sta ripetendo in questi mesi sull'immigrazione, senza pensare se vittime di questo gioco rimaniamo, poi, tutti, quando ci troviamo con leggi repressive rispetto a problemi che non è la repressione a poter risolvere.

Di questa proposta di legge, quindi, io difendo la nascita, l'iter ma non tanto la conclusione alla quale arriviamo oggi. Infatti, la dilazione prima, come la fretta poi, non sono state altro che espedienti, trovati purtroppo da altre donne — a cominciare dalla presidente della Commissione giustizia con la scelta di una relatrice, che è stata fatta diventare (e qui la presidente della Commissione giustizia è stata maestra nel mettere nell'angolo le sinistre) la donna-immagine di questa legge, con un segno che è diventato inequivocabilmente diverso da quello che il movimento delle donne avrebbe potuto imprimere — per arrivare all'approvazione, senza pensare che fretta e pubblicità potran-

no servire a loro e ai loro partiti ma non al paese per avere una buona legge.

Non ho condiviso e non condivido nemmeno oggi i toni emergenzialisti. L'urgenza di oggi, a mio avviso, boicotta quanto l'attendimento di ieri. Oggi, quindi, mi asterrò dal voto su una legge cui ho contribuito in modo attivo ma il cui risultato non mi ha soddisfatto, in particolare per come è stata pressante e pressata la discussione in Commissione, per come non si è permesso il dibattito in aula — vorrei ricordare a tutti i colleghi che una legge è una cosa importante ed il dibattito non può svolgersi tra pochi intimi ma deve coinvolgere tutto il Parlamento — e per come c'è stata pressione sul Senato per una rapida approvazione, lasciando così solo lo spazio al dissenso, come sta avvenendo oggi, e rinunciando a discutere ed a migliorare per non prestarsi a strumentalizzazioni. Quasi che il volere a tutti i costi legare il proprio nome o il proprio partito all'approvazione di questa legge non significhi strumentalizzarla, in vista di un risultato elettorale o — e vorrei non avere ragione ed essermi ingannata fino ad oggi — nella prova generale di un mostro, in questo caso non solo tricefalo ma multi-cefalo.

Così, oggi ci troviamo di fronte ad una legge che è stata stratonata da una parte e dall'altra, nell'intento di utilizzarla a proprio vantaggio, spesso dimenticando proprio l'unica urgenza: quella di dare risposta all'indignazione contro la violenza sessuale nei confronti delle donne, dei bambini, degli omosessuali, dei malati di mente, dei detenuti e di tutti coloro che la società in cui viviamo considera deboli. Mi dispiace che sia andata così (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Baresi. Ne ha facoltà.

**EUGENIO BARESI.** Signor Presidente, consegnerò il testo scritto ma desidero fare soltanto una brevissima considerazione, dal momento che quella del centro cristiano democratico riguardo alla legge che stiamo per approvare è stata una posizione che, con il risultato odierno, fa premio sulle accuse

strumentali che sono state rivolte nei nostri confronti.

Noi volevamo difendere delle convinzioni e dei valori che credo debbano essere difesi e sostenuti con convinzione anche in quest'aula. La nostra posizione andava solo ed esclusivamente in quella direzione e pertanto confermo il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico sulla proposta di legge al nostro esame.

Chiedo dunque che la Presidenza autorizzi la pubblicazione del testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Procacci. Ne ha facoltà.

**ANNAMARIA PROCACCI.** Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione del testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, deputato Procacci.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mussolini. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRA MUSSOLINI.** Poiché il valore e il contenuto della proposta di legge che ci accingiamo a votare sono stati già ampiamente espressi nel corso del suo esame, dichiaro semplicemente il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Nardini. Ne ha facoltà.

**MARIA CELESTE NARDINI.** A nome del gruppo di rifondazione comunista-progressisti dichiaro che manterremo vive, soprattutto in fase di applicazione, le relazioni con tutte le donne che hanno voluto questa legge. Così come ho già avuto occasione di affermare in prima lettura, non voterò il testo al nostro esame per le motivazioni già espresse, che io condivido pienamente, dalle colleghe Grignaffini, Chiaromonte e Bandoli

*(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato De Simone. Ne ha facoltà.

**ALBERTA DE SIMONE.** Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione del testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, deputato De Simone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, il deputato Cecconi. Ne ha facoltà.

**UGO CECCONI.** Signor Presidente, questa legge non mi piace, come il preseppe di Eduardo: la considero una legge di basso profilo, pervasa da un relativismo etico assoluto, specialmente nella formulazione definitiva dell'articolo 5, che obbedisce al più vieto e frusto sociologismo, che non rispetta proprio la persona che coloro i quali hanno voluto e votato questa legge pretendono di rappresentare e rispettare. Manca il senso alto, solenne e profondo dell'etica dei comportamenti ed è invece presente il rifiuto aprioristico della saggezza alla quale sono giunte, nel convegno nazionale sui minori del 1987, persone di alta sapienza e di profonda conoscenza del fenomeno quando hanno denunciato il rischio della banalizzazione dell'atto sessuale (come vedete, colleghi, si tratta di un'impostazione rigidamente laica, improntata ad un alto senso del dovere): l'atto sessuale, concesso come lecito e non sanzionabile ai minori di anni 13, fa venir meno il senso dell'alterità doverosa verso gli altri, nella presunzione che il «libito» dantescammente divenga «licito».

L'atto sessuale come atto di amore cosciente e responsabile deve essere rimesso ad un'età che venga riconosciuta come giusta per conoscere e decidere.

Questa legge, cari colleghi, è stata, secondo la mia concezione, concepita nella sua filosofia da coloro i quali hanno già biblicamente gustato il frutto dell'albero del bene

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

e del male, ma non rappresenta, come sarebbe stato giusto, la sintesi di un momento alto e solenne.

Sono questi i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, che mi inducono, in dissenso dal mio gruppo, a votare contro questa legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Paggini. Ne ha facoltà.

**ROBERTO PAGGINI.** Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo dei democratici sulla proposta di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale della proposta di legge n. 2576-B, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2576-B, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2154. — Amici ed altri: «Norme contro la violenza sessuale» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2576-B):

Presenti . . . . .	393
Votanti . . . . .	378
Astenuti . . . . .	15
Maggioranza . . . . .	190
Hanno votato sì . . . . .	339
Hanno votato no . . . . .	39

*(La Camera approva - Applausi).*

**Sull'ordine dei lavori (ore 13,45).**

**PAOLO RAFFAELLI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAOLO RAFFAELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per sollecitare la trattazione di un atto di sindacato ispettivo, che attende risposta dal ministro della giustizia, da quello dell'interno e da quello delle poste e delle telecomunicazioni dal lontano mese di maggio e che ha acquistato in questi giorni una rinnovata attualità. Mi riferisco alla mia interrogazione a risposta orale del 16 maggio del 1995, n. 3-00563, firmata anche dall'onorevole Lorenzetti, che chiedeva lumi circa l'indagine avviata nella città di Terni, con ramificazioni nelle province di Rieti e Perugia, in materia di clonazione di telefoni cellulari e di intercettazioni telefoniche illegali.

Al momento in cui noi progressisti presentammo l'interrogazione, erano stati compiuti una decina di arresti, numerose altre persone erano state inquisite, era stata coinvolta nell'inchiesta una organizzazione periferica di una forza politica — alleanza nazionale — e due esponenti di quest'ultima erano stati sospesi dal partito medesimo, essendo stato ipotizzato che avessero utilizzato apparecchiature di intercettazione per controllare i telefoni cellulari di esponenti concorrenti del medesimo partito, impegnati nella campagna per le elezioni regionali.

In quella interrogazione chiedevamo esplicitamente se vi fosse stato un qualche coinvolgimento nell'inchiesta di apparati dello Stato. Apprendiamo ora dalle cronache che la magistratura ternana si coordina con quella romana, impegnata in queste settimane in una inchiesta di ben più vasta portata riguardante ugualmente clonazioni ed intercettazioni a danni di esponenti di primo piano della politica, della magistratura e del mondo degli affari.

L'iter della interrogazione del 16 maggio è tuttora in corso ed è affidato al Ministero della giustizia che, stando agli atti della Camera, avrebbe già avuto una risposta interlocutoria con una lettera del Ministero

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

dell'interno in data 14 giugno 1995, cioè appena un mese dopo la presentazione della nostra interrogazione e oltre sei mesi fa!

Ci sembra dunque del tutto legittimo questo sollecito rivolto in modo pressante al Ministero della giustizia su di una questione che è di rilevante interesse per l'opinione pubblica nazionale e per quella umbro-laziale in particolare, in quanto le connessioni politiche ipotizzate chiamano in causa l'ordinato svolgimento di competizioni elettorali e la tutela di un primario diritto del cittadino: quello alla tutela della sua sfera privata.

Ci aspettiamo una risposta soddisfacente e in tempi rapidi!

ANGELO MUZIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Presidente, volevo sottoporle la necessità che, rispetto ad un atto di sindacato ispettivo presentato negli scorsi giorni, vi possa essere un intervento della Presidenza della Camera dato che nel cantiere della centrale ENEL di Leri-Cavour, nel vercellese, i dipendenti della ditta CEI, che sono in maggior parte «trasfertisti» dalla sede centrale di Milano, sono saliti alcuni giorni fa su delle torri di raffreddamento alte più di 100 metri e sui tetti della sede di Milano per chiedere appunto il pagamento di 4 mensilità arretrate, data la crisi che sta investendo l'azienda.

È necessaria quindi una risposta urgente a questa interrogazione soprattutto perchè sono in discussione i salari e gli stipendi di questi lavoratori, in maggior parte — ripeto — provenienti da parti diverse del paese, ma anche per la necessità di un intervento in ordine alle prospettive della continuità lavorativa degli appalti che favoriscono in qualche modo la realizzazione della centrale di Leri-Cavour e di altre per le quali l'ENEL ha affidato l'appalto. Vi è la necessità non solo di un intervento dei ministri dell'industria e del lavoro nel più breve tempo possibile, ma anche della convocazione delle parti, poiché l'ENEL è responsabile della realizzazione dei cantieri e deve rispondere, insieme alle

istituzioni locali (il comune di Trino, la prefettura di Vercelli e quant'altro), in merito alla situazione che si è determinata.

Credo che esista un'emergenza reale per i lavoratori, per le loro famiglie e per le prospettive dell'intera zona dove è stata collocata quest'iniziativa industriale.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Intervengo rapidamente, Presidente, innanzitutto per sollecitare una risposta da parte del ministro dell'interno alle numerose interrogazioni concernenti l'incremento degli episodi di criminalità in alcune aree di Napoli. Proprio stamane si è verificata un'ennesima rapina in un ufficio postale centrale, nella zona del Vomero, e lo stesso era accaduto due giorni fa e lo scorso venerdì. Nonostante le rassicurazioni della questura, il Ministero dell'interno non ha fornito alcuna risposta in ordine a questi fenomeni di violenza che aggravano le condizioni di vita nel capoluogo campano.

La seconda questione che intendo porre concerne il Ministero dei beni culturali — tra l'altro il ministro è presente —, in particolare l'interrogazione che ho presentato sul cosiddetto scandalo delle panatenee di Pompei. Queste ultime sono state abbinate alle cosiddette panatenee di Anacapri ed è stato in modo discutibile coinvolto l'ex sovrintendente di Napoli, De Cunzo, in una vicenda che sa tanto di vendetta e rispetto alla quale ho sollecitato un intervento forte del Ministero dei beni culturali. Ricordo che lo stesso sovrintendente bloccò la costruzione di 1.500 nuovi posti letto nel comune di Anacapri, mentre, cosa piuttosto sorprendente, l'attuale sovrintendente di Napoli, stranamente, ha dato al riguardo l'autorizzazione. Se un intervento andava fatto, doveva essere quello di chiedersi come mai l'attuale sovrintendente ha espresso parere favorevole alla costruzione di circa dieci grandi alberghi. Dietro questa vicenda vi è una spiacevole sensazione di vendette interne circa la grossa disputa sui piani paesistici della Cam-

pania. Sarebbe importante, pertanto, che il rappresentante del Governo fornisse al più presto una risposta alle interrogazioni presentate al riguardo.

Colgo l'occasione anche per ricordare che da tempo ho presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri in merito ai cosiddetti falsi invalidi. Mi riferisco, in particolare, alla relazione del ministro Frattini, resa pubblica da tempo, nella quale si rileva che i ministeri non collaborano, che c'è un forte ostruzionismo da parte dei dirigenti di molti settori della pubblica amministrazione. Mi sembrerebbe pertanto doveroso che magari lo stesso ministro Frattini fornisse una risposta su una materia che rischia di gettare discredito, considerato l'esito dell'inchiesta ministeriale ed il fatto che lo stesso ministro per la funzione pubblica afferma che gli altri ministeri non collaborano.

**GUSTAVO SELVA.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUSTAVO SELVA.** Intervengo, signora Presidente, per sollecitare la risposta all'interrogazione da me presentata riguardante il rogo che ha distrutto il teatro La Fenice di Venezia. Credo non sia necessario spendere molte parole al riguardo; peraltro è presente il ministro dei beni culturali e ciò mi induce ad affermare, sia pure in maniera telegrafica ma incisiva, che mentre si sta mobilitando tutto il mondo, tutti gli uomini di cultura, l'unico assente sembra essere il Parlamento italiano che non riceve neppure un'informazione circa l'inchiesta sulle eventuali cause, dolose o colpose, e soprattutto circa i piani di ricostruzione di questo gioiello dell'arte, tempio della lirica.

Prego dunque la signora Presidente di sollecitare il Governo a dare risposta alla mia e ad altre interrogazioni presentate sullo stesso tema.

**AMEDEO MATAACENA.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AMEDEO MATAACENA.** Presidente, desidero sollecitare la risposta a numerose interrogazioni che non hanno avuto alcun riscontro; faccio presente tra l'altro che molti documenti sono stati presentati anche più di un anno fa.

Desidero sensibilizzare la Presidenza affinché si faccia carico della questione concernente la mancata risposta del Governo a documenti di sindacato ispettivo che tra l'altro riguardano argomenti particolarmente delicati, in riferimento ai quali una risposta consentirebbe di comprendere molte cose.

Preferisco consegnare un elenco relativo a tutte le interrogazioni alle quali non ho avuto risposta; tali documenti erano rivolti ai ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle poste, del lavoro e via dicendo, soprattutto su situazioni concernenti il Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**AMEDEO MATAACENA.** Informo inoltre la Camera e la Presidenza che, per quanto mi riguarda, ho chiesto ai miei legali di verificare, in relazione alle nuove norme del codice di procedura penale, la formula della diffida per la mancata risposta ai documenti di sindacato ispettivo da me presentati ed alla consequenziale denuncia per omissione in atti d'ufficio.

**PRESIDENTE.** Deputato Mataacena, lei sa che il codice di procedura penale in questo caso non c'entra.

**VITTORIO SGARBI.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VITTORIO SGARBI.** Prendo la parola per comunicare alla Presidenza che, essendo giunto in aula con una certa trafelata difficoltà, ho espresso il mio voto finale sulla proposta di legge n. 2576-B recante norme contro la violenza sessuale dalla postazione del ministro Paolucci, la quale peraltro ave-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

va il meccanismo di voto bloccato. Desidero quindi testimoniare che il mio sarebbe stato un voto di astensione.

**PRESIDENTE.** La sua dichiarazione, deputato Sgarbi, resterà senz'altro agli atti, ma, com'è ovvio, non ha alcun effetto ai fini del computo dei voti.

**GIAN PIERO SCANU.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIAN PIERO SCANU.** Signora Presidente, faccio appello alla sua cortesia affinché si prenda atto del mio voto moralmente favorevole sulla proposta di legge n. 2576-B recante norme contro la violenza sessuale. Di fatto non ho potuto esprimere il mio voto, pur avendo partecipato a tutte le fasi della votazione del provvedimento. Trattandosi tuttavia di una materia di particolare importanza, vorrei che risultasse che il mio atteggiamento è quello che le ho espresso.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, deputato Scanu. Eccezionalmente, giacché lei sa che questo genere di precisazioni non si accolgono, lei ha potuto lasciare agli atti la sua dichiarazione.

### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Chiedo al deputato segretario di dare lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta.

**LUCIANO CAVERI, Segretario, legge:**

Mercoledì 14 febbraio 1996, alle 10:

1. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di

contrastare l'evasione e la corruzione (3725).

— *Relatore:* Maselli.

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (3748).

— *Relatore:* Becchetti.

2. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dal deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 3).

— *Relatore:* Neri.

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dal deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 4).

— *Relatore:* Neri.

3. — *Deliberazione in ordine alla restituzione all'Autorità giudiziaria di atti richiesti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo (3691).

— *Relatore:* Bartolich.

(*Relazione orale.*)

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali (3723).

— *Relatore:* Sgarbi.

(*Relazione orale.*)

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (3724).

— *Relatore:* Mario Caruso.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 13,55.**

**DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI STEFANIA PRESTIGIACOMO, CARLA MAZZUCA, SONIA VIALE, ALBERTO MONTICONE, TIZIANA MAIOLO, VALENTINA APREA, ALBERTO MICHELINI, EUGENIO BARESI, ANNAMARIA PROCACCI E ALBERTA DE SIMONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2576-B.**

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Desidero innanzitutto rivendicare con legittimo orgoglio a merito di questo Parlamento rinnovato nell'80 per cento dei suoi componenti, il 27 marzo del 1994, il fatto che finalmente si giunge alla fine dell'iter della proposta di legge contro la violenza sessuale. Una legge attesa da decenni da tutte le donne italiane; mai finora è stata trovata una intesa per modificare le vecchie superate norme del codice Rocco, che si pongono in forte contrasto con il comune sentire della società.

Il percorso politico è stato esaltante: 74 deputate di tutti i partiti hanno scelto, in piena autonomia politica rispetto all'appartenenza di gruppo o di partito, di cofirmare un testo di legge (successivamente sottoscritto da molti colleghi) e di lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo: un grande sforzo comune per dare al paese una moderna legge antistupro.

Nel predisporre questo testo abbiamo fatto una precisa scelta di politica legislativa e cioè il passaggio dalla legge che pretende di costruire l'etica, alla etica come base della legge. Il vecchio testo di legge infatti, si basa sul principio dell'etica legale in cui il bene tutelato era l'astrazione della moralità; l'aggettivo cancella il sostantivo perché non è la legge che fa l'etica, ma viceversa è l'etica che

fa la legge. E cioè prima bisogna avere chiari i valori in cui si crede, poi si scrive una legge, non il contrario, e il valore in cui noi crediamo è la persona e la sua libertà.

Tant'è che l'asse su cui ruota la nuova legge è la modificazione del bene tutelato penalmente; si passa dalla difesa di una astrazione etica costituita dalla morale pubblica alla tutela della persona nella sua dimensione e pienezza morale.

Ciò che è cambiato è l'*humus* sociale e culturale (quindi etico) su cui è innestato il codice Rocco, nel quale tra l'altro la violenza sessuale è un delitto classificato contro la moralità pubblica e non contro la persona.

Il primo punto fondante del nuovo testo di legge è quindi l'inserimento della violenza sessuale nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e cioè nella sezione dei reati contro la persona.

Questo riconoscimento della centralità della persona umana come bene primario oggetto della tutela, comporta come conseguenza tutta una serie di disposizioni che mirano sempre e comunque a salvaguardare la integrità psicofisica della persona offesa dal reato. In altre parole, tutta la legge muove dall'intento che comunque l'accertamento del reato non può mai portare ad una ulteriore offesa della vittima del reato.

Sappiamo tutti quanto doloroso e umiliante sia sempre stato per una donna affrontare un processo di questo tipo nel quale, invece di procedere all'accertamento del fatto, all'intensità della violenza subita, veniva scandagliata e sottoposta a processo la vita precedente della vittima, la sua personalità prima del reato.

Per superare questa vergogna processuale, l'articolo 15 del testo che andiamo ad approvare recita testualmente «... in tali procedimenti (e cioè il dibattimento per i reati di violenza sessuale) non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

Per le stesse ragioni di tutela della persona offesa la legge stabilisce di ampliare la possibilità di ricorso per i minori di anni 16 all'incidente probatorio (e cioè lo svolgimento dell'udienza in luogo diverso dal tribunale), il che è contro il principio che la prova si

forma in dibattito, ma che rappresenta l'interesse per un bene più importante delle ragioni processuali.

Per queste ragioni, che sono le più pregnanti del testo al nostro esame, io credo che l'atteggiamento complessivo nei confronti di questa proposta di legge debba essere positivo al di là di pur motivate diversità di opinione.

Di fronte ai nostri occhi dovrebbero comparire le immagini di quelle donne che molti anni fa denunciarono di avere subito uno stupro e per questo vennero messe alla gogna. Oggi non è più così e questo grazie ad una maturazione della società e grazie alle battaglie di molte donne che con coraggio hanno ristabilito nella realtà che lo stupro offende innanzitutto la persona e poi la morale.

Per questo l'approvazione della legge è un atto dovuto del Parlamento, che arriva comunque con enorme ritardo.

Tuttavia, l'aver fatto un buon testo di legge contro lo stupro non può che essere un momento per la costruzione di una nuova cultura della dignità della donna (parlo di donna perchè è quasi sempre la donna la principale vittima di questo atroce delitto); dignità che viene offesa ogni volta che il corpo di una donna viene trattato e considerato come puro oggetto, e su questo dobbiamo tutti riflettere.

Dobbiamo incidere di più nell'educazione e nella cultura attraverso un maggiore investimento a favore delle famiglie e della scuola. E il Parlamento in questo deve fare ancora molto!

Il mio gruppo valuterà liberamente come votare, a testimonianza che la libertà di coscienza di fronte a temi di così grande rilevanza, anche etico-religiosa, deve essere sempre riconosciuta e fatta valere. Per queste ragioni annuncio il mio voto favorevole ed esorto i colleghi a fare altrettanto.

**CARLA MAZZUCA.** Il gruppo dei democratici vota con convinimento e, da parte mia, con emozione, questa legge che ha una lunga storia iniziata diciotto anni fa tra le donne. Donne tra le quali era cresciuta la stima di sé e che non sopportavano più che questo reato fosse posto tra quelli contro la morale, e che

invece volevano fosse iscritto tra i reati contro la persona. Nel corso di questi anni tale consapevolezza è diventata generalizzata ed è quindi nostro dovere di parlamentari formulare una legge adeguata ai tipi di reati che si sono andati configurando sempre con maggior forza. Alcuni di questi, quali la violenza di gruppo, hanno assunto un rilievo tale da non poter più permettere l'indifferenza delle istituzioni.

È stato necessario graduare nuovamente le sanzioni in base alla maggior coscienza della gravità di tale reato ed al nuovo codice di procedura penale. È una legge voluta dalle donne e ha visto fondamentale il rapporto trasversale fra tutte le donne, volto anche a sanare l'errore commesso dal Senato che si propone di abbassare i limiti di età per la non punibilità, liberalizzando di fatto la sessualità tra minori troppo lontani in termini di maturazione, quale è la lontananza tra chi ha dodici e chi ha diciotto anni.

L'augurio di oggi è quello che il Senato sappia cogliere l'importanza della mediazione raggiunta e operata dalla Camera e possa nei prossimi giorni approvare questo testo senza ulteriori modifiche, ponendo fine ad un incubo iniziato nel 1977, quando fu presentata la prima proposta di legge.

Nel 1979 si realizzò la raccolta delle 50 mila firme necessarie per presentare al Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare. Il testo fu portato a Montecitorio nel 1980; nel 1982 un Comitato pure ristretto varò il testo unificato di varie proposte. Nel 1982 la Commissione giustizia della Camera approvò un progetto di legge. Cominciò l'iter parlamentare: un ping pong tra Camera e Senato che di volta in volta apportavano modifiche al progetto e costringevano al suo continuo riesame. Ogni volta che le Camere venivano sciolte si ricominciava daccapo e così avanti per oltre dieci anni.

Oggi la volontà politica di dare comunque una risposta alle esigenze delle donne italiane ha imposto a ciascuna di noi di compiere un passo indietro e di ascoltare le ragioni delle altre, al fine di trovare la soluzione più percorribile per avere finalmente anche in Italia una legge adeguata.

E quando questa nuova legge finalmente ci sarà, sarà bene ricordare che è frutto dell'u-

nione e della forza delle idee delle donne. In questa legislatura rappresentate più che in passato, grazie alla legge elettorale ed al sistema misto maggioritario-proporzionale con l'alternanza uomo donna nelle liste bloccate. Una legge snaturata dalla recente sentenza della Corte costituzionale, che ha cancellato con un solo colpo i traguardi raggiunti dalle donne, contravvenendo peraltro anche ad uno dei punti principali della piattaforma di Pechino, che raccomandava a tutti gli Stati di promuovere misure legislative atte a garantire parità di accesso ai luoghi decisionali.

Se in futuro questa rappresentanza non sarà in qualche modo garantita, il nostro paese sarà privato di una risorsa capace di fornire risposte legislative adeguate alle forti esigenze sociali e civili. Una risorsa che ha dimostrato di saper superare, per questa difficile ed attesa normativa, gli steccati ideologici e politici per fornire al paese una risposta adeguata ad un problema troppo grave e troppo urgente per non essere affrontato con decisione.

Per chi, come me, ha voluto questa legge sin dall'inizio, dalle manifestazioni di piazza, ai dibattiti ideologici degli anni '70, è una grande emozione partecipare ai lavori di oggi e interpretare l'accordo raggiunto come un segnale della valorizzazione delle istanze che provengono dal mondo femminile che chiede con forza il rispetto che merita.

SONIA VIALE. È un intervento difficile quello che oggi svolgiamo in quest'aula. Sulla legge contro la violenza sessuale si è sviluppato da anni un dibattito acceso ed approfondito, scosso tra l'esigenza di modificare solamente la collocazione del reato nel nostro codice, poiché principio ormai acquisito dalla cultura della nostra società, o di modificare anche le norme che definiscono il reato e disciplinano altri aspetti della violenza sessuale, anche processuali. Su questa ultima tensione del legislatore si è arenata per molti anni l'approvazione della legge perché si mettevano in discussione valori culturali e religiosi. Indubbiamente è coraggiosa la scelta del legislatore di oggi che affronta temi così delicati e che tenta anche di incidere sul processo formativo e culturale dei cittadini, esorbitando forse dal ruolo che gli compete

in tema di elaborazione di norme penali. Tuttavia, viene compiuto un grande passo avanti nel riconoscimento e nella tutela della sfera di libertà degli individui. La diversa collocazione del reato tra quelli contro la persona e non più contro la morale pubblica sposta al centro dell'attenzione l'individuo e l'espressione del suo consenso come elemento discriminante per distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito. Viene progressivamente abbandonata una mentalità definita arcaica, grazie ad una giurisprudenza che è stata molte volte al passo con i tempi, ed ora grazie ad una nuova normativa che vede abbandonare ipotesi di reato come il ratto al fine di libidine, che viene ancora sanzionato in modo differente in base non al grado di libertà personale violata ma in grado al rapporto di potestà che a vario titolo viene esercitata sulla donna (coniugata o nubile) e se la donna viene ricondotta alla casa dove venne tolta. Ed ogni commento diventa superfluo. L'abbandono di queste ed altre ipotesi che si ritrovano nel codice è una conquista per il nostro paese che non può attendere oltre nel riaffermare il principio della tutela della libertà della persona per i reati che attengono alla sfera sessuale.

Nell'articolato oggi in esame sono state compiute anche delle scelte che non trovano univocità di consensi. Per esempio l'unificazione delle fattispecie di reato di violenza carnale vera e propria e atti di libidine violenti, che io condivido, come pure altri articoli, per i quali sia la Camera che il Senato si sono già espressi e per alcuni dei quali oggi siamo stati chiamati ad esprimerci nuovamente. Tutto questo però non deve essere assunto come pretesto da parte di alcuni per criticare ed affossare l'intera legge. Ognuno di noi ha espresso alcune perplessità su alcuni punti ma il dibattito è stato sufficientemente lungo (quasi diciotto anni) e l'esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, senza dimenticare che il testo riprende in molti punti quanto era stato elaborato nelle passate legislature.

Tutto questo per precisare che il lavoro svolto non è stato né affrettato né superficiale come alcuni hanno sostenuto.

Il reato autonomo di violenza sessuale di gruppo, l'inasprimento delle pene, maggiore

tutela dei minori in sede processuale, sono alcuni dei punti qualificanti della legge. Con forza sostengo che questa, comunque, non deve essere considerata la legge delle donne, ma una legge a tutela di tutti gli individui, uomini, donne, minori, giacché vittime del reato sono sempre più spesso anche uomini.

Sui singoli articoli della legge ho espresso già nella dichiarazione di voto al termine della prima lettura le mie osservazioni. Ma in questa occasione vorrei ancora sottolineare, da un lato la soddisfazione per l'introduzione della norma che affronta il pericolo di trasmissione di malattie a seguito della violenza e, dall'altro, l'insufficienza della sua formulazione, che non prevede una sanzione nel caso l'imputato non si sottoponga agli accertamenti. Purtroppo tale norma rischia di vedere vanificati i suoi effetti.

Un'ultima considerazione. Ho assistito varie volte a discussioni in Commissione ed in aula nelle quali si ribadiva la necessità che venissero aggravate le pene, che lo stupratore rimanesse in galera, che non gli fosse consentito il patteggiamento, e poi rifletto sul fatto che senza battere ciglio si è approvata una legge come quella della custodia cautelare che rende molto più difficile l'individuazione del colpevole e l'accertamento della responsabilità anche per i reati di violenza sessuale. Si deve mantenere su tali problemi una maggiore coerenza e non altalenare tra garantismo e severità.

Già in passato si è sottolieato come in alcune occasioni debbano coincidere la ragionevolezza legislativa e politica ed è quello che è accaduto quando si è giunti ad accogliere l'emendamento sull'articolo 5. Le posizioni massimalistiche dell'una e dell'altra parte sul punto dei rapporti consensuali tra minorenni avrebbe avuto come risultato quello di rinviare nuovamente la legge a tempo indeterminato.

In conclusione, il nostro intervento di legislatori non deve essere limitato alla repressione del reato. Occorre la sua prevenzione, che dovrà consistere essenzialmente in atti legislativi contro ciò che può incitare alla violenza sessuale e che può incidere negativamente sulla formazione dei bambini.

Esprimo quindi voto favorevole alla legge contro la violenza sessuale.

ALBERTO MONTICONE. Il gruppo del partito popolare italiano voterà a favore della legge contro la violenza sessuale poiché ritiene che questo provvedimento rappresenti una svolta decisiva nel rispetto della dignità della persona, in particolare della donna e dei minori. Indubbiamente, sono ancora rimasti alcuni punti da chiarire e migliorare ma la legge, attesa da quasi vent'anni, è fattore di radicale innovazione nella cultura stessa del nostro paese ed avrà la duplice funzione di tutelare la donna e i minori e nello stesso tempo di avviare un mutamento di mentalità e di comportamento nei cittadini.

In quest'aula, nel corso del dibattito, si è fatto riferimento alla legislazione vigente ed anche a quella dell'età liberale, comparando il testo oggi in votazione con il cosiddetto codice Rocco e quello precedente Zanardelli. È vero che in queste due leggi erano già contenuti taluni elementi volti a contrastare la violenza sessuale, ma il principio cui si ispiravano — ossia la difesa del buoncostume — ben poco aveva a che fare con gli autentici diritti delle persone. È infatti storicamente rilevabile che, prima nell'Italia liberale e poi in quella fascista, la prevalente preoccupazione per la pubblica moralità consentiva in definitiva di occultare i veri problemi connessi con la violenza sessuale ed esprimeva una cultura di esteriore perbenismo e di dominante maschilismo.

Nella presente legge, al contrario, non si ha come finalità la moralità pubblica e neanche quella privata, appartenendo quest'ultima ad una sfera diversa da quella di competenza del legislatore, bensì concernente i diritti della persona, specie di quella più debole ed esposta ad essere violata.

Il partito popolare il quale orienta le proprie scelte ai valori fondativi della nostra Costituzione ed al personalismo civile e sociale che gli proviene dalla sua cultura cristiana, saluta con particolare soddisfazione questo provvedimento e si impegna a compiere, insieme con tutte le forze attente a tali valori, quella necessaria opera di mediazione e di acculturazione che deve accompagnare nella prassi ogni norma di legge.

In due punti il partito popolare italiano avrebbe auspicato un diverso dettato della legge affinché essa corrispondesse più preci-

samente agli obiettivi sopra ricordati. Si tratta del discusso articolo 5 e dell'articolo 9, modificati dal Senato. All'articolo 5, avremmo desiderato che fosse mantenuta la formulazione originaria della Camera in modo da garantire a tutti i minori tra i 12 ed i 18 anni una forte tutela. L'attuale versione ci sembra comunque essere giustamente severa contro i possibili adescamenti dei minori e nel contempo non troppo punitiva verso manifestazioni sessuali tra coetanei o quasi. È chiaro che con questa formulazione si rinvia alla responsabilità anche pubblica di una opportuna educazione sessuale nonché a tutele collaterali dei minori, per esempio, nel settore delle comunicazioni di massa e della pornografia.

Anche la variazione apportata dal Senato all'articolo 9, che diminuisce la pena per chi, partecipando a violenza sessuale di gruppo, vi abbia avuto «minima importanza», ci sembra un grave indebolimento della forza normativa stessa della legge.

Il partito popolare italiano ritiene pertanto che occorra accompagnare l'entrata in efficacia della legge con l'apertura di una vasta azione culturale e con un ampio confronto, sia per avviare una giusta applicazione della legge stessa anche nella sua funzione pedagogica, sia per renderla funzionale a formare negli adolescenti una matura libertà sessuale, quale espressione vera della persona.

In questa direzione il mio gruppo ha già preso altre opportune iniziative legislative per meglio educare alla sessualità, per combattere la pornografia e per tutelare i minori.

Nel dare voto favorevole alla legge il gruppo del partito popolare italiano esprime gratitudine ai parlamentari che l'hanno costruita e sostenuta, in particolare alle donne che nel Parlamento hanno così fornito un esempio di concorde sollecitudine per i grandi interessi generali della nostra società.

**TIZIANA MAIOLO.** Il vero motivo per cui è per me importante questa legge di riforma è la necessità di superare la visione moralistica del codice Rocco, che ha collocato le norme contro la violenza sessuale tra i reati contro la morale pubblica.

La libertà dell'individuo, la sua possibilità di scegliere, anche nelle relazioni sessuali,

devono necessariamente collocare il reato di violenza sessuale all'interno dei reati contro la persona. Per le molte critiche che desidero però avanzare nei confronti di questa legge (pur nella versione indubbiamente migliorativa del Senato), mi riferisco alle osservazioni già avanzate in quest'aula il 28 settembre 1995.

Una sola, ultima, precisazione. Non c'era una vera necessità di inasprimento delle pene; ma vi era — e c'è — necessità di vigilare sull'attività della magistratura, cui spetta il dovere di applicare la norma e cui questa legge di riforma consente, a mio parere, un eccesso di discrezionalità.

L'opinione pubblica deve sapere che il legislatore ha compiuto il suo dovere. Se questa norma diventerà legge dello Stato, la parola passerà al giudice.

**VALENTINA APREA.** Intendo innanzitutto esprimere soddisfazione per il cammino compiuto da questa Camera, nella consapevolezza che oggi stiamo vivendo un momento storico per le donne, per gli uomini, per il paese!

Mi auguro vivamente che il cambiamento d'imputazione (da delitto contro la morale a delitto contro la persona che, come è stato ricordato più volte anche in questa giornata, costituisce senza dubbio la prima e più importante conquista di questa legge) possa diventare davvero un deterrente valido rispetto ai reati di violenza sessuale, un deterrente in grado cioè di far esitare i potenziali violentatori prima di agire. E certamente un deterrente sarà costituito anche dall'inasprimento delle pene, particolarmente severe soprattutto nei casi in cui le vittime siano minori.

Certo, il dibattito lungo e sofferto, che resta a futura memoria agli atti parlamentari, della Commissione giustizia e di quest'aula testimonia che la legge che votiamo stamane è una legge che ha dovuto ricercare numerosi compromessi e quindi, da questo punto di vista, resta una legge perfettibile, con luci ed ombre, ma certamente una legge più avanzata sul piano sociale e civile.

Prima di avviarmi alla conclusione, desidero esprimere un doveroso apprezzamento a tutti i parlamentari firmatari della legge che hanno per primi creduto in questa iniziativa parlamentare, ma desidero esprimere ap-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

prezzamento anche e soprattutto alla presidente Maiolo, all'onorevole Mussolini, alle donne parlamentari, al coordinamento che è stato fortemente voluto da alcune parlamentari e via via è divenuto sempre più rappresentativo di tutte le forze politiche di questo Parlamento. A tale coordinamento, al lavoro paziente e costante compiuto soprattutto nei momenti più critici dell'iter della legge, credo che dobbiamo tutti molto proprio perché probabilmente, senza questa presenza costruttiva ma anche decisa e convinta, sarebbe trascorso altro tempo ancor prima che si potesse giungere al punto in cui siamo oggi.

Infine, esprimendo un sincero ringraziamento al movimento forza Italia che ha lasciato che il confronto parlamentare si svolgesse per ognuno di noi libero da pregiudiziali ideologiche, appartenenze o alleanze politiche, dichiaro con convinzione e soddisfazione il mio voto favorevole alla legge.

ALBERTO MICHELINI. Mi asterrò su questa legge per molti motivi: di coscienza, di carattere morale, sociale, giudiziale, in definitiva per motivi di civiltà, a tutela della dignità della persona, in particolare del minore.

Mi dispiace astenermi perché la legge sarebbe da approvare e immagino che lo sarà anche senza il mio voto. Si tratta infatti di una legge che ha atteso fin troppo tempo, una legge necessaria, una legge che non posso approvare *in toto* se contiene in sé un elemento che costituisce l'ennesimo contributo, nella società in cui viviamo, alla demolizione della dignità della persona, in particolare del minore.

Tutte le considerazioni espresse da chi è favorevole, come quelle dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, sono degne di attenzione e ne comprendo la *ratio*, che parte però da un presupposto di carattere ideologico. «Diamo ai giovani — dice l'onorevole Finocchiaro — uno strumento in più per usare la propria libertà». Ma la libertà, onorevole Finocchiaro, ha un rovescio della medaglia che è indissolubilmente legato al valore della libertà, del rischio della libertà: il valore della responsabilità.

Ha un ragazzino, una ragazzina di 12 o 13 anni quel senso di responsabilità che spesso neanche il maggiorenne ha? È in grado oggi

la scuola, la famiglia, la società di educare i giovani alla libertà e alla responsabilità? Il panorama, in questo campo, è desolante. La banalizzazione del sesso, la strumentalizzazione del sesso, del valore della sessualità, è arrivata per una serie di motivi ad un punto tale che aggiungere per legge un elemento in più in questa direzione, invece di tutelare i minori rischia di ritorcersi contro di loro, specie verso i più deboli, verso quelli la cui consensualità presunta fa comodo solo a chi ne approfitta o al legislatore che la propone.

Non vedo per quale motivo una legge sacrosanta a tutela della dignità della donna debba essere una occasione per aprire uno spiraglio che, in nome della libertà e della liberazione della donna, rischia di ritorcersi contro la donna stessa nel momento più delicato della sua formazione. Al riparo di quella norma infatti, data l'età dei protagonisti e la delicatezza della materia, possono essere commesse le peggiori nefandezze. Ipotesi, purtroppo, confortata dall'esperienza.

L'interpretazione delle leggi e l'attuazione delle leggi — quelle leggi che ingabbiano faticosamente il comportamento della persona e quindi la morale (una morale oggettiva che esiste, onorevole Mussolini, a prescindere da ognuno di noi e dalle nostre idee) — sono state molto spesso un'interpretazione arbitraria e ancor più spesso una attuazione disattesa. Basta pensare alla legge n. 194, varata eufemisticamente per la tutela della maternità e mai attuata nel vasto campo della prevenzione. Ed è da qui invece che dovremmo ricominciare.

Sono questi i motivi per cui, con rammarico ma in piena coscienza, non posso approvare questa legge. Non per motivi per così dire «cattolici». Qui non c'entra la fede religiosa: entra in gioco infatti la tutela della dignità dell'uomo, un valore che va oltre qualsiasi idea politica, filosofica e in qualche modo anche religiosa.

La vita — colleghi deputati — viene prima della norma e nessuna legge che, anche in parte, va contro la dignità della persona — e la sua capacità di intendere e di volere — può, nonostante una maggioranza che la approvi, essere rispettata.

EUGENIO BARESI. Dichiaro subito il voto

favorevole del centro cristiano democratico a questo provvedimento per sgomberare il campo dai pregiudizi, dalle accuse, dalle strumentalizzazioni cui abbiamo dovuto assistere in questi ultimi mesi.

Il gruppo si è impegnato affinché la legge sulla violenza sessuale contenesse principi e norme chiare, utili ed importanti per tutelare davvero la dignità della persona, per sancire il rispetto dell'individualità dei singoli, senza però accettare l'introduzione di norme pericolose ed inopportune che ampliavano una cultura del «lasciar fare» e dell'irresponsabilità che non era e non è accettabile.

Avremmo preferito poter discutere questo provvedimento con maggiore calma e riflessione. Non possiamo non sottolineare come la fretta, l'irrazionale rifiuto di accettare ipotesi migliorative e diverse abbia fatto correre il rischio di buttare anche le parti buone di un lavoro di cui siamo stati protagonisti.

Molto spesso ci lamentiamo non solo della sovrabbondante produzione legislativa, ma soprattutto della difficoltà alla facile comprensione delle norme, della complicazione nella loro applicazione, della contraddittorietà delle possibili interpretazioni.

È questo un danno per il paese che spesso viene denunciato, ma che altrettanto spesso viene dimenticato nella foga di provvedere comunque all'approvazione di un provvedimento. Nel caso in esame siamo, fortunatamente, riusciti a limitare i danni, ma non certo ad eliminarli.

L'esame dell'articolo 5 del provvedimento è stato centrale nella discussione svoltasi in quest'aula avendo dato per acquisite tutte le altre importanti novità che il provvedimento contiene. Ed è proprio questo articolo che conteneva, e purtroppo in parte ancora contiene, quelle norme che si scontravano con la nostra profonda convinzione della necessaria tutela dei principi morali e giuridici che ci hanno guidato nell'azione parlamentare.

Siamo convinti che non sia la legalizzazione sempre e comunque di presunte libertà sessuali — difficilmente motivabili in persone che sono ancora molto spesso inconsapevoli delle loro azioni, delle loro sensazioni, delle loro potenzialità anche nella sfera sessuale — la strada da percorrere. Già più volte abbiamo motivato questa nostra convinzione ed

anche nell'odierna discussione numerosi sono stati gli interventi che l'hanno supportata.

C'è pure da sottolineare come la previsione contenuta nel nostro codice della non punibilità dei minorenni al di sotto dei quattordici anni, per incapacità di volontà, si scontri con la norma oggi approvata che nella sostanza indica nei tredici anni tale soglia. E come non sottolineare, ancora una volta, l'incongruità delle pene previste nell'articolo 6, che per azioni «meno gravi» rispetto a quelle previste nell'articolo 5 indica per contro sanzioni più gravi? Ed ancora la inutile ripetizione contenuta nell'articolo 8 del punto 5 rispetto al punto 1 dello stesso articolo?

Siamo convinti che se si fosse affrontata la discussione con maggior disponibilità, meno fretta ed oppressione avremmo potuto provvedere a licenziare un provvedimento ancora migliore. Resta comunque l'apprezzamento per l'approvazione di una legge attesa da tanti anni, di un provvedimento che sia soprattutto utile a contrastare la violenza e la negazione della dignità della persona nella sua individualità.

ANNAMARIA PROCACCI. Noi verdi dichiariamo il nostro voto favorevole alla legge sulla violenza sessuale che affrontiamo oggi in aula in seconda lettura. Nel corso della discussione, questa mattina, abbiamo peraltro espresso le nostre perplessità in merito alla norma che riguarda la sessualità consenziente tra minori: la modifica introdotta dalla Commissione Giustizia, basata sulla non punibilità a condizione della presenza di una differenza di età di tre anni, a partire dai tredici anni, ci sembra pericolosa, perché per l'esiguità del termine stabilito rischia di penalizzare quella scoperta dell'affettività tra giovani così frequente, ad esempio, tra tredicenni e diciassettenni; una colpevolizzazione «per legge» che può avere conseguenze traumatiche su personalità così fragili e che dunque a mio parere non rispecchia il complesso universo adolescenziale. D'altra parte non posso non riconoscere l'estrema difficoltà del legislatore nel muoversi in una materia tanto delicata, in cui ognuno porta la sua visione del mondo e i moti della sua coscienza.

Le nostre perplessità, che abbiamo voluto

portare all'attenzione dell'Assemblea, non possono impedire il nostro voto favorevole a questa legge: essa ci appare, nella sua complessità e nella sua articolazione, largamente positiva ed è davvero irrinunciabile: dobbiamo dare risposte chiare ed efficaci, anche a quella violenza nascosta nel chiuso delle famiglie e che viene consumata soprattutto sui minori, sempre più spesso portata alla luce dai mezzi di informazione. Dobbiamo dare risposte a tutti coloro, donne ed anche uomini, vittime di violenza che spesso non hanno trovato il coraggio di uscire da un doloroso silenzio.

È, la nostra, una legge attesa e forse sarà uno dei risultati più importanti di questa legislatura, dopo tanti anni di polemiche e di discussioni ed anche di delusioni. È un testo che si segnala per i suoi contenuti, a partire dall'affermazione della violenza sessuale non più come reato contro la morale pubblica, ma contro la persona e i suoi diritti: ed è anche una vittoria per quella volontà di incontro e di lavoro comune che tante parlamentari di diverse appartenenze politiche hanno ricercato.

Nel pronunciare il nostro «sì», vogliamo ricordare una nostra radicata convinzione: una legge, anche questa legge, non può bastare. Occorre un profondo lavoro culturale che cambi quei modelli di comportamento che sono basati sulla sopraffazione e che spesso sono ancora dominanti; questo lavoro deve coinvolgere ogni giorno la famiglia, la scuola, le istituzioni, ognuno di noi.

**ALBERTA DE SIMONE.** Il gruppo progressisti-federativo vota compatto e con piena soddisfazione a favore del disegno di legge Amici "Norme contro la violenza sessuale", perché segna un passo avanti notevole nella civiltà giuridica del nostro paese. Oggi viene approvata una legge che scardina e innova l'impianto giuridico e culturale del codice Rocco. La violenza sessuale sarà d'ora in poi considerata reato contro le persone nella loro individualità e soggettività e non più contro un'astratta morale.

Il Parlamento risponde così ad un'esigenza di modernizzazione della legislazione in materia di violenza sessuale e ad un desiderio che accomuna le donne da 18 anni.

Questo testo ha il pregio di cancellare norme che offendevano la coscienza delle donne e degli uomini del nostro paese. Le innovazioni rispetto al passato sono di tutta evidenza. Il salto culturale rispetto all'anacronistico ed offensivo codice Rocco è innegabile.

La procedibilità a querela di parte è un atto di fiducia nella forza delle donne e nella loro capacità di decidere autonomamente se iniziare o meno un processo. Decisioni che la donna può assumere entro sei mesi — un tempo doppio rispetto a quello previsto dal codice per una normale querela — quindi con un tempo di elaborazione sufficiente per una decisione serena e ponderata. Proprio per questo la decisione è irrevocabile e pensata per impedire che ricatti, minacce o ritorsioni possano incidere sulle donne più deboli e più esposte. Libertà individuale, autonomia decisionale e protezione delle persone più fragili sono esigenze salvaguardate dal testo che la Camera approva.

L'unificazione del reato di violenza carnale con gli atti di libidine violenta consente di spostare le indagini e l'attenzione del magistrato dalla qualità dell'atto compiuto alla quantità di violenza e di coartazione usata contro la persona offesa.

Una grandissima attenzione è rivolta ai minori. Tutta la legge è improntata a tutelarli dalle violenze che sempre più spesso li vedono vittime. Le pene più severe sono previste proprio contro chi abusa delle bambine e dei bambini. Contemporaneamente sono previste alcune misure particolarmente atte a proteggerli durante i procedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda la libera estrinsecazione dell'affettività e della sessualità dei minori condividiamo lo spirito con il quale il Senato ha emendato il testo che la Camera aveva licenziato in prima lettura: gli atti sessuali liberamente agiti tra minori devono essere regolati e indirizzati ai fini di un sereno sviluppo psichico e fisico dell'adolescenza e della giovinezza ma un compito così delicato non può essere affidato al codice penale ma ad altri luoghi della società: alla famiglia, alla scuola, ai centri di educazione.

Abbiamo lavorato tenacemente contro l'ostruzionismo di un gruppo, il centro cristiano democratico, perché prevalesse il dialogo

e l'ascolto tra differenti opinioni; e abbiamo contrastato chi invece ha usato argomentazioni inaccettabili e fatto una campagna disonesta, tendente a presentarci come corrottori di minorenni. Questa campagna e quelle argomentazioni sono state clamorosamente bocciate dall'aula. È stata approvata una normativa sui minori che non interferisce sul percorso sereno di crescita e di sviluppo della sessualità, sottraendolo all'intervento del codice penale. Contemporaneamente essa prevede che la differenza di età tra i minori, dai 18 ai 13 anni, non sia superiore ai tre anni.

Abbiamo scelto, in definitiva, la strada del dialogo con le ragazze e i ragazzi assicurandoci comunque la coetaneità come garanzia contro eventuali abusi e consensi carpitici con astuzia.

Siamo riusciti a portare a sintesi un confronto appassionato, spesso lacerante, un lungo fecondo dibattito che si è svolto in questi ultimi vent'anni nel nostro paese, approvando una legge corrispondente alle esigenze dei tempi. Ci rendiamo conto, comunque, che una legge anche se buona non è per sé risolutiva di un fenomeno che affonda le sue radici in un'idea proprietaria del rapporto a due e che richiede una nuova etica, una cultura dell'amore e del rispetto. Tuttavia la legge simboleggia il quadro di valori di un popolo. Noi siamo soddisfatti che essa li rispecchi in modo limpido.

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO GIOVANNA GRIGNAFFINI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2576-B.

**GIOVANNA GRIGNAFFINI.** Il terzo paradosso riguarda il fatto che il dominio e l'assoggettamento della vita, dei corpi e della sessualità costituisce il punto nevralgico delle sfide politiche e culturali che il terzo millennio ci consegna nelle mani.

Si tratta dunque di territori da esplorare con estrema leggerezza normativa e con estremo rispetto delle differenze etiche e culturali, a partire dal presupposto che non si tratta di regolare la sessualità, le coscienze, la libertà e responsabilità individuali, ma

solo di convenire su quei principi generali che rendono possibile l'esplicitarsi di molte differenze.

Regole di convivenza dunque nella convinzione che solo nel vivo gioco delle relazioni sociali, culturali e intrapersonali tali questioni possono trovare la loro soluzione.

Anche per questa convinzione avevamo scelto di privilegiare e sostenere la proposta monoarticolo Gritta Grainer che nella sua semplicità e realismo registrava sia un grande spostamento simbolico sia lo stato effettivo delle coscienze di tutte e di tutti.

La speranza è tuttavia che questa legge abbia un effetto specchio. Per la oggettività maschile uno specchio chiaro in cui contemplare lo scempio che essa, con la violenza, continua a fare della propria libertà. Per la soggettività femminile uno specchio scuro da cui finalmente trarre la forza per guardare altrove; altrove, cioè nei luoghi aperti e complessi della politica. E arrivo con questo all'ultimo paradosso.

Il paradosso cioè che ha visto procedere su binari paralleli, da una parte una comunità politica femminile interamente presa nella rete delle protezioni da stendere su un corpo sociale offeso dalla logica di dominio sottesa alla violenza sessuale. E dall'altra una comunità politica interamente maschile che, forte di questa rete di protezione, può continuare a coltivare sogni di onnipotenza, nuovi miti di fondazione. Una comunità di soli uomini. Una comunità di uomini soli. La domanda è: può una comunità di uomini soli avviare quella delicatissima fase costituente di cui si tratta in questi giorni? E la domanda non riguarda la necessità di avviare tale processo, che anzi, per questo mi riguarda, voglio valutare positivamente come espressione di quella libertà dalla necessità della storia e della contingenza e di quella capacità di invenzione di cui sa essere capace la politica.

Chiedo piuttosto a tutti e a tutti di noi che possibilità di riuscita può avere tale progetto che espelle fin dall'inizio la realtà: cioè la presenza radicata del genio femminile nella società, il suo porsi come insostituibile punto di vista per la costruzione di quella casa comune che non può essere fatta a misura di soli uomini?

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

## ELENCO DEGLI STRUMENTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI DAL DEPUTATO AMEDEO MATAACENA, AI QUALI NON È STATA DATA RISPOSTA

N. ATTO CAMERA	DATA PRESENTAZIONE	INTERROGATI
3/00816	29/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
3/00822	5/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. LAVORO
3/00849	21/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/00191	29/4/'94	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/01570	21/6/'94	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INDUSTRIA
4/03206	14/9/'94	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
1/05618	29/11/'94	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/05903	6/12/'94	PRES. CONS. MINISTRI MIN. UN. E RICERCA
4/07162	7/2/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/07399	14/2/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/07400	14/2/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. TRASPORTI
4/07401	14/2/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/08281	7/3/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/08283	7/3/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/08488	14/3/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/08697	21/3/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INTERNI
4/09085	4/4/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/09127	4/4/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/09181	5/4/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

N. ATTO CAMERA	DATA PRESENTAZIONE	INTERROGATI
4/09286	6/4/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/09767	9/5/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/09924	11/5/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. ESTERI
4/10439	30/5/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/10585	1/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/10631	12/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
1/10786	13/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INDUSTRIA
4/10787	13/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. AGRICOLTURA
4/10789	13/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. AGRICOLTURA
4/10804	13/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. SANITÀ
4/10879	14/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI
4/11057	20/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/11058	20/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. TRASPORTI
4/11102	20/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INDUSTRIA
4/11208	22/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FINANZE
4/11418	28/6/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/11561	3/7/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/11913	11/7/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/12406	25/7/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/12407	25/7/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

N. ATTO CAMERA	DATA PRESENTAZIONE	INTERROGATI
4/12417	25/7/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/12894	3/8/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/13370	13/9/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/13616	19/9/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. SANITÀ
4/13709	20/9/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/14132	28/9/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INTERNO
4/14133	28/9/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INTERNO
4/14236	3/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/14243	3/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. AMBIENTE
4/14283	3/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/14801	17/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. INTERNO
4/14918	18/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/14979	19/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. LAVORO
4/15083	24/10/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/15338	7/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/15339	7/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/15340	7/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/15845	15/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. LAVORI PUBBLICI
4/15973	20/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/16051	21/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

N. ATTO CAMERA	DATA PRESENTAZIONE	INTERROGATI
4/16056	22/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. AMBIENTE
4/16086	22/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. SANITÀ
4/16208	24/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/16296	28/11/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. LAVORO
4/16538	5/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/16539	5/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. AGRICOLTURA
4/17040	15/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FUNZIONE PUBBLICA
4/17064	18/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. POSTE
4/17181	20/12/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
4/17644	10/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI MIN. FINANZE
4/17645	10/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI MIN. TRASPORTI
4/17888	17/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
4/17889	17/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
4/17890	17/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
4/18209	26/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
4/18447	31/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
4/18482	31/1/'96	PRES. CONS. MINISTRI
5/01225	30/5/'95	PRES. CONS. MINISTRI MIN. DIFESA

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. PIERO CARONI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 18.*

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

- 
- F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
T = Presidente di turno  
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

\*\*\* I ELENCO N. 1 (DA PAG. 19746 A PAG. 19762) \*\*\*

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 3634 - voto finale	3	426	1	214	Appr.
2	Nom.	ddl 3758 - voto finale	18	415		208	Appr.
3	Nom.	ddl 2576-b - em. 5.1	24	158	291	225	Resp.
4	Nom.	em. 5.5	89	294	48	172	Appr.
5	Nom.	ddl 2576-B - voto finale	15	339	39	190	Appr.
* * *							

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪									
	1	2	3	4	5					
ACIERNO ALBERTO	F	F	F	A	F					
ACQUARONE LORENZO										
ADORNATO FERDINANDO	F	F								
AGNALETTI ANDREA	F	F	F	A	F					
AGOSTINI MAURO	F	F	C	F	F					
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	C	F	F					
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F	C	F	F					
ALEMANNIO GIOVANNI			F	A						
ALIPRANDI VITTORIO	F	F								
ALOI FORTUNATO	F	F								
ALOISIO FRANCESCO	F		C	F	F					
ALTEA ANGELO	F	F	C	F	F					
AMICI SESA	F	F	C	F	F					
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F								
ANDREATA BENIAMINO			F	F	F					
ANEDDA GIANFRANCO	F	F	F							
ANGELINI GIORDANO	F	F	C	F	F					
ANGHINONI UBER	F	F	C	F	F					
ANGIUS GAVINO			C	F	F					
APREA VALENTINA	F	F	C	F	F					
ARATA PAOLO	F	F	C	F						
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	C	F	F					
ARDICA ROSARIO	F	F	C	F						
ARLACCHI GIUSEPPE	F									
ARRIGHINI GIULIO	F	F	C	F	F					
ASQUINI ROBERTO	F		C	C	F					
AYALA GIUSEPPE			C	F						
AZZANO CANTARUTTI LUCA										
BACCINI MARIO										
BAIAMONTE GIACOMO	F	F	C	F	F					
BALDI GUIDO BALDO	F	F	F	A	A					
BALLAMAN EDOUARD										
BALOCCHI MAURIZIO										
BAMPO PAOLO	M	M	M	M	M					
BANDOLI FULVIA	F	F								
BARBIERI GIUSEPPE	F	F	F	A	F					
BARESI EUGENIO	F	F	F	A	F					
BARGONE ANTONIO	F	F	C	F	F					







## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪									
	1	2	3	4	5					
COLLAVINI MANLIO			F		A					
COLLI OMBRETTA										
COLOMBINI EDRO			F	A	C					
COLOSIMO ELIO	F	F	F	A						
COLUCCI GAETANO	F	F	C	F	F					
COMINO DOMENICO	F	F	C	F						
COMMISSO RITA	F	F	C	F	F					
CONTE GIANFRANCO	F	F	C	F	F					
CONTI CARLO	F	F								
CONTI GIULIO			F							
CORDONI ELENA EMMA	F	F	C		F					
CORLEONE FRANCO	F	F	C	A						
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	F	C	F	F					
COSSUTTA ARMANDO										
COSTA RAFFAELE					F					
COVA ALBERTO	F	F	F	F	C					
CRIMI ROCCO			C	F	F					
CRUCIANELLI FAMIANO										
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO			C	F	F					
D'AIMMO FLORINDO	F	F	A	F	F					
D'ALEMA MASSIMO	F	F	C							
D'ALIA SALVATORE	F	F	F	A	F					
DALLA CHIESA MARIA SIMONA										
DALLARA GIUSEPPE	F	F	F	C						
DANIELI FRANCO	F	F	C	F	F					
DE ANGELIS GIACOMO	F	A			C					
DE BENETTI LINO	F	F	C		F					
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	F	F	C	F	F					
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F	F	F	C					
DE JULIO SERGIO			C	F	F					
DEL GAUDIO MICHELE	F	F	C	F	F					
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F	F	F	A	C					
DELLA VALLE RAFFAELE	F	F	F	C	C					
DELL'UTRI SALVATORE	F	F	F	A	F					
DEL NOCE FABRIZIO	F		F	C	C					
DEL PRETE ANTONIO	F	F	F	C						
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	C		F					
DE MURTAS GIOVANNI	F	A	C	C	C					

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪									
	1	2	3	4	5					
DE ROSA GABRIELE										
DE SIMONE ALBERTA	F	F	C	F	F					
DEVECCHI PAOLO	F	F								
DEVETAG FLAVIO		F	F	A						
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F	F	A	C					
DIANA LORENZO	F	F	C	F	F					
DI CAPUA FABIO			C	F	F					
DI FONZO GIOVANNI	F			F						
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE										
DILIBERTO OLIVIERO	F									
DI LUCA ALBERTO	F	F	F	C	C					
DI MUCCIO PIETRO	A	A	A	A						
DI ROSA ROBERTO	F	F	C	F	F					
DI STASI GIOVANNI			C	F	F					
DOMENICI LEONARDO	F	F	C	F	F					
D'ONOFRIO FRANCESCO			F	F						
DORIGO MARTINO			C	F						
DOSI FABIO	C	F	C	A	F					
DOTTI VITTORIO				F						
DOZZO GIANPAOLO	F	F								
DUCA EUGENIO	F	F	C	F	F					
ELIA LEOPOLDO		F	A	F	F					
EMILIANI VITTORIO	F	F		F						
EPIFANI VINCENZO	F	F	F	A						
EVANGELISTI FABIO	F	F	C	F	F					
FALVO BENITO	F	F								
FASSINO PIERO FRANCO										
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	F	C	A	F					
FERRANTE GIOVANNI	F	F	C	F	F					
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F					
FILIPPI ROMANO	F	F	F	A						
FINI GIANFRANCO										
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	F	F	C	F	F					
FIORI PUBLIO	F	F								
FLEGO ENZO	F	F								
FLORESTA ILARIO	F	F	F	F	F					
FOGLIATO SEBASTIANO	F	F	C	F						
FONNESU ANTONELLO	F	F	A	F	F					



## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪				
	1	2	3	4	5
GRASSO TANO	F	F	C	F	F
GRATICOLA CLAUDIO	F	F	C	F	
GRECO GIUSEPPE	F	F	F	A	F
GRIGNAFFINI GIOVANNA	F	F			
GRIMALDI TULLIO	F	A	C	C	C
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	F	F	C	F	F
GRUGNETTI ROBERTO	F	F		A	F
GUBERT RENZO	F	F	F	A	A
GUBETTI FURIO	F	F	F	A	
GUERRA MAURO	F	F	C	F	F
GUERZONI LUCIANO			C	F	F
GUIDI ANTONIO			C	F	F
GUIDI GALILEO	F	F	C	F	F
HULLWECK ENRICO	F	F	F	A	F
INCORVAIA CARMELO	F	F	C	F	F
INDELLI ENRICO	F	F	C	F	F
INNOCENTI RENZO	F	F	C	F	F
INNOCENZI GIANCARLO			F	F	C
IOTTI LEONILDE	F	F	C	F	F
JANNELLI EUGENIO			C	F	F
JANNONE GIORGIO	F	F	F	C	
JERVOLINO RUSSO ROSA	F	F	A	F	F
LA CERRA PASQUALE	F	F	C	F	F
LA GRUA SAVERIO	F				
LANDOLFI MARIO			F	C	A
LANTELLA LELIO	F	F	C	F	
LA RUSSA IGNAZIO				F	
LA SAPONARA FRANCESCO					
LATRONICO FEDE	F	F	F	C	
LAUBER DANIELA					
LAVAGNINI ROBERTO	F	F	F	A	F
LA VOLPE ALBERTO	F	F	C	F	F
LAZZARINI GIUSEPPE			F	C	F
LAZZATI MARCELLO					
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	F			
LENTI MARIA	F	A	C	C	C
LEONARDELLI LUCIO	F	F	C	F	A
LEONI GIUSEPPE	F	F	C	F	F

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪									
	1	2	3	4	5					
LEONI ORSENIGO LUCA	F									
LIA ANTONIO	F	F	F	F	F					
LI CALZI MARIANNA	F	F	A	F						
LIOTTA SILVIO	A	F	F	A						
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F	F	A						
LODOLO D'ORIA VITTORIO			F	C	C					
LO JUCCO DOMENICO										
LOMBARDO GIUSEPPE	F	F	C	F	F					
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	F	F	C	F	F					
LO PORTO GUIDO			F	F						
LORENZETTI MARIA RITA	F	F	C	F	F					
LOVISONI RAULLE	F	F	F	A	F					
LUCA' DOMENICO	F	F	C	F	F					
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	F	F	F	A	F					
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	F	F					
MAFAI MIRIAM	F	F	C	F	F					
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F	C	F	F					
MAGRI ANTONIO	F	F								
MAGRONE NICOLA	F	F	C	F	A					
MAIOLO TIZIANA	F	F	C	F	F					
MALAN LUCIO	F	F	C	F	F					
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO										
MALVEZZI VALERIO	F	F	C	F	F					
MAMMOLA PAOLO	F	F	F	A	C					
MANCA ANGELO RAFFAELE	F	F	C	A	F					
MANGANELLI FRANCESCO	F	F	C	F	F					
MANZINI PAOLA	F	F	C	F	F					
MANZONI VALENTINO	F	F	F							
MARANO ANTONIO			F	F						
MARENCO FRANCESCO	F	F	F							
MARENCO LUCIO	F	F								
MARIANI PAOLA	F	F	C	F	F					
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F	F	A	F					
MARIN MARILENA	F	F	F							
MARINI FRANCO	F	F	F	A	F					
MARINO GIOVANNI			C	F						
MARINO LUIGI	F	A		C	C					
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	F	F	A	C					







## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■										
	1	2	3	4	5						
PEZZOLI MARIO	F	F	F								
PEZZONI MARCO	F	F	C	F	F						
PIACENTINO CESARE	F	F	F	A							
PILO GIOVANNI											
PINTO MARIA GABRIELLA	F	F	F	A	F						
PINZA ROBERTO	F	F	F								
PISANU BEPPE	F	F	F	C	C						
PISTONE GABRIELLA	F	A									
PITZALIS MARIO	F	F	F	A	F						
PIVA ANTONIO	F	F	F	F	F						
PIZZICARA ROBERTA	F	F	C	F	F						
PODESTA' STEFANO	F	F	A	F	F						
POLENTA PAOLO	F	F	F	A							
POLI BORTONE ADRIANA		F	F	A							
POLLI MAURO											
PORCARI LUIGI			C	F	F						
PORCU CARMELO			C	F							
PORTA MAURIZIO	F	F	C	F							
POZZA TASCA ELISA	F	F	C	F	F						
PRESTIGIACOMO STEFANIA			C	F	F						
PROCACCI ANNAMARIA	F	F	C	A	F						
PROVERA FIORELLO	F	F									
PULCINI SERAFINO	F	F	C	F	F						
RAFFAELLI PAOLO	F	F	C	F	F						
RALLO MICHELE	F										
RANIERI UMBERTO	F	F	C	F	F						
RASTRELLI GIANFRANCO	F		C	F	F						
RAVETTA ENZO	F	F	C	F	F						
REALE ITALO	F	F	C	A	F						
REBECCHI ALDO	F	F	C	F	F						
RICCIO EUGENIO	F	F	F	C	C						
RINALDI ALFONSINA	F	F	C	F	F						
RIVELLI NICOLA											
RIVERA GIOVANNI	F	F	C	F	F						
RIZZA ANTONIETTA	F	F	C	F	F						
RIZZO ANTONIO			C	F							
RIZZO MARCO			C								
ROCCHETTA FRANCO				F							





## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■									
	1	2	3	4	5					
TATARELLA GIUSEPPE										
TATTARINI FLAVIO	F	F	C	F	F					
TAURINO GIUSEPPE			C	F	F					
TESO ADRIANO										
TOFANI ORESTE	F	F	F	A						
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F					
TONIZZO VANNI	F		C	F						
TORRE VINCENZO	F	F	C	A	F					
TORTOLI ROBERTO	F	F	A	A	F					
TRANTINO VINCENZO										
TRAPANI NICOLA	F	F	F	C	F					
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F	F					
TREMAGLIA MIRKO	F	F								
TREMONTI GIULIO				C						
TREVISANATO SANDRO	F	F	F	C	C					
TRINCA FLAVIO	F	F	F	A	F					
TRINGALI PAOLO	F	F	F	C	C					
TRIONE ALDO	F	F	C	F	F					
TURCI LANFRANCO	F	F	C	F	F					
TURCO LIVIA	F	F	C	F	F					
TURRONI SAURO			C	C						
UCCHIELLI PALMIRO	F	F	C	F	F					
UGOLINI DENIS		F	C	F	F					
URBANI GIULIANO										
URSO ADOLFO		F								
USIGLIO CARLO	F	F	C	F						
VALDUCCI MARIO										
VALENSISE RAFFAELE	F	F	C	F	F					
VALENTI FRANCA	F	F	C	F	F					
VALIANTE ANTONIO	F	F	C	F	F					
VALPIANA TIZIANA	A	A			A					
VANNONI MAURO	F	F	C	F	F					
VASCON MARUCCI			C	A	F					
VELTRONI VALTER	F	F	C	F						
VENDOLA NICHI	F	A	C	C	C					
VENEZIA MARIO										
VIALE SONIA	F	F	C	F	F					
VIDO GIORGIO	F	F	F	F	A					

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ▪									
	1	2	3	4	5					
VIETTI MICHELE	F	F	F	F						
VIGEVANO PAOLO			C	F						
VIGNALI ADRIANO	F	F	C	F	F					
VIGNERI ADRIANA	F	F	C	F	F					
VIGNI FABRIZIO	F	F	C	F	F					
VIOLANTE LUCIANO				F						
VISCO VINCENZO		F		F						
VITO ELIO		F	C	F	F					
VIVIANI VINCENZO	F	F	C	F	F					
VOCOLI FRANCESCO	F	A	C	C	C					
VOZZA SALVATORE	F	F	C	F	F					
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F		F						
ZACCHEO VINCENZO	F	F	F	A	F					
ZACCHERA MARCO	F	F	F	F						
ZAGATTI ALFREDO	F	F	C	F	F					
ZANI MAURO			C	F	F					
ZELLER KARL										
ZEN GIOVANNI	F	F	F	F	F					
ZENONI EMILIO MARIA		F								
ZOCCHI LUIGI	F	F	C	F	F					

\* \* \*